SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139º — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 dicembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 dicembre 1998, n. **444.**

Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fondo speciale per l'apertura dei teatri

1. Per la prosecuzione e la migliore efficacia degli interventi su immobili adibiti a teatro, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 1998 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, da destinare all'apposito conto speciale istituito nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819.

2. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Le somme del conto speciale sono utilizzate anche per la erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui contratti per le finalità di cui al comma 1. Le modalità ed i limiti di erogazione sono stabiliti con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo».

3. Per la realizzazione di un programma straordinario ed urgente di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili di proprietà degli enti locali adibiti ad attività teatrali e di spettacolo, è autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 1999. A tal fine, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per i problemi dello spettacolo, individua le priorità con proprio provvedimento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri che tengano conto delle necessità di attività teatrali delle comunità facenti capo agli enti locali interessati.

4. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro per i beni culturali e ambientali predispone una relazione in ordine agli immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi di cui alla presente legge, agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti. La relazione è trasmessa alle competenti commissioni parlamentari.

Art. 2.

Prosecuzione degli interventi per la città di Siena

1. Per gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, volti alla tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. La complessiva somma di lire 12 miliardi, per gli interventi di cui ai citati articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, è ripartita con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su motivata proposta del consiglio comunale di Siena. L'erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, è disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Siena propone alla regione Toscana il piano per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 75 del 1976 e nei successivi tre mesi la regione stessa, udita la sovrintendenza ai monumenti di Siena, adotta le sue determinazioni e le comunica al comune.

Art. 3.

Disposizioni per attività culturali

1. Per la realizzazione del programma «Bologna città europea della cultura» è autorizzata la spesa di lire 3,4 miliardi per l'anno 1998, di lire 7,5 miliardi per l'anno 1999 e di lire 9,5 miliardi per l'anno 2000.

2. È autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 2 miliardi a decorrere dal 1999, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Bologna è autorizzato ad effettuare per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale su propri beni di valore storico-artistico.

3. All'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, le parole: «Comitato nazionale per le celebrazioni e le manifestazioni per Bologna, capitale europea della cultura per il 2000» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato per Bologna, città europea della cultura per il 2000, istituito presso il comune di Bologna».

4. Al fine di consentire l'operatività della società di cultura «La Biennale di Venezia», è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1998.

5. All'associazione «Italia nostra» è concesso un contributo annuo di lire 400 milioni a decorrere dal 1998.

Art. 4.

Ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari

1. Per le operazioni relative alla ricostruzione e alla rimessa in pristino del Teatro Petruzzelli di Bari, è concesso un contributo di lire 6 miliardi per l'anno 1998 e di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Il destinatario del contributo è definito, anche con riferimento a soggetti di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con il comune di Bari.

Art. 5.

Ricostruzione delle mura di Cittadella

1. Per la ricostruzione, il restauro, la conservazione e il consolidamento delle mura di Cittadella è concesso al comune di Cittadella un finanziamento pari a lire 4 miliardi per l'anno 1998.

Art. 6.

Interventi per il Duomo di Milano

1. Per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Duomo di Milano sono autorizzati limiti di impegno decennali pari a lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999 e a lire 5 miliardi annue a decorrere dal 2000 in favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, comma 2, 4, 5 e 6, complessivamente pari a lire 32 miliardi per l'anno 1998, a lire 29 miliardi per l'anno 1999 e a lire 34 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando, quanto a lire 17 miliardi per l'anno 1998, a lire 9 miliardi per l'anno 1999 e a lire 14 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali e, quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1998 e a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, commi 1, 4 e 5, complessivamente pari a lire 4,5 miliardi per l'anno 1998, a lire 7,9 miliardi per l'anno 1999 e a lire 9,9 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando, quanto a lire 4,1 miliardi per il 1998 e a lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali e, quanto a lire 400 milioni per gli anni 1998 e 1999 e a lire 2,4 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4829):

Presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali (VELTRONI) il 29 aprile 1998.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 18 maggio 1998, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 18 giugno 1998; 14 luglio 1998; 9, 10, 15 settembre 1998.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 30 settembre 1998.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 30 settembre 1998, e approvato il 1° ottobre 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3564):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, l'8 ottobre 1998 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 13ª

Esaminato dalla 7ª commissione il 18 novembre 1998 e approvato il 25 novembre 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariti il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— L'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione», come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 4 *(Intervento su immobili adibiti a teatri).* — 1. In attesa dell'adozione della legge di disciplina generale dell'attività teatrale, è istituito, nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, il conto speciale per l'apertura dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti

a teatro, di proprietà dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento è compatibile con eventuali contributi in conto capitale ed è erogato sulla base di criteri predeterminati dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

2. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

2-bis. *Le somme del conto speciale sono utilizzate anche per la erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui contratti per le finalità di cui al comma 1. Le modalità ed i limiti di erogazione sono stabiliti con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.*

3. Alla costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del Fondo d'intervento sono inizialmente destinate lire 25 miliardi, mediante individuazione nell'ambito delle disponibilità esistenti nel Fondo d'intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819. A tale individuazione, nonché per ulteriori individuazioni nell'ambito del Fondo predetto, connesse ad esigenze dei settori dello spettacolo, si provvede con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo».

— L'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, recante: «Interventi a favore del credito cinematografico», così recita:

«Art. 2. — I fondi istituiti presso la Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sono sostituiti da un fondo denominato di «intervento» così alimentato:

a) dal conferimento da parte dello Stato della somma di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975;

b) dalle eccedenze attive dei fondi di cui al citato art. 32;

c) dalle somme del fondo previsto dall'art. 27, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, relative agli esercizi precedenti a quello in corso e non utilizzate entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da quelle che si renderanno complessivamente disponibili alla fine di ciascun esercizio finanziario.

Una quota del fondo d'intervento pari all'85 per cento è destinata:

1) per il 70 per cento ad operazioni di finanziamento per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film nazionali, e per le industrie tecniche cinematografiche;

2) per altro 30 per cento ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche cinematografiche.

La restante quota del fondo pari al 15 per cento è destinata alla concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari delle sale cinematografiche indicate nell'art. 27, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, ubicate in comuni cinematograficamente depressi, con popolazione non superiore ai 200 mila abitanti, per l'effettuazione dei lavori specificati nel comma stesso. Tali contributi sono concessi in alternativa al contributo sugli interessi previsti dal predetto art. 27, secondo comma, nella misura massima del 30 per cento della spesa accertata dalla Sezione autonoma del credito cinematografico e, comunque, per un importo non eccedente i 5 milioni di lire.

Sulla quota del fondo di cui al precedente comma potranno essere disposti altresì finanziamenti per rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attività saltuaria.

I finanziamenti ed i contributi previsti dal presente articolo sono concessi su parere del comitato di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Sentito il comitato di cui al predetto articolo 27 con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo, nonché le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti.

Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo di intervento sarà fissato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo».

Nota all'art 2:

— Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, recante: «Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale della città di Siena», così recitano:

«Art. 2. — Sono eseguiti a totale carico dello Stato i lavori relativi alle opere di consolidamento e restauro degli edifici pubblici di carattere storico, artistico e monumentale, del duomo con edifici annessi, delle chiese monumentali e dei santuari cateriniani, e alla costruzione di opere di viabilità e tecniche che, sentito il parere della sovrintendenza ai monumenti di Siena, siano ritenute necessarie per il restauro urbanistico».

«Art. 3. — Le storiche contrade e i privati proprietari di edifici compresi nel centro storico delimitato dal piano regolatore ed aventi interesse storico, artistico e monumentale provvedono al consolidamento, restauro e sistemazione degli edifici di loro proprietà. Dovranno essere eseguiti in ogni caso i lavori la cui necessità sia dichiarata dal sindaco, sentita la commissione edilizia comunale e su parere conforme della sovrintendenza ai monumenti di Siena.

Per tutti i lavori di cui al precedente comma sarà concesso dallo Stato un contributo del 50 per cento sull'ammontare della spesa, che potrà essere elevato al 70 per cento qualora i lavori siano riconosciuti di particolare delicatezza e onerosità ed il costo dei lavori stessi sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito dell'edificio; per le storiche contrade il contributo potrà essere elevato in tal caso fino all'80 per cento.

I contributi verranno concessi, su domanda degli interessati, dopo l'approvazione da parte del sindaco dei progetti, che dovranno ricomprendere in ogni caso i lavori dichiarati necessari ai sensi del precedente primo comma.

La concessione del contributo è subordinata alla stipulazione di una convenzione, da trascrivere nei registri immobiliari, con la quale il proprietario si impegna:

a) ad abitare od utilizzare direttamente l'edificio per un periodo di almeno 10 anni ovvero a locarlo, per lo stesso periodo, alle condizioni di cui al quattordicesimo comma del successivo art. 4;

b) a restituire in unica soluzione il contributo ricevuto nel caso in cui trasferisca a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 15 anni dall'ultimazione dei lavori;

c) a restituire in unica soluzione il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui non rispetti gli impegni assunti;

d) ad assicurare la prelazione di cui ai commi sedicesimo e diciassettesimo del successivo art. 4.

Il versamento dei contributi stessi sarà effettuato per stati di avanzamento e dopo che il provveditore alle opere pubbliche avrà accertato che i lavori siano stati eseguiti in conformità al piano di cui al successivo art. 6.

Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo l'immobile entro 15 anni dall'avvenuto risanamento, gli obblighi sono trasferiti all'acquirente.

Ogni patto contrario alle prescrizioni del presente articolo è nullo, quale ne sia il contenuto apparente.

Qualora il proprietario non provveda, entro il termine fissato, all'esecuzione delle opere dichiarate necessarie, il comune vi provvede d'ufficio mediante occupazione temporanea dell'immobile ai sensi del nono comma del successivo art. 4. In tal caso il contributo dello Stato viene corrisposto al comune. L'immobile verrà restituito al rispettivo proprietario previa stipulazione della convenzione di cui al decimo comma del successivo art. 4.

Qualora il proprietario non intenda stipulare la predetta convenzione o rimborsare le spese sostenute il comune provvede ad espropriare gli immobili ai sensi del tredicesimo comma del successivo art. 4».

«Art. 4. — I piani di risanamento dei quartieri cittadini deliberati dal consiglio comunale ed approvati dal competente organo regionale secondo le disposizioni vigenti in materia di piani particolareggiati, sentita la sovrintendenza ai monumenti di Siena, sono eseguiti dal comune.

Per l'esecuzione dei lavori e le espropriazioni che si renderanno necessarie all'attuazione del piano di risanamento è concesso un contributo statale del 50 per cento sull'ammontare della spesa.

Il comune provvede all'alloggio degli sfrattati anche mediante la costruzione di nuovi, edifici nelle zone delimitate dal piano regolatore, avvalendosi a tale scopo del contributo statale previsto dal presente articolo o di contributi previsti da leggi in vigore che regolano la materia e delle norme contenute nella legge 18 aprile 1962, n. 167, e può corrispondere una indennità ai cittadini costretti a trasloco per i lavori in corso o che si trovino in particolare stato di bisogno.

Le assegnazioni degli alloggi ai cittadini trasferiti e la corresponsione dell'indennità di cui al comma precedente sono deliberate dal comune secondo i criteri stabiliti in apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

L'amministrazione comunale, ai fini dell'elaborazione del piano di risanamento; nomina una commissione allo scopo di compiere una indagine diretta ad accertare la composizione e la condizione economica della popolazione interessata, l'entità dei canoni di affitto, la ripartizione della proprietà degli immobili ed ogni altro elemento utile alla conoscenza della zona sottoposta a risanamento.

Il comune ha facoltà di espropriare gli immobili delle zone sottoposte a risanamento:

a) nei casi in cui gli interventi previsti nei piani di cui al precedente primo comma comportino, ell'ambito dei singoli edifici, modificazioni della situazione proprietaria delle unità immobiliari esistenti al momento della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del provvedimento di approvazione del piano di risanamento ed i proprietari che risultino tali alla stessa data non raggiungano un accordo, per l'attribuzione delle nuove unità, entro 60 giorni dalla notifica;

b) per l'acquisizione delle aree e degli immobili dei quali è prevista dai piani l'utilizzazione per la realizzazione dei servizi pubblici e di opere di urbanizzazione;

c) per l'acquisizione degli edifici di cui è prevista la demolizione.

Il comune ha inoltre diritto di prelazione, da esercitare nel termine di 90 giorni dalla notifica della proposta contrattuale, in caso di trasferimento a titolo oneroso degli immobili delle zone sottoposte a risanamento.

Gli edifici espropriati o acquisiti ai sensi del comma precedente passano al patrimonio indisponibile del comune al fine di garantire ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche canoni adeguati.

Negli altri casi il comune provvede all'acquisizione delle aree e degli immobili mediante occupazione temporanea, che viene disposta dal presidente della giunta regionale e si protrae per tutto il tempo necessario a portare a compimento gli interventi; essa non può avere, comunque, una durata superiore a 5 anni.

Dopo l'esecuzione degli interventi, gli immobili sono restituiti ai singoli proprietari, previa stipulazione di una convenzione — da trascrivere nei registri immobiliari — con la quale i proprietari stessi si impegnano:

a) rimborsare in 25 annualità, senza interessi, la spesa sostenuta dal comune, compresa alle indennità di espropriazione e detratto il contributo dello Stato;

b) ad abitare o utilizzare direttamente l'edificio ovvero a locarlo per un periodo di almeno 15 anni alle condizioni di cui al quattordicesimo comma del presente articolo;

c) a restituire in unica soluzione il residuo del debito nel caso in cui trasferiscano a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 25 anni dall'ultimazione dei lavori;

d) a rimborsare la spesa, in unica soluzione e con la maggiorazione degli interessi legali, nel caso in cui non rispettino gli impegni assunti;

e) ad assicurare la prelazione di cui ai commi sedicesimo e diciassettesimo del presente articolo.

Qualora il proprietario trasferisca a qualsiai titolo, per atto tra vivi, gli immobili entro 25 anni dall'avvenuto risanamento, il comune ha diritto di prelazione, da esercitare entro 90 giorni dalla notifica della proposta contrattuale. Qualora il comune non si avvalga di tale facoltà gli obblighi della convenzione sono trasferiti all'acquirente.

Ogni patto contrario alle prescrizioni del presente articolo è nullo, quale ne sia il contenuto apparente.

Qualora i proprietari non intendano stipulare la predetta convenzione o rimborsare le spese sostenute il comune procede all'espropriazione delle relative unità immobiliari. In tal caso l'occupazione temporanea dell'immobile è indennizzata ai sensi dell'art. 20, terzo e quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

I canoni di locazione sono concordati dai proprietari con il comune tenendo conto del reddito assicurato dall'immobile prima del risanamento, di parametri oggettivi fissati dall'ufficio tecnico erariale in base a classi di superficie dell'alloggio, nonché dell'ammontare della somma da rimborsare.

Per gli interventi eseguiti dal comune attraverso l'espropriazione degli immobili, l'assegnazione degli alloggi sarà effettuata dal comune secondo modalità e criteri fissati nel regolamento di cui al quarto comma del presente articolo nel rispetto dei requisiti fissati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e delle referenze di cui ai successivi commi del presente articolo. In tal caso la misura dei canoni di locazione è fissata dal comune secondo criteri stabiliti nel predetto regolamento. I canoni così determinati saranno soggetti a revisione triennale.

Se gli immobili di cui trattasi erano locati al momento dell'attuazione degli interventi di risanamento, ai precedenti locatari spetta un diritto di prelazione.

Qualora gli interventi comportino nell'ambito di singoli edifici modificazioni della precedente situazione proprietaria dell'unità immobiliare, restando immutata la precedente destinazione, ai fini dell'esercizio della prelazione nei confronti delle nuove unità immobiliari è accordata la preferenza ai precedenti locatari secondo criteri di graduazione stabiliti nel regolamento di cui al quarto comma del presente articolo.

L'approvazione del piano di risanamento equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono dichiarati indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge».

Nota all'art. 3:

— L'art. 5 della legge 1º dicembre 1997, n. 420, recante: «Istituzione della Consulta e dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali», come modificato dalla presente legge, così dispone:

«Art 5 *(Contributi statali)*. — 1. Per il triennio 1997-1999 è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi per il 1997, di lire 10 miliardi per il 1998 e di lire 11 miliardi per il 1999, da destinare ai comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali nonché per le edizioni nazionali e da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. Per l'anno 1997, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa, sono concessi i seguenti contributi dello Stato:

a) alla Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro, lire 3 miliardi;

b) al Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della Repubblica napoletana del 1799, lire 2 miliardi;

c) al Comitato nazionale per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini, lire 1 miliardo;

d) al Comitato nazionale per le celebrazioni Voltiane, lire 1 miliardo;

e) al *Comitato per Bologna, città europea della cultura per il 2000, istituito presso il comune di Bologna;*

f) al Comitato nazionale per la celebrazione del quarto centenario della morte di Giordano Bruno, lire 1 miliardo;

g) alla Fondazione Ravenna Manifestazioni, lire 1 miliardo;

h) al Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della città di Cuneo, patria di Duccio Galimberti, lire 500 milioni;

i) per la celebrazione del duecentesimo anniversario della nascita di Gaetano Donizetti, lire 500 milioni.

2. Per ciascuno degli anni 1998 e 1999 è concesso un contributo statale di lire 1 miliardo ai Comitati per le celebrazioni dell'anno 2000.

3. Per la tempestiva realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla costituzione dei previsti Comitati nazionali».

Nota all'art. 4:

— L'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante: «Interventi urgenti in materia di finanza pubblica», così recita:

«Art. 12. — Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera *e)*, dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera *d)*, della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'entità del capitale sociale delle costituende società per azioni e la misura minima della partecipazione dell'ente locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea;

b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei principi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;

c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il privato;

d) disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi.

3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e successive norme di recepimento.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

5. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista di cui al comma 1, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

6. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi verifica tuttavia, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4 e 5, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.

6-*bis.* Per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, che risultino già aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a seguito di regolari gare di appalto e non attuate per carenza di stanziamenti pubblici, gli enti locali interessati possono disporre l'avvio dei lavori previa conclusione di un contratto di programma con organismi finanziari e/o bancari che si impegnino ad anticipare le somme occorrenti. Al rimborso delle anticipazioni si provvede attraverso i proventi della gestione sulla base di tariffe da stabilire in conformità ai criteri di cui al presente articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone per lo scopo uno schema di contratto tipo.

7. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al comma 1.

8. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, successive modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'art. 7 della citata legge n. 218 del 1990 è fissato in lire 10 milioni, se l'operazione viene perfezionata entro il 31 dicembre 1994.

9. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, può promuovere gli opportuni accordi od intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, da un progetto economico-finanziario con l'indicazione degli investimenti privati e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni di bilancio comunale, nonché dalla specificazione delle misure organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti interessati ai fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi previsti e della loro gestione. A tali fini, il Ministro per i problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono essere sottoposti i progetti economico-finanziari, presieduto dallo stesso Ministro e composto da dieci membri, di cui quattro nominati in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro per i problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli istituti di credito a diffusa presenza nazionale».

98G0498

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1998, n. **445.**

Regolamento recante norme per la semplificazione amministrativa nel settore della pesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 332, 354 e 380 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;

Visti gli articoli 21 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante norme in materia di sicurezza della navigazione;

Visto l'articolo 10 del decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 giugno 1982, recante norme in materia di sicurezza delle navi da pesca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 200 del 22 luglio 1982;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1998;

Sulla proposta del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:

«Art. 332 *(Visto sulla licenza). — 1.* Per le navi adibite al traffico, la licenza deve essere sottoposta, entro il primo trimestre di ogni anno, al visto dell'autorità marittima mercantile che l'ha rilasciata, per la riconferma della validità e per il pagamento delle relative tasse.

2. Per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima o all'acquacoltura, la licenza di navigazione è sottoposta ogni tre anni al visto della autorità marittima che l'ha rilasciata, in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza.».

Art. 2.

1. L'articolo 354 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:

«Art. 354 *(Durata del ruolo). — 1.* Per le navi adibite al traffico, la durata del ruolo non può eccedere il periodo di tre anni dalla data del rilascio.

2. Allo spirare del termine previsto dal comma 1 gli uffici marittimi ritirano il ruolo e ne rilasciano uno nuovo.

3. Per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima il ruolo di equipaggio ha durata triennale e viene ritirato in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza.

4. Il ruolo ritirato è trasmesso in copia vistata all'I.N.P.S., che, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all'ufficio di compartimento che ne aveva assunto il carico.

5. I ruoli rilasciati dall'autorità consolare, effettuata l'operazione di decontazione, sono conservati presso l'ufficio di compartimento designato dal Ministro dei trasporti e della navigazione.».

Art. 3.

1. L'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:

«Art. 380 *(Vidimazione delle carte di bordo per le navi da pesca, da diporto ed adibite ai servizi locali). — 1.* Per le navi adibite alla pesca marittima la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo all'autorità marittima per la vidimazione deve essere effettuata ogni tre anni in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza; per le navi adibite alla pesca fuori degli stretti si osservano le disposizioni dell'articolo 179 del codice e dei primi tre commi dell'articolo 181 del codice.

2. Per le navi adibite ai servizi locali, determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo deve essere compiuta almeno una volta l'anno e comunque ogni volta che le navi stesse compiano viaggi fuori dai limiti stabiliti nel decreto stesso.».

Art. 4.

1. Il quarto comma dell'articolo 10 del decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 giugno 1982 è sostituito dal seguente:

«Le annotazioni di sicurezza hanno validità non superiore a tre anni dalla data del rilascio.».

2. Il comma 3 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, è sostituito dal seguente:

«*3.* Le annotazioni di sicurezza hanno validità non superiore a due anni, ad eccezione delle unità da pesca per le quali la validità non può superare i tre anni.».

3. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Il certificato di navigabilità per le unità da pesca, ove prescritto, ha validità sessennale con obbligo di visite intermedie triennali da effettuare secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente tecnico.».

4. Per le unità in esercizio alla data entrata in vigore del presente decreto la data di scadenza delle annotazioni di sicurezza deve intendersi prorogata fino a tre anni dalla data di rilascio e la scadenza dei documenti e degli adempimenti di cui al presente decreto è uniformata a quelle delle annotazioni di sicurezza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*

TREU, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1998
Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 4

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4.-*bis* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il testo degli articoli 332, 354 e 380 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ora sostituiti dal presente decreto, era il seguente:

«Art. 332 *(Visto annuale sulla licenza)*. — La licenza deve essere sottoposta, entro il primo trimestre di ogni anno, al visto dell'autorità marittima mercantile che l'ha rilasciata, per la riconferma della validità e per il pagamento delle relative tasse».

«Art. 354 *(Durata del ruolo)*. — La durata del ruolo non può eccedere il periodo di tre anni, dalla data di rilascio.

Allo spirare di questo termine gli uffici marittimi ritirano il ruolo e ne rilasciano uno nuovo.

Il ruolo ritirato è trasmesso alla cassa nazionale per la previdenza marinara, la quale, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all'ufficio di conpartimento che ne aveva assunto il carico.

I ruoli rilasciati dall'autorità consolare, dopo decontati, sono conservati presso l'ufficio di compartimento designato dal Ministro per la marina mercantile».

«Art. 380 *(Vidimazione delle carte di bordo per le navi da pesca da diporto e addette a servizi locali)*. — La presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo all'autorità marittima mercantile per la vidimazione deve essere effettuata per le navi destinate alla pesca costiera almeno una volta ogni sei mesi nonché in caso di avvenimenti straordinari; per le navi destinate alla pesca mediterranea, almeno una volta al trimestre, ovvero quando si siano toccati o di debbano toccare scali esteri, nonché in caso di avvenimenti straordinari; per le navi destinate alla pesca fuori degli stretti si osservano le disposizioni dell'art. 179 del codice e dei primi tre commi dell'art. 181 del codice.

Per le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate o a propulsione meccanica di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo per la vidimazione deve essere compiuta almeno una volta all'anno, ovvero quando la nave compie viaggi per località situate fuori della zona marittima in cui trovasi il porto di abituale ancoraggio nonché in caso di avvenimenti straordinari; per le altre navi da diporto si osservano le disposizioni dell'art. 179 del codice e dei primi tre commi dell'art. 181 del codice.

Per le navi addette ai servizi locali determinati con provvedimento del Ministro per la marina mercantile, la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo deve essere compiuta almeno una volta all'anno e quando le navi stesse compiono viaggi fuori dei limiti stabiliti nel provvedimento stesso».

— Il testo degli articoli 21 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), come modificati nell'articolato del presente decreto, è il seguente:

«Art. 21 *(Accertamenti per il rilascio e durata del certificato di navigabilità)*. — 1. Gli accertamenti prescritti dal secondo comma

dell'art. 5 della legge per il rilascio del certificato di navigabilità devono essere eseguiti dall'ente tecnico, secondo le norme dei propri regolamenti, in occasione della visita iniziale di cui all'art. 23.

2. Il certificato di navigabilità ha validità quadriennale e possibilità di proroga di un anno, a termini del secondo comma dell'art. 5 della legge, con obbligo di visite intermedie da effettuarsi annualmente secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente tecnico il quale ha la facoltà di differirne l'esecuzione di non oltre tre mesi. Per i galleggianti e per le altre unità aventi stazza lorda inferiore a 200 tonnellate le visite intermedie sono biennali.

2-bis. *Il certificato di navigabilità per le unità da pesca, ove prescritto, ha validità sessennale con obbligo di visite intermedie triennali da effettuare secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente tecnico.*

3. Gli accertamenti di cui ai precedenti commi sono prescritti anche per le navi di cui alla lettera *a)* dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, abilitare al trasporto di passeggeri in acque tanquille.

4. Il certificato di navigabilità è rilasciato dalla capitaneria di porto, su modello approvato dal Ministero, e ne deve essere trasmessa copia all'ente tecnico».

«Art. 47 *(Durata dei certificati e delle annotazioni di sicurezza ed intervalli tra le visite periodiche)*. — 1. I certificati di sicurezza per navi a propulsione nucleare hanno validità non superiore a dodici mesi.

2. I certificati di sicurezza di costruzione per navi da carico hanno validità di quattro anni con possibilità di proroga di un anno da parte dell'ente tecnico e con obbligo di visite annuali intermedie prorogabili di tre mesi.

3. *Le annotazioni di sicurezza hanno validità non superiore a due anni, ad eccezione delle unità da pesca per le quali la validità non può superare i tre anni.*

4. Gli altri certificati indicati all'art. 36 del presente regolamento hanno la validità stabilita dall'art. 6, penultimo ed ultimo comma, della legge con obbligo per le navi da carico di visite intermedie da parte dell'ente tecnico alla scadenza di un anno dalla visita periodica di rinnovo del certificato di sicurezza delle dotazioni o di idoneità, allo scopo di accertare lo stato di manutenzione e di conservazione dei mezzi di salvataggio, dei mezzi di protezione attiva contro gli incendi, delle porte stagne e dei mezzi di esaurimento.

5. Sulle scadenze della visita intermedia di cui al comma precedente è ammessa una tolleranza in più od in meno di tre mesi.

6. L'avvenuta esecuzione della visita intermedia suddetta viene annotata sul certificato di sicurezza o di idoneità dall'autorità marittima. Qualora l'esito della visita rilevi deficienze o inconvenienti non tollerabili neppure temporaneamente, l'ente tecnico ne dà comunicazione all'autorità marittima o consolare che, sentito l'ente tecnico stesso, adotta i provvedimenti opportuni.

7. Se una visita ha luogo entro i due mesi che precedono la scadenza del periodo di validità di un certificato di sicurezza radiotelegrafica o di un certificato di sicurezza radiotelefonica rilasciato ad una nave da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 500 tonnellate, tale certificato può essere ritirato e può essere rilasciato con una validità fino a dodici mesi dopo la scadenza del suddetto periodo».

— Il testo dell'art. 10 del decreto ministeriale 22 giugno 1982, come modificato nell'articolato del presente decreto, è il seguente:

«Art. 10 *(Annotazioni di sicurezza)*. — Degli accertamenti effettuati nel corso delle visite indicate all'art. 7, viene redatto processo verbale, in esito al quale sono rilasciate le annotazioni di sicurezza.

In occasione della visita iniziale, nonché di quelle periodiche, sono effettuati altresì gli accertamenti indicati nel successivo art. 17, i cui risultati vengono inseriti nelle annotazioni di sicurezza.

Le annotazioni di sicurezza devono essere effettuate sulla licenza in modo da comprovare a quali prescrizioni del presente regolamento è soggetta la nave e con quali eventuali limitazioni.

Le annotazioni di sicurezza hanno validità non superiore a tre anni dalla data del rilascio».

Nota all'art. 3:

— Il testo degli articoli 179 e 181 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è riportato qui di seguito:

«Art. 179 *(Nota di informazioni all'autorità marittima)*. — All'arrivo della nave in porto il comandante della nave deve pervenire al comandante del porto o all'autorità consolare una comunicazione, dalla quale risultino il nome o il numero, il tipo, la nazionalità, il tonnellaggio della nave, il nome dell'armatore e il nome e il domicilio del raccomandatario, la quantità e la qualità del carico, nonché l'indicazione della sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, il numero e la nazionalità dei componenti dell'equipaggio, il numero dei passeggeri, brevi indicazioni sul viaggio, la data e l'ora di arrivo e la data e l'ora prevista per la partenza della nave, il porto di provenienza e quello di prevista destinazione, la posizione della nave nel porto, nonché gli altri elementi richiesti in base a disposizioni legislative o regolamentari o eventualmente determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Detta comunicazione dovrà essere integrata prima della partenza da una dichiarazione del comandante della nave relativa all'adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, doganale e contrattuale, da consegnarsi alla predetta autorità marittima o consolare.

Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora preveda che la sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale ufficio consolare, dovrà provvedere a fare pervenire in tempo utile per via radio al consolato la comunicazione di cui al primo comma, limitatamente agli elementi disponibili; negli stessi casi la dichiarazione integrativa di partenza sarà resa in base a particolari disposizioni impartite dal console. In caso di inesistenza di locali uffici consolari o di impossibilità di procedere alle comunicazioni di cui sopra, del fatto dovrà darsi pronta e motivata notizia nella comunicazione da farsi al comandante del porto o all'autorità consolare nel successivo porto di approdo.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, con proprio decreto, stabilire norme speciali per le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonché per altre categorie di navi adibite a servizi particolari».

«Art. 181 *(Rilascio delle spedizioni)*. — La nave non può partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell'autorità consolare.

Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante l'apposizione del visto — con l'indicazione dell'ora e della data — sull'originale della dichiarazione integrativa di partenza, nonché su copia della stessa che viene restituita al comandante della nave il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo sino al successivo approdo.

Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonché agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorità. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adampimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritto portuali o consolari, al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonché in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 10 del decreto ministeriale 22 giugno 1982, come modificato dal presente decreto, vedi nelle note alle premesse.

— Per il testo degli articoli 21 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991, come modificato dal presente decreto, vedi nelle note alle premesse.

98G0497

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 ottobre 1998, n. **446**.

Regolamento recante norme per l'attuazione di agevolazioni in forma automatica per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che prevede la concessione di agevolazioni in forma automatica alle piccole e medie imprese operanti sul territorio nazionale secondo le modalità di cui al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede meccanismi e procedure per l'automatica applicazione di benefici fiscali in favore di iniziative produttive ubicate nelle aree depresse;

Viste le delibere del CIPE dell'8 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 ottobre 1995, n. 246, e del 18 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 marzo 1998, n. 68, di attuazione del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341, mediante le quali sono stati individuati l'ammontare massimo dell'agevolazione in forma automatica per le imprese operanti nelle aree depresse, la tipologia degli investimenti ammissibili, nonché le modalità e procedure di attuazione, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 novembre 1997, n. 266, con il quale è stata data attuazione, con riferimento alle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1992, n. 488, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 16428-R3C/53 del 21 luglio 1998);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, le piccole e medie imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere e dei servizi destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341.

2. Per la definizione di piccola e media impresa, si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° ottobre 1997, n. 229, e limitatamente alle imprese operanti nei settori dei servizi, dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 novembre 1997, n. 266.

3. Non possono accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

Art. 2.

Iniziative ammissibili

1. Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti costituiti da acquisti di nuovi macchinari e impianti, da utilizzare nel ciclo produttivo o a supporto del ciclo stesso, acquistati in relazione alla creazione di un nuovo stabilimento, ovvero all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione od alla delocalizzazione di un impianto produttivo preesistente.

Art. 3.

Spese ammissibili

1. Sono ammesse alle agevolazioni le spese riferite alle iniziative di cui all'articolo 2 e sostenute per l'acquisizione di:

a) macchinari ed impianti;

b) attrezzature di controllo della produzione;

c) unità e sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati;

d) programmi e servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni;

e) servizi finalizzati all'adesione ad un sistema di gestione ambientale normato, ovvero all'acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto, purché connessi ad uno dei programmi di investimento di cui alle lettere *a), b)* e *c).*

2. L'acquisizione dei beni può essere effettuata anche nelle forme previste dall'articolo 1523 del codice civile, dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329, ovvero tramite operazioni di locazione finanziaria.

3. I servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni sono ammessi alle agevolazioni se acquisiti mediante appositi contratti, stipulati con:

a) imprese o società, anche sotto forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese;

b) enti pubblici e privati aventi personalità giuridica;

c) professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

4. Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed il costo agevolabile è costituito dal valore complessivo delle spese fatturate, incluse quelle per montaggio e collaudo dei beni stessi, ivi compresi il trasporto e l'imballaggio, al netto di imposte, spese notarili, interessi passivi ed oneri accessori. Le opere murarie strettamente connesse all'installazione dei macchinari e degli impianti, il montaggio, il collaudo, il trasporto e l'imballaggio dei beni nonché i materiali di consumo e gli accessori di prima dotazione sono ammissibili nel limite massimo del 10 per cento del costo complessivo dei macchinari e degli impianti.

5. Gli investimenti si intendono realizzati ove:

a) i beni siano stati tutti consegnati ed installati;

b) i contratti per i servizi siano stati stipulati e la fornitura dei servizi medesimi sia stata effettuata;

c) i costi agevolabili siano stati fatturati all'impresa acquirente, ovvero alla società di locazione finanziaria, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria;

d) l'impresa beneficiaria abbia effettuato tutti i pagamenti relativi all'acquisto dei beni o dei servizi agevolabili, ovvero, per le operazioni di locazione finanziaria o ai sensi della citata legge n. 1329 del 1965, abbia rispettivamente corrisposto canoni o pagato effetti per un importo almeno pari all'agevolazione spettante e comunque in misura non inferiore al 30 per cento del costo dei predetti beni e servizi. In caso di acquisto ai sensi della legge n. 1329 del 1965 è, inoltre, necessario che siano stati emessi effetti, sottoscritti dall'acquirente, a totale copertura delle forniture e che gli stessi siano stati integralmente scontati.

6. Sono esclusi:

a) i beni e i servizi rispettivamente consegnati e rilasciati ad imprese diverse dall'impresa beneficiaria, ovvero installati in unità locali diverse da quelle indicate nella dichiarazione di prenotazione, salvo i casi di riconoscibile equivalenza agevolativa ed accertata preventiva informazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) i beni ordinati e consegnati, a qualsiasi titolo, oltre sei mesi anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione di prenotazione;

c) i beni acquisiti nelle forme previste dall'articolo 1523 del codice civile, dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329, ovvero tramite operazioni di locazione finanziaria ed i servizi per la cui fornitura siano stati stipulati contratti anteriormente al termine di cui alla lettera *b);*

d) gli investimenti per i quali siano state concesse altre agevolazioni.

Art. 4.

Misura dell'agevolazione

1. L'agevolazione è determinata, in rapporto al costo agevolabile dei beni e dei servizi, secondo le misure di seguito indicate:

a) piccole imprese: 15 per cento;

b) medie imprese: 7,5 per cento.

2. Agli investimenti effettuati nelle unità produttive ubicate nelle aree depresse, è applicata la misura di aiuto prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341. Le istanze avanzate per i predetti investimenti ai sensi del presente decreto si considerano presentate per gli effetti di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, qualora, alla data della loro presentazione, sussistano disponibilità residue sulla predetta normativa per le aree depresse. Le istanze avanzate ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, in carenza dei relativi fondi, si considerano, viceversa, presentate per gli effetti di cui al presente decreto.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, lettera *d),* per ciascuna unità produttiva, nell'arco di dodici mesi a decorrere dalla presentazione della prima dichiarazione-domanda, ciascuna impresa può ottenere agevolazioni di cui al presente regolamento nel limite di quelle corrispondenti ad investimenti il cui costo, cumulativamente calcolato, sia di dieci miliardi di lire. Detto limite potrà essere adeguato periodicamente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 5.

Modalità e procedure per la prenotazione e la fruizione delle agevolazioni

1. La prenotazione e la liquidazione delle agevolazioni, i controlli, le revoche e le sanzioni sono effettuate secondo le procedure e le modalità disciplinate dalla delibera CIPE 18 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 marzo 1998, n. 68, concernente le modalità di attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341.

2. Gli adempimenti tecnici ed amministrativi preordinati alla prenotazione ed alla liquidazione delle agevolazioni nonché quelli relativi ai controlli ed alle procedure di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 febbraio 1996, n. 49, sono affidati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al medesimo soggetto incaricato, con le modalità ed i criteri di cui alla delibera CIPE citata al comma 1, della gestione degli interventi richiamati al medesimo comma. A tale fine, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede ad apposita estensione della convenzione eventualmente già stipulata con il predetto soggetto. Gli oneri per l'estensione della convenzione sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione delle agevolazioni di cui al presente regolamento.

Art. 6.

Copertura finanziaria delle minori entrate conseguenti alle agevolazioni fruite

1. Per la copertura finanziaria delle minori entrate corrispondenti alle agevolazioni concesse, si applicano le procedure stabilite dal citato decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1996, n. 90.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad emanare le necessarie istruzioni per la più rapida attivazione degli interventi, utilizzando, a tal fine, la stessa modulistica e relativa documentazione già definita ai fini dell'istruttoria degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* individua la data a partire dalla quale può essere inoltrata la dichiarazione di prenotazione delle risorse. Lo stesso Ministro provvede altresì, con decreto, ad adeguare gli interventi di cui al presente regolamento alle eventuali future decisioni dell'Unione europea ovvero alle eventuali modificazioni ed integrazioni della delibera del CIPE di attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 ottobre 1998

Il Ministro: BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1998
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 191

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 8 della legge n. 266/1997 (Interventi urgenti per l'economia), è il seguente:

«2. Al fine di sviluppare le attività produttive di piccole e medie imprese nel territorio nazionale sono concessi, nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti statali alle imprese e nei corrispondenti limiti compatibili con gli stanziamenti di bilancio di cui al comma 5 del presente articolo, incentivi in forma automatica fruibili tramite crediti d'imposta, non cumulabili per il medesimo investimento con altre agevolazioni statali o regionali. Gli stanziamenti all'uopo previsti affluiscono al fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per un ammontare complessivo pari all'autorizzazione di cui al comma 5.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le norme di attuazione delle agevolazioni fruibili nel pagamento delle imposte che affluiscono al conto fiscale previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, detraendo l'importo dell'agevolazione dai versamenti da effettuare. Il decreto, inoltre, stabilisce le condizioni per l'accesso automatico alle agevolazioni da parte dei beneficiari sulla base delle procedure di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, in quanto applicabili, ivi incluse le norme previste dal decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo art. 1, comma 2.

4. Per la revoca delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle disponibilità previste per gli interventi di cui al comma 2. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubbuca 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per il perodo 1998-2002, la spesa di lire 60 miliardi per ciascun anno. A tale onere si provvede mediante utilizzo per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero deI tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

— Il testo del decreto-legge n. 244/1995 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione), coordinato con la legge di conversione n. 341/1995, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 18 agosto 1995. Si riporta, qui di seguito, il testo dell'art. 1:

«Art. 1 *(Agevolazioni in forma automatica).* — 1. Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli interventi di cui al comma 2.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le modalità e le procedure di attuazione, approvando altresì un apposito modello di documento dal quale dovrà risultare in particolare l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello sarà utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una verifica di regolarità meramente formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione.

3. Il documento di cui al comma 2 è presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica è pari al 60 per cento dell'intensità massima delle agevolazioni consentite dalla Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilità di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre agevolazioni. La limitazione del 60 per cento non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensità massima consentita dall'Unione europea.

4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese.

5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.

6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione del documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni».

— Il testo del decreto-legge n. 415/1992 (Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), coordinato con la legge di conversione n. 488/1992, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1992.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazine della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge n. 266/1997, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 244/1995, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 1523 del codice civile è il seguente:

«Art. 1523 *(Passaggio della proprietà e dei rischi)*. — Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna».

— La legge n. 1329/1965, reca: «Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 244/1995 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 244/1995 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 244/1995 si veda nelle note alle premesse.

98G0496

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 1998.

Versamento tramite le Poste italiane S.p.a. delle entrate già di competenza dei servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dai Dipartimenti delle entrate e del territorio.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DEL MINISTERO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
E
IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ed in particolare l'art. 4, comma 2, in base al quale il compito di riscuotere le entrate previsto dallo stesso decreto legislativo può essere affidato anche alle Poste italiane S.p.a., a seguito della entrata in funzione di sportelli automatizzati che consentano un'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti;

Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, che disciplina la corresponsione dei compensi alle banche secondo le disposizioni di cui all'art. 10 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567;

Visto l'art. 10 del citato regolamento n. 567 del 1993, ove si stabilisce che alle banche compete separatamente, per ciascuna delle operazioni di incasso incluse nella delega un compenso, a totale carico del concessionario competente, pari al 25 per cento della commissione spettante allo stesso concessionario ai sensi dell'art. 61, comma 3, lett. *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989, con il quale si è stabilita la misura dei compensi da valere per l'attività di riscossione svolta dai concessionari del servizio di riscossione;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1997, concernente l'approvazione dei modelli e le modalità di riscossione delle entrate già di competenza dei servizi di cassa degli Uffici dipendenti e dal Dipartimento del territorio;

Vista la nota prot. n. DSF/CC/474/98-0046127, del 14 ottobre 1998, con la quale la società Poste italiane S.p.a., Divisione servizi finanziari, comunica che sono in corso di avvio le procedure tecniche e amministrative per consentire l'accettazione presso le proprie agenzie del modello di pagamento F23, già approvato con decreto direttoriale 9 dicembre 1997;

Visto che con nota n. DSF/CC/474/11/98, del 26 novembre 1998 la citata società Poste italiane S.p.a. ha dichiarato di accettare, per lo svolgimento del servizio di riscossione mediante delega del modello di pagamento F23, lo stesso compenso riconosciuto alle banche per il medesimo servizio;

Vista la nota prot. n. 1832/G.U./pp, del 26 novembre 1998, con la quale l'Ascotributi manifesta la disponibilità perché il compenso spettante alla Poste italiane S.p.a., per il servizio di riscossione tramite sportelli automatizzati, sia regolato analogamente a quanto previsto per il settore bancario nell'ambito della procedura di conto fiscale;

Considerato che l'art. 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 237 del 1997 prevede l'emanazione di un decreto ministeriale, da adottare di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 14;

Decreta:

Art. 1.

1. Dal 1° gennaio 1999, il versamento delle tasse e delle altre somme indicate all'art. 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, per il quale è previsto l'utilizzo del modello F23, approvato con l'art. 1, comma 2, del decreto direttoriale 9 dicembre 1997, può essere effettuato anche mediante delega alle Poste italiane S.p.a.

2. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei termini di accreditamento e di invio dei dati la giornata del sabato si considera non lavorativa per gli adempimenti posti a carico delle Poste italiane S.p.a.

Art. 2.

1. Le poste accreditano in forma irrevocabile le somme riscosse, al netto della commissione spettante, al concessionario nel cui ambito territoriale ha sede la dipendenza che ha ricevuto la delega. L'accreditamento deve avvenire entro le ore tredici del terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione, con valuta e disponibilità del giorno dell'accreditamento. È escluso in ogni caso il ricorso dell'accredito in conto corrente postale.

2. Con l'allegato 1 sono fornite le specifiche tecniche per l'inoltro in forma telematica da parte delle poste delle informazioni relative ai seguenti dati: codice-tributo, codice destinatario, ammontare riscosso, compensi trattenuti e indicazione dei dati identificativi dell'accredito.

Art. 3.

1. Le poste trasmettono ai concessionari i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione effettuata, nonché ai relativi accreditamenti eseguiti, entro i giorni 5 e 10 di ciascun mese, rispettivamente per le deleghe ricevute dal 1° al 20 e dal 21 all'ultimo giorno del mese precedente.

2. La trasmissione dei dati deve essere effettuata avvalendosi di collegamenti telematici, tramite il consorzio nazionale concessionari, sulla base delle specifiche tecniche di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1998

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze
ROMANO

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

ALLEGATO 1

CONTENUTO E CARATTERISTICHE DELLE TRASMISSIONI DEI DATI RELATIVI ALLE ATTESTAZIONI DI ACCREDITO DA INOLTRARE A CURA DELLE BANCHE E DELLE POSTE AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE

Il flusso contiene i dati che attestano le operazioni di accredito effettuate dalle banche/poste a favore dei Concessionari competenti, nonché le informazioni necessarie per effettuare il successivo riversamento agli enti destinatari.

Il flusso è composto dai seguenti tipi record:

1) **Record di Testa** (tipo record SA0);

2) **Record di dettaglio** (tipo record SA1);

3) **Record riepilogativo** (tipo record SA2);

4) **Record di Coda** (tipo record SA9).

Ciascun record ha lunghezza 350 crt.

Nel flusso possono essere presenti una o più "unità di attestazione", comprese tra un record di Testa e un record di Coda, che risultano composte da:

- una serie di Record di dettaglio
- un record riepilogativo

I record di dettaglio contengono i dati delle operazioni di incasso effettuate relative al singolo "codice tributo"/"codice destinatario".
Il record riepilogativo contiene i dati cumulativi delle operazioni di incasso effettuate nonché gli elementi identificativi della operazione di accreditamento relativa.

Tutti i record appartenenti ad una "unità di attestazione" sono caratterizzati da uno stesso valore della "chiave" composta dai seguenti campi:
Banca ordinante, Codice CAB capofila, Data di accreditamento, Numero operazione, Codice ambito, Tipo attestazione;

Le "unita di attestazione" contenute in un flusso sono tutte relative ad una stessa Data di accreditamento (riportata nel record di Testa SA0 del flusso); è peraltro facoltà delle banche/poste inviare più flussi per una stessa Data di accreditamento.

Nell'ambito della "unita di attestazione" i record sono ordinati secondo il valore dei campi:
Tipo record, Progressivo record.

Le "unità di attestazione" possono essere di tipo ordinario o di tipo integrativo (campo "tipo attestazione"); in particolare:

- le "unità di attestazione" di tipo **ordinario** vengono utilizzate dalla banca/poste per fornire le informazioni relative alle operazioni di incasso che hanno determinato un accreditamento al concessionario mediante un bonifico.
- le "unità di attestazione" di tipo **integrativo** vengono utilizzate dalla banca/poste per integrare i dati forniti con una attestazione di tipo ordinario che è risultato carente nonché per comunicare gli estremi del bonifico integrativo.

1) Record di Testa

Contiene i dati identificativi del file trasmesso dalla Banca o dalle poste al CNC.
Il record di Testa ha la seguente struttura :

a) tipo record (1-3, 3, A.N.): assume valore fisso SA0;

b) mittente (4-8, 5, N.): codice ABI della banca/poste che invia il file;

c) banca ordinante (9-13, 5, N.): codice identificativo ABI del soggetto delegato (banca/poste), cioè del soggetto che riceve le deleghe e dispone il pagamento degli accrediti;

d) data di accreditamento (14-21, 8, N.): espressa in anno, mese e giorno, indica la data liberatoria per la banca ordinante e coincide con la data di regolamento dello accredito;

e) identificativo file (22-41, 20, A.N.): identificativo del file univoco nell'ambito del codice mittente; deve essere valorizzato con anno di creazione nella forma AAAA seguito da un numero progressivo nell'ambito dell'anno;

f) data creazione file (42-49, 8, N.): espressa in anno, mese e giorno;

g) codice divisa operazione (50-52, 3, A.N.): assume il valore ITL se gli importi sono espressi in lire, assume il valore EUR se gli importi sono espressi in centesimi di euro;

h) ricevente (53-57, 5, A.N.): codice A.B.I. del Centro Applicativo CNC;

i) filler (58-350, 293, A.N.): vale sempre zero.

2) Record di Coda

Contiene i dati riepilogativi del file trasmesso dalla Banca/poste al CNC.
Il record di Coda ha la seguente struttura :

a) tipo record (1-3, 3, A.N.): assume valore fisso SA9;

b) mittente (4-8, 5, N.): deve essere lo stesso del record di Testa;

c) banca ordinante (9-13, 5, N.): deve essere la stessa del record di Testa;

d) data di accreditamento (14-21, 8, N.): deve essere la stessa del record di Testa;

e) identificativo file (22-41, 20, A.N.): deve essere lo stesso del record di Testa;

f) data creazione file (42-49, 8, N.): deve essere lo stesso del record di Testa;

g) codice divisa operazione (50-52, 3, A.N.): deve essere lo stesso del record di Testa;

h) ricevente (53-57, 5, N.): deve essere lo stesso del record di Testa;

i) numero record di dettaglio (58-63, 6, N.): totale tipi record SA1, deve essere uguale al numero dei record di tipo SA1 nell'ambito dello stesso file logico di cui il record fa parte;

j) numero record riepilogativo (64-69, 6, N.): totale tipi record SA2, deve essere uguale al numero dei record di tipo SA2 nell'ambito dello stesso file logico di cui il record fa parte;

k) totale record (70-75, 6, N.): totale dei record componenti il file, deve essere uguale al numero dei record del file compresi quello di Testa e di Coda;

l) filler (76-350, 275, A.N.): vale sempre zero.

3) Record dettaglio

Il record SA1 contiene i dati riassuntivi di tutte le operazioni di incasso effettuate dalla banca o dalle poste per ciascun Codice tributo/Codice destinatario, nella provincia di cui è competente il concessionario destinatario della "unita di attestazione".

Tracciato del record:

a) tipo record (1-3, 3, A.N.): assume valore fisso SA1;

b) banca ordinante (4-8, 5, N.): deve essere la stessa del record di Testa;

c) codice CAB capofila (9-13, 5, N.): codice identificativo della dipendenza bancaria o postale capofila ;

d) data di accreditamento (14-21, 8, N.): deve essere la stessa del record di Testa;

e) numero operazione (22-32, 11, N.): indica il numero di operazione attribuito dalla banca ordinante all'operazione di accreditamento al concessionario;

f) codice ambito (33-35, 3, N.): codice identificativo dell'ambito territoriale che individua il concessionario a favore del quale sono stati effettuati gli accrediti;

g) codice divisa operazione (36-38, 3, A.N.): deve essere la stessa del record di Testa;

h) tipo attestazione (39-39, 1, A.N.): deve essere valorizzato con:
- "O" per attestazione Ordinaria;
- "I" per attestazione Integrativa;

i) progressivo record (40-43, 4, N.): indica numero progressivo del record dettaglio nell'ambito della stessa "unità di attestazione"; assume valore "1" per il primo record e si incrementa di una unità per ogni record successivo;

j) codice tributo (44-47, 4, A.N.): indica il codice tributo cui si riferiscono le somme oggetto di riepilogo;

k) codice destinatario (48-51, 4, A.N.): indica il codice del destinatario delle somme oggetto di riepilogo, può assumere valore "blank";

l) importo riscosso (52-68, 15, N.): indica l'importo dei pagamenti, espresso in Lire (le ultime tre cifre devono assumere il valore zero) o in centesimi di Euro (le ultime due cifre devono assumere il valore zero);

m) fascia min - numero operazioni (69-73, 7, N.): indica il numero dei pagamenti inclusi nella fascia minima;

n) fascia min – importo riscosso (74-88, 15, N.): indica la somma dei pagamenti inclusi nella fascia minima, espressa in Lire (le ultime tre cifre devono assumere il valore zero) o in centesimi di Euro (le ultime due cifre devono assumere il valore zero);

o) fascia min - importo commissione (89-103, 15, N.): indica la somma delle commissioni incluse nella fascia minima, espressa in Lire o in centesimi di Euro;

p) fascia inferiore – numero operazioni (104-110, 7, N.): indica il numero dei pagamenti inclusi nella fascia importi inferiori a lire 12000 o al corrispondente in Euro;

q) fascia inferiore – importo riscosso (111-125, 15, N.): indica la somma dei pagamenti inclusi nella fascia importi inferiori a lire 12000, o al corrispondente in Euro, espressa in Lire (le ultime tre cifre devono assumere il valore zero) o in centesimi di Euro (le ultime due cifre devono assumere il valore zero);

r) fascia invim – numero operazioni (126-132, 7, N.): indica il numero dei pagamenti inclusi nella fascia INVIM (importi compresi tra lire 12000 e 36000 o tra i rispettivi valori espressi in Euro);

s) fascia invim – importo riscosso (133-147, 15, N.): indica la somma dei pagamenti inclusi nella fascia INVIM, espressa in Lire (le ultime tre cifre devono assumere il valore zero) o in centesimi di Euro (le ultime due cifre devono assumere il valore zero);

t) fascia media – numero operazioni (148-154, 7, N.): indica il numero dei pagamenti inclusi nella fascia media;

u) fascia media – importo riscosso (155-169, 15, N.): indica la somma dei pagamenti inclusi nella fascia media, espressa in Lire (le ultime tre cifre devono assumere il valore zero) o in centesimi di Euro (le ultime due cifre devono assumere il valore zero);

v) fascia media – importo commissione (170-184, 15, N.): indica la somma delle commissioni incluse nella fascia media, espressa in Lire o in centesimi di Euro;

w) fascia max – numero operazioni (185-191, 7, N.): indica il numero dei pagamenti inclusi nella fascia massima;

x) fascia max – importo commissione (192-206, 15, N.): indica la somma delle commissioni nella fascia massima, espressa in Lire o in centesimi di Euro;

y) importo commissione (207-221, 15, N.): indica l'importo della commissione spettante alla Banca/poste per "codice tributo"/"codice destinatario"; espressa in Lire o in centesimi di Euro;

z) ammontare da versare (222-236, 15, N.): indica l'ammontare da versare del "codice tributo"/"codice destinatario" al netto delle commissioni spettanti alla Banca/poste, espresso in Lire o in centesimi di Euro;

aa) filler (237-350, 114, A.N.): vale sempre zero.

4) Record riepilogativo accreditamento

Il record SA2 contiene i dati dell'accreditamento effettuato dalla banca o delle poste in favore del concessionario nonchè i dati riepilogativi di tutte le operazioni di incasso, inerenti l'operazione di accreditamento stessa.

Tracciato del record:

a) tipo record (1-3, 3, A.N.): assume valore fisso SA2;

b) banca ordinante (4-8, 5, N.): deve essere la stessa del record di Testa;

c) codice CAB capofila (9-13, 5, N.): codice identificativo della Dipendenza bancaria o postale capofila;

d) data di accreditamento (14-21, 8, N.): deve essere la stessa del record di Testa;

e) numero operazione (22-32, 11, N.): indica il numero di operazione attribuito dalla banca ordinante all'operazione di accreditamento al concessionario;

f) codice ambito (33-35, 3, N.): codice identificativo dell'ambito territoriale che individua il concessionario a favore del quale sono stati effettuati gli accrediti;

g) codice divisa operazione (36-38, 3, A.N.): deve essere la stessa del record di Testa;

h) tipo attestazione (39-39, 1, A.N.): deve essere valorizzato con:
– "O" per attestazione Ordinaria;
– "I" per attestazione Integrativa;

i) progressivo record (40-43, 4, N.): assume valore fisso "9999";

j) coordinate bancarie conto accredito (44-66, 23, A.N.): estremi del conto corrente bancario del Concessionario sul quale è stato eseguito l'accreditamento:
- CIN (1 A.N.): codice di controllo dell'intera stringa delle coordinate, nel caso in cui non sia valorizzato viene indicato con blank;
- codice abi banca accredito (5 N.): codice della Banca del Concessionario, deve essere un codice ABI valido;
- codice CAB sportello (5 N.): deve essere compreso da 00001 a 99999;
- numero conto corrente (12 A.N.): numero di conto corrente sul quale è stato effettuato l'accredito;

k) importo dell'accreditamento (67-81, 15, N.): indica l'importo dell'accredito effettuato dalla Banca o dalle poste relativo alle somme riscosse al netto delle commissioni spettanti, espresso in Lire o in centesimi di Euro;

l) totale riscosso (82-96, 15, N.): indica l'ammontare totale degli importi riscossi, espresso in Lire (le ultime tre cifre devono assumere il valore zero) o in centesimi di Euro (le ultime due cifre devono assumere il valore zero);

m) fascia min – tot. numero operazioni (97-103, 7, N.): indica il totale del numero dei pagamenti inclusi nella fascia minima;

n) fascia min – tot. importo riscosso (104-118, 15, N.): indica il totale delle somme dei pagamenti inclusi nella fascia minima, espresso in Lire(le ultime tre cifre devono assumere il valore zero) o in centesimi di Euro(le ultime due cifre devono assumere il valore zero);

o) fascia min – tot. importo commissione (119-133, 15, N.): indica il totale delle somme delle commissioni incluse nella fascia minima, espresso in Lire o in centesimi di Euro;

p) fascia inferiore – tot. numero operazioni (134-140, 7, N.): indica il totale del numero dei pagamenti inclusi nella fascia importi inferiori a lire 12000 o al corrispondente in Euro;

q) fascia inferiore – tot. importo riscosso (141-155, 15, N.): indica il totale delle somme dei pagamenti inclusi nella fascia importi inferiori a lire 12000 o al corrispondente in Euro, espressa in Lire (le ultime tre cifre devono assumere il valore zero) o in centesimi di Euro (le ultime due cifre devono assumere il valore zero);

r) fascia invim – tot. numero operazioni (156-162, 7, N.): indica il totale del numero dei pagamenti inclusi nella fascia INVIM;

s) fascia invim – tot. importo riscosso (163-177, 15, N.): indica il totale delle somme dei pagamenti inclusi nella fascia INVIM, espresso in Lire (le ultime tre cifre devono assumere il valore zero) o in centesimi di Euro (le ultime due cifre devono assumere il valore zero);

t) fascia media – tot.numero operazioni (178-184, 7, N.): indica il totale del numero dei pagamenti inclusi nella fascia media;

u) fascia media – tot.importo riscosso (185-199, 15, N.): indica il totale delle somme dei pagamenti inclusi nella fascia media, espresso in Lire (le ultime tre cifre devono assumere il valore zero) o in centesimi di Euro (le ultime due cifre devono assumere il valore zero);

v) fascia media – tot.importo commissione (200-214, 15, N.): indica il totale delle somme delle commissioni incluse nella fascia media, espresso in Lire o in centesimi di Euro;

w) fascia max – tot.numero operazioni (215-221, 7, N.): indica il totale del numero dei pagamenti inclusi nella fascia massima;

x) fascia max – tot.importo commissione (222-236, 15, N.): indica il totale delle somme delle commissioni nella fascia massima, espresso in Lire o in centesimi di Euro;

y) filler (237-258, 22, N.): vale sempre zero;

z) tot.importo commissione (259-273, 15, N.): indica il totale delle commissioni minima, media e massima; espresso in Lire o in centesimi di Euro;

aa) identificativo accredito oggetto di integrazione (274-302, 29, A.N.): estremi identificativi dell'accredito da integrare:

- codice ABI banca ordinante (5 N.): codice della Banca del Concessionario. Deve essere un codice ABI valido;
- codice CAB sportello (5 N.): deve essere compreso da 00001 a 99999;
- data di accreditamento (8 N.);
- numero operazione (11 N.);

bb) numero record dettaglio (303-309 , 7, N.): totale tipi record SA1 presenti nella "unità di attestazione";

cc) filler (310-350, 41, A.N.): vale sempre zero.

ALLEGATO 2

CONTENUTO E CARATTERISTICHE DELLE TRASMISSIONI DEI DATI RELATIVI ALLE DELEGHE DI PAGAMENTO DA INOLTRARE A CURA DELLE BANCHE E DELLE POSTE AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE E DA QUESTI AL CENTRO INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

I dati delle attestazioni rilasciate ai contribuenti relative ai pagamenti delle tasse, imposte, sanzioni e altre entrate e i dati degli accreditamenti effettuati dalle banche a favore dei concessionari devono essere trasmessi telematicamente ai concessionari della riscossione e al Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate.

Tutti i dati relativi agli ordini di pagamento ricevuti e ai conseguenti accreditamenti ai concessionari costituiscono la "Unità di Registrazione".

Ciascuna unità di registrazione è composta dai seguenti tipi records lunghi 350 caratteri, collegati fra loro dello stesso "numero disposizione":

1) **Record accreditamento** (tipo record SC2);

2) **Record riscossione "identificativo avviso"** (tipo record SC3);

3) **Record riscossione "contabile"** (tipo record SC4);

4) **Record riscossione "anagrafico di persona fisica"** del primo o unico soggetto presente nel record riscossione contabile (tipo record SC5);

5) **Record riscossione "anagrafico di persona fisica"** del secondo soggetto presente nel record riscossione contabile (tipo record SC6);

6) **Record riscossione "dati identificativi di società"** del primo o unico soggetto diverso da persona fisica presente nel record riscossione contabile (tipo record SC7);

7) **Record riscossione "dati identificativi di società"** del secondo soggetto presente diverso da persona fisica nel record riscossione contabile (tipo record SC8);

8) **Record accreditamento "rettificativo"** (tipo record SC9)

9) **Record segnalazione assegno impagato** (tipo record S93);

I record di cui ai punti 4), 5), 6) e 7) devono essere registrati per tutti i codici fiscali omessi o presenti con il carattere di controllo errato nei record riscossione contabile, secondo quanto disposto dagli articoli 7 e 9 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 1976 (G.U. n. 345 del 29 dicembre 1976).

Il record di cui al punto 2) deve essere registrato in alternativa al record di cui al punto 3) quando sul modello di pagamento è impostato il "NUMERO DI RIFERIMENTO" con carattere di controllo corretto.

Qui di seguito sono elencate le informazioni che devono essere riportate per ciascun record costituente l'unità di registrazione, per ciascun campo, in parentesi vengono fornite nell'ordine:

Posizione, lunghezza, tipo di rappresentazione del dato.

1) Record accreditamento

Contiene i dati relativi a ciascuna delle operazioni di accreditamento effettuata a favore del concessionario competente:

a) tipo record (1-3, 3, A.N.): vale sempre SC2;

b) numero disposizione (4-14, 11, N.): numero progressivo della disposizione, univoco nell'ambito dell'anno e per banca ordinante;

c) progressivo delega (15-20, 6, N.): vale zero;

d) codice ambito (21-23, 3, N.): codice identificativo dell'ambito territoriale che individua il concessionario a favore del quale sono stati effettuati gli accrediti;

e) banca ordinante (24-28, 5, N.): codice identificativo ABI del soggetto delegato (banca/poste s.p.a), cioè del soggetto che riceve le deleghe e dispone il pagamento degli accrediti;

f) codice CAB capofila (29-33, 5, N.): codice identificativo della dipendenza bancaria capofila;

g) coordinate bancarie conto accredito (34-56, 23, A.N.): estremi del conto corrente bancario del concessionario sul quale è stato eseguito l'accreditamento. Tali coordinate hanno il seguente contenuto:
- C.I.N. (1 A.N.): carattere di controllo;
- codice ABI banca (5 N.);
- codice C.A.B. dello sportello (5 N.);
- numero conto corrente (12 A.N.): numero del conto corrente sul quale è stato effettuato l'accreditamento;

h) numero di operazione (57-67, 11, N.): indica il numero di operazione attribuito dalla banca ordinante all'operazione di accreditamento al concessionario;

i) data accreditamento (68-75, 8, N.): espressa in anno, mese e giorno, indica la data liberatoria per la banca ordinante e coincide con la data di regolamento dello accredito;

j) codice divisa operazione (76-78, 3, A.): assume il valore ITL se gli importi sono espressi in lire, assume il valore EUR se gli importi sono espressi in centesimi di euro;

k) importo dell'accreditamento (79-93, 15, N.): importo dell' accredito effettuato dalla banca relativo alle somme riscosse, al netto della commissione spettante, espresso in lire o in centesimi di euro;

l) commissione minima (94-108, 15, N.): somma delle commissioni applicate alle singole deleghe ricadenti nella fascia minima espressa in lire o in centesimi di euro;

m) commissione media (109-123, 15, N.): somma delle commissioni applicate alle singole deleghe ricadenti nella fascia media, espressa in lire o in centesimi di euro;

n) commissione massima (124-138, 15, N.): somma delle commissioni applicate alle singole deleghe ricadenti nella fascia massima, espressa in lire o in centesimi di euro;

o) numero deleghe (139-144, 6, N.): numero delle deleghe a fronte delle quali è stata effettuata l'operazione di accreditamento;

p) numero dei record anagrafici (145-150, 6, N.): numero dei record anagrafici inseriti nell'Unità di registrazione;

q) flag quadratura importo (151-151, 1, N.): vale '0' se importo dell'accreditamento è quadrato, vale '1' in caso contrario;

r) commissione fissa (152-166, 15, N.): somma delle commissioni fisse applicate alle singole deleghe, espressa in lire o in centesimi di euro (vale zero nell'attuale norma);

s) filler (167-350, 184, A.N.): vale zero;

2) Record riscossione identificativo avviso

Contiene i dati identificativi relativi al modello di pagamento inviati dall'ufficio:

a) tipo record (1-3, 3, A.N.): vale SC3;

b) numero disposizione (4-14, 11, N.): numero progressivo della disposizione, univoco nell'ambito dell'anno e della banca ordinante;

c) progressivo delega (15-20, 6, N.): numero progressivo di delega nell'ambito della stessa unità di registrazione. Assume il valore "1" per la prima delega e si incrementa di una unità per ogni successiva delega;

d) codice ambito (21-23, 3, N.): codice identificativo dell'ambito territoriale che individua il concessionario a favore del quale sono stati effettuati gli accrediti;

e) CAB dipendenza delegata (24-28, 5, N.): codice identificativo della dipendenza che ha ricevuto la delega dal versante;

f) data delega (29-36, 8, N.): è la data, espressa in anno, mese e giorno, di conferimento della delega alla banca;

g) codice divisa operazione (37-39, 3, A.): assume il valore ITL se gli importi sono espressi in lire, assume il valore EUR se gli importi sono espressi in centesimi di euro;

h) tabella tributi (40-239 , 200, A.N.): possono essere utilizzate fino a n° 8 "ricorrenze" ossia 8 elementi uno per ogni tributo previsto dalla delega di cui la prima è obbligatoria, le altre se non utilizzate assumono valore "0"; ciascun elemento contiene le seguenti informazioni :
- tributo (4 A.N.): è il codice del tributo per il quale è stato effettuato il pagamento;
- importo (15 N.): è l'importo pagato per il tributo indicato, espresso in lire o in euro;
- codice destinatario (4 A.N:): assume il valore del campo 14 cod.destinatario secondo le indicazioni riportate nell'allegato 5 del presente decreto; vale spazio in tutti gli altri casi;
- flag errore tributo (1 N.): vale '0'o '1';
- flag errore codice destinatario (1 N.): vale '0'o '1';

i) numero di riferimento (240-256 , 17, A.N.): identificativo dell'avviso inviato dall'ufficio. E' costituito da:
- Codice ufficio (3 A.N.);
- anno (4 N.);
- progressivo (9 N.);
- check-digit (1 A.N.);

j) flag errore codice ufficio (257-257, 1, N.): segnala l'errata indicazione del codice ufficio presente nel 'Numero di riferimento' e assume il valore '0' se il codice ufficio è corretto oppure il valore '1' in caso contrario;

k) modalità di pagamento (258-258, 1, A.N.): vale 'B' per pagamento tramite assegno bancario, vale 'C' per pagamento tramite assegno circolare, vale 'P' per pagamento tramite PagoBancomat, vale 'Q' per pagamento tramite carta di credito e vale spazio in tutti gli altri casi;

l) modalità conferimento (259-259, 1, N.): vale '0' per conferimento in via ordinaria allo sportello, '1' mediante procedure telematiche, '2' mediante sportelli self-service;

m) contenzioso (260-260, 1, N.): indica il grado del contenzioso, assume i valori: 1 (Commissione tributaria provinciale), 2 (Commissione tributaria regionale), 3 (Commissione tributaria centrale), 4 (Corte d'appello), 5 (Corte di cassazione), 6 (Conciliazione giudiziale), vale zero in tutti gli altri casi;

n) flag errore contenzioso (261-261, 1, N.): flag che segnala l'errata indicazione del contenzioso indicato dal versante; vale '0' se il contenzioso è formalmente corretto, '1' in caso contrario;

o) filler (262-350, 89, A.N.): vale zero;

3) Record riscossione contabile

Contiene i dati relativi ad una delega di pagamento:

a) tipo record (1-3 , 3, A.N.): vale SC4;

b) numero disposizione (4-14, 11, N.): numero progressivo della disposizione univoco nell'ambito dell'anno e della Banca Ordinante;

c) progressivo delega (15-20, 6, N.): numero progressivo di delega nell'ambito della stessa Unità di registrazione;

d) codice ambito (21-23, 3, N.): codice identificativo dell'ambito territoriale che individua il concessionario a favore del quale sono stati effettuati gli accrediti;

e) CAB dipendenza delegata (24-28, 5, N.): codice identificativo della dipendenza che ha ricevuto la delega del versante;

f) data delega (29-36, 8, N.): è la data, espressa in anno, mese e giorno, in cui l'azienda ha ricevuto la delega;

g) codice divisa operazione (37-39, 3, A.): assume il valore ITL se gli importi sono espressi in lire, assume il valore EUR se gli importi sono espressi in centesimi di euro;

h) codice fiscale 1. (40-55, 16, A.N.): codice fiscale del versante indicato nello spazio 4. In caso di codice fiscale costituito da una espressione numerica occorre allineare a sinistra gli 11 caratteri numerici che lo individuano e completare il campo con blank;

i) codice fiscale 2. (56-71, 16, A.N.): codice fiscale del versante indicato nello spazio 5. In caso di codice fiscale costituito da una espressione numerica occorre allineare a sinistra gli 11 caratteri numerici che lo individuano e completare il campo con blank;

j) codice ufficio o ente (72-74, 3, A.N.): codice dell'ufficio finanziario o dell'ente al quale va riferito il versamento;

k) sub codice (75-76, 2, A.N.) .): è il codice identificativo di uffici giudiziari, A.S.L., I.N.P.S., I.N.A.I.L.;

l) codice territoriale (77-80, 4, A.N.): è il codice del comune di ubicazione degli uffici giudiziari, forze di polizia, polizia municipale, etc;

m) causale (81-82, 2, A.N.): codice della causale del versamento;

n) estremi dell'atto o del documento(83-101, 19, A.N.): estremi dell'atto a cui si riferisce il versamento; contiene le seguenti informazioni:
- anno (4 caratteri numerici): anno dell'atto/documento;
- numero (15 caratteri alfanumerici): numero dell'atto/documento;

o) tabella tributi (102-301, 200, A.N.): possono essere utilizzate fino a n° 8 "ricorrenze" ossia 8 elementi uno per ogni tributo previsto dalla delega di cui la prima è obbligatoria, le altre se non utilizzate assumono valore "0"; ciascun elemento contiene le seguenti informazioni:
- tributo (4 A.N.): è il codice del tributo per il quale è stato effettuato il pagamento;
- importo (15 N.): è l'importo pagato per il tributo indicato, espresso in lire o in euro;
- codice destinatario (4 A.N.): assume il valore del campo 14 cod.destinatario secondo le indicazioni riportate nell'allegato 5 del presente decreto; vale spazio in tutti gli altri casi;
- flag errore tributo (1 N.): vale '0' o '1';
- flag errore codice destinatario (1 N.): vale '0' o '1';

p) modalità di pagamento (302-302, 1, A.N.): vale 'B' per pagamento tramite assegno bancario, vale 'C' per pagamento tramite assegno circolare, vale 'P' per pagamento tramite PagoBancomat, vale 'Q' per pagamento tramite carta di credito e vale spazio in tutti gli altri casi;

q) modalità conferimento (303-303, 1, N.): vale '0' per conferimento in via ordinaria allo sportello, '1' mediante procedure telematiche, '2' mediante sportelli self-service;

r) flag errore codice ufficio o ente (304-304, 1, N.): flag che segnala l'errata indicazione del codice ufficio o ente; vale '0' se il codice ufficio o ente assume valore corretto, '1' in caso contrario;

s) flag errore sub codice (305-305, 1, N.): flag che segnala l'errata indicazione del sub codice; vale '0' se il sub codice assume valore corretto, '1' in caso contrario;

t) flag errore codice territoriale (306-306, 1, N.): flag che segnala l'errata indicazione del codice territoriale; vale '0' se il cod. territoriale assume valore corretto, '1' in caso contrario;

u) flag errore causale (307-307, 1, N.): flag che segnala l'errata indicazione della causale; vale '0' se la causale assume valore corretto, '1' in caso contrario;

v) flag errore codice fiscale 1 (308-308, 1, N.): flag che segnala l'errata indicazione del codice fiscale 1 indicato dal versante nello spazio 4; vale '0' se il codice è formalmente corretto, '1' in caso contrario;

w) flag errore codice fiscale 2 (309-309, 1, N.): flag che segnala l'errata indicazione del codice fiscale 2 indicato nello spazio 5; vale '0' se il codice è formalmente corretto, '1' in caso contrario;

x) contenzioso (310-310, 1, N.): indica il grado del contenzioso, assume i valori: 1 (Commissione tributaria provinciale), 2 (Commissione tributaria regionale), 3 (Commissione tributaria centrale), 4 (Corte d'appello), 5 (Corte di cassazione), 6 (Conciliazione giudiziale), vale zero in tutti gli altri casi;

y) flag errore contenzioso (311-311, 1, N.): flag che segnala l'errata indicazione del contenzioso indicato dal versante; vale '0' se il contenzioso è formalmente corretto, '1' in caso contrario;

z) filler (312-350, 39, A.N.): vale zero;

4) Record-riscossione "anagrafico di persona fisica" 1.

Contiene i dati anagrafici della persona fisica i cui dati sono riportati nello spazio 4 della delega di pagamento:

a) tipo record (1-3, 3, A.N.): vale SC5;

b) numero disposizione (4-14, 11, N.): numero progressivo univoco nell'ambito dell'anno e della Banca Ordinante;

c) progressivo di delega (15-20, 6, N.): progressivo della delega di pagamento;

d) codice ambito (21-23, 3, N.): codice identificativo dell'ambito territoriale che individua il concessionario a favore del quale sono stati effettuati gli accrediti;

e) cognome del soggetto indicato sulla delega (24-47, 24, A.N.);

f) nome del soggetto indicato sulla delega (48-67, 20, A.N.);

g) sesso (68-68, 1, A.N.): sesso del soggetto indicato sulla delega;

h) data di nascita (69-76, 8, N.): data di nascita del soggetto indicato sulla delega, espressa in anno, mese e giorno;

i) flag errore data di nascita (77-77, 1, N.): flag che segnala l'errata indicazione della data di nascita; vale '0' se assume valore corretto, '1' in caso contrario;

j) comune di nascita (78-102, 25, A.N.): comune o stato estero di nascita del soggetto indicato sulla delega;

k) provincia di nascita (103-104, 2, A.N.): sigla della provincia in cui ha sede il comune di nascita del soggetto indicato sulla delega. In caso di Stato estero la provincia di nascita viene valorizzata con "EE";

l) filler (105-350, 246, A.N.): vale zero;

5) Record-riscossione "anagrafico di persona fisica" 2.

Contiene i dati anagrafici della persona fisica i cui dati sono riportati nello spazio 5 della delega di pagamento:

a) tipo record (1-3, 3, A.N.): vale SC6;

b) numero disposizione (4-14, 11, N.): numero progressivo univoco nell'ambito dell'anno e della Banca Ordinante;

c) progressivo di delega (15-20, 6, N.): progressivo della delega di pagamento;

d) codice ambito (21-23, 3, N.): codice identificativo dell'ambito territoriale che individua il concessionario a favore del quale sono stati effettuati gli accrediti;

e) cognome del soggetto indicato sulla delega (24-47, 24, A.N.);

f) nome del soggetto indicato sulla delega (48-67, 20, A.N.);

g) sesso (68-68, 1, A.N.): sesso del soggetto indicato sulla delega;

h) data di nascita (69-76, 8, N.): data di nascita del soggetto indicato sulla delega espressa nella forma AAAAMMGG;

i) flag errore data di nascita (77-77, 1, N.): flag che segnala l'errata indicazione della data di nascita; vale '0' se assume valore corretto, '1' in caso contrario;

j) comune di nascita (78-102, 25, A.N.): comune o Stato estero di nascita del soggetto indicato sulla delega;

k) provincia di nascita (103-104, 2, A.N.): sigla automobilistica della provincia in cui ha sede il comune di nascita del soggetto indicato sulla delega, in caso di Stato estero la provincia di nascita viene valorizzata con "EE";

l) filler (105-350, 246, A.N.): vale zero;

6) Record riscossione "dati identificativi di società"

Contiene i dati identificativi della società che ha conferito la delega, i cui dati sono riportati nello spazio 4:

a) tipo record (1-3, 3, A.N.): vale SC7;

b) numero disposizione (4-14, 11, N.): numero progressivo della disposizione, univoco nell'ambito dell'anno o della Banca Ordinante;

c) progressivo di delega (15-20, 6, N.): assume il valore del record "riscossione contabile" cui il record riscossione anagrafico di riferisce;

d) codice ambito (21-23, 3, N.): codice identificativo dell'ambito territoriale che individua il concessionario a favore del quale sono stati effettuati gli accrediti;

e) ragione sociale (24-83, 60, A.N.): indica la ragione sociale della Società ;

f) sede sociale (84-108, 25, A.N.): comune del domicilio fiscale della Società o Associazione che ha conferito la delega;

g) provincia della sede sociale(109-110, 2, A.N.): sigla automobilistica della provincia in cui ha sede il comune del domicilio fiscale della Società o Associazione che ha conferito la delega;

h) filler (111-350, 240, A.N.): vale zero;

7) Record riscossione "dati identificativi di società "

Contiene i dati identificativi della società o Associazione che ha conferito la delega, i cui dati sono riportati nello spazio 5:

a) tipo record (1-3, 3, A.N.): vale SC8;

b) numero disposizione (4-14, 11, N.): numero progressivo della disposizione, univoco nell'ambito dell'anno e della Banca Ordinante;

c) progressivo di delega (15-20, 6, N.): progressivo della delega;

d) codice ambito (21-23, 3, N.): codice identificativo dell'ambito territoriale che individua il concessionario a favore del quale sono stati effettuati gli accrediti;

e) ragione sociale (24-83, 60, A.N.): indica la ragione sociale della Società o Associazione che ha conferito la delega;

f) sede sociale (84-108, 25, A.N.): Comune del domicilio fiscale della Società o Associazione che ha conferito la delega;

g) provincia della sede sociale(109-110, 2, A.N.) : sigla della provincia in cui ha sede il comune del domicilio fiscale della Società o Associazione che ha conferito la delega;

h) filler (111-350, 240, A.N.): vale zero;

8) Record accreditamento rettificativo

Contiene i dati relativi all'operazione di accreditamento a favore del concessionario competente effettuata a compensazione di un accreditamento precedente:

a) tipo record (1-3, 3, A.N.): vale SC9;

b) numero disposizione (4-14, 11, N.): numero progressivo della disposizione univoco nell'ambito dell'anno e per banca ordinante;

c) progressivo di delega (15-20, 6, N.): vale sempre zero;

d) codice ambito (21-23, 3, N.): codice identificativo dell'ambito territoriale che individua il concessionario a favore del quale sono stati effettuati gli accreditamenti;

e) banca ordinante (24-28, 5, N.): codice identificativo ABI del soggetto delegato (banca/poste s.p.a), cioè del soggetto che riceve le deleghe e dispone il pagamento degli accrediti;

f) codice CAB capofila (29-33, 5, N.): codice identificativo della Dipendenza bancaria capofila;

g) coordinate bancarie conto accredito (34-56, 23, A.N.): estremi del conto corrente bancario del concessionario sul quale è stato eseguito l'accredito. Tali coordinate hanno il seguente contenuto:
- C.I.N. (1 A.N.): codice di controllo dell'intera stringa delle coordinate, nel caso in cui non sia valorizzato viene indicato con "spazi" ;
- codice ABI banca (5 N.);
- CAB dello sportello (5 N.);
- numero conto corrente (12 A.N.): numero del conto corrente sul quale è stato effettuato l'accredito;

h) numero di operazione (57-67, 11, N.): indica il numero di operazione attribuito dalla banca ordinante all'operazione di accreditamento al concessionario;

i) data accreditamento (68-75, 8, N.): indica la data liberatoria per la Banca ordinante e coincide con la data di regolamento dell'accredito espressa nella forma AAAAMMGG;

j) codice divisa operazione (76-78, 3, A.): assume il valore ITL se gli importi sono espressi in lire, assume il valore EUR se gli importi sono espressi in centesimi di euro;

k) importo dell'accreditamento (79-93, 15, N.): indica l'importo dell'accredito effettuato dalla Banca relativo alle somme riscosse, al netto della commissione spettante, espresso in lire o in centesimi di EURO;

l) accredito di riferimento (94-148, 55, A.N.): chiave che identifica il record-accreditamento di cui il presente accredito costituisce integrazione:
- codice ambito (3 N.);

- codice ABI (5 N.);
- codice CAB capofila (5 N.);
- coordinate bancarie del conto (23 A.N.);
- numero di operazione (11 N.);
- data di accreditamento (8 N.) espressa in anno, mese e giorno;

m) filler (149-350, 202, A.N.): vale zero;

9) Record segnalazione assegno impagato

Contiene i dati identificativi relativi al modello di pagamento con segnalazione di assegno impagato:

a) tipo record (1-3, 3, A.N.): vale S93;

b) numero disposizione (4-14, 11, N.): numero progressivo della disposizione originaria cui si riferisce l'assegno impagato;

c) progressivo delega (15-20, 6, N.): numero progressivo della delega originaria cui si riferisce l'assegno impagato;

d) codice ambito (21-23, 3, N.): codice identificativo dell'ambito territoriale che individua il concessionario a favore del quale sono stati effettuati gli accreditamenti;

e) banca ordinante (24-28, 5, N.): codice identificativo ABI del soggetto delegato (banca/poste s.p.a);

f) codice CAB capofila (29-33, 5, N.): codice identificativo della Dipendenza bancaria capofila;

g) coordinate bancarie conto accredito (34-56, 23, A.N.): estremi del conto corrente bancario del concessionario sul quale è stato eseguito l'accredito. Tali coordinate hanno il seguente contenuto:
- C.I.N. (1 A.N.): codice di controllo dell'intera stringa delle coordinate, nel caso in cui non sia valorizzato viene indicato con "spazi" ;
- codice ABI banca (5 N.);
- CAB dello sportello (5 N.);
- numero conto corrente (12 A.N.): numero del conto corrente sul quale è stato effettuato l'accredito;

h) numero di operazione (57-67, 11, N.): indica il numero di operazione attribuito dalla banca ordinante all'operazione di accreditamento al concessionario;

i) data accreditamento (68-75, 8, N.): indica la data liberatoria per la Banca ordinante e coincide con la data di regolamento dell'accredito espressa nella forma AAAAMMGG;

j) codice divisa operazione (76-78, 3, A.): assume il valore ITL se gli importi sono espressi in lire, assume il valore EUR se gli importi sono espressi in centesimi di euro;

k) importo dell'accreditamento (79-93, 15, N.): indica l'importo dell'accredito effettuato dalla Banca relativo alle somme riscosse, al netto della commissione spettante, espresso in lire o in centesimi di EURO;

l) data delega (94-101, 8, N.): è la data, espressa nella forma AAAAMMGG, di conferimento della delega alla banca;

m) numero di riferimento (102-118, 17, A.N.): identificativo dell'avviso inviato dall'ufficio. E' costituito da:
- Codice ufficio (3 A.N.);
- anno (4 N.);
- progressivo (9 N.);
- check-digit (1 A.N.);

n) codice fiscale (119-134, 16, A.N.): codice fiscale del versante indicato nello spazio 4. In caso di codice fiscale costituito da una espressione numerica occorre allineare a sinistra gli 11 caratteri numerici che lo individuano e completare il campo con blank;

o) codice ufficio o ente (135-137, 3, A.N.): codice dell'ufficio finanziario o dell'ente al quale va riferito il versamento;

p) sub codice (138-139, 2, A.N.) .): è il codice identificativo di uffici giudiziari, A.S.L., I.N.P.S., I.N.A.I.L.;

q) codice territoriale (140-143, 4, A.N.): è il codice del comune di ubicazione degli uffici giudiziari, forze di polizia, polizia municipale, etc;

r) causale (144-145, 2, A.N.): codice della causale del versamento;

s) estremi dell'atto o del documento(146-164, 19, A.N.): estremi dell'atto a cui si riferisce il versamento; contiene le seguenti informazioni:
- anno (4 N.): anno dell'atto/documento;
- numero (15 A.N.): numero dell'atto/documento;

t) importo totale della delega di pagamento (165-179, 15, N.): assume il valore dell'importo complessivo indicato nella delega, espresso in lire o in centesimi di euro;

u) riferimenti anagrafici contribuente (180-259, 80, A.N.): identificativo del soggetto indicato sulla distinta. E' costituito da :
- cognome o denominazione (60 A.N.);
- nome (20 A.N.);

v) sesso (260-260, 1, A.N.): sesso del soggetto indicato sulla delega;

w) data di nascita (261-268, 8, N.): data di nascita del soggetto indicato sulla delega, espressa in anno, mese e giorno;

x) comune di nascita o sede sociale (269-293, 25, A.N.): comune o stato estero di nascita o sede sociale del soggetto indicato sulla delega;

y) provincia di nascita o sede sociale (294-295, 2, A.N.): sigla della provincia in cui ha sede il comune di nascita o la sede sociale del soggetto indicato sulla delega, in caso di Stato Estero viene valorizzato con "EE";

z) importo impagato dell'assegno (296-310, 15, N.): ammontare dell'importo che nell'assegno originario è risultato impagato;

aa) banca trassata/emittente (311-315, 5, N.): codice ABI della banca su cui è stato tratto/emesso l'assegno con cui è avvenuto il pagamento;

bb) codice CAB della dipendenza trassata/emittente (316-320, 5, N.): codice CAB della dipendenza su cui è stato tratto/emesso l'assegno impagato;

cc) numero assegno (321-330, 10, N.): numero dell'assegno tramite il quale è avvenuto il pagamento;

dd) filler (331-350, 20, A.N.): vale zero;

11) Record di inizio trasmissione banche

L'insieme delle unità di registrazione trasmesse da una banca deve essere preceduto da un record iniziale avente come riconoscimento del file il seguente contenuto informativo:

a) tipo record (1-3, 3, A.N.): vale SC1;

b) mittente (4-8, 5, N.): codice ABI della banca che invia il file;

c) banca ordinante (9-13, 5, N.): codice identificativo ABI del soggetto delegato (banca/poste s.p.a), cioè del soggetto che riceve le deleghe e dispone il pagamento degli accrediti;

d) data scadenza (14-21, 8, N.): è la data, espressa in anno, mese e giorno, relativa alle scadenza di invio: giorno 5 ovvero 10 del mese;

e) identificativo file (22-41, 20, A.N.): identificativo del file univoco nell'ambito del codice mittente; deve essere valorizzato con anno di creazione nella forma AAAA seguito da un numero progressivo nell'ambito dell'anno;

f) tipo invio (42-42, 1, A.N.): vale 'O' per invio ordinario, 'C' per invio correttivo a seguito di segnalazioni di errore da parte dell'Amministrazione Finanziaria;

g) progressivo d'invio a correzione (43-44, 2, N.): vale '01' per il primo invio effettuato a fronte di correzione di file e si incrementa per tutti i successivi invii; vale sempre '00' se tipo invio è uguale a "O";

h) identificativo del file originario (45-64, 20, A.N.) : vale spazio se 'tipo invio' è uguale a 'O'; è valorizzato con l'identificativo del file inviato originariamente, cui si riferisce l'invio a correzione;

i) data creazione "file" (65-72, 8, N.): espressa in anno, mese e giorno;

j) codice divisa operazione (73-75, 3, A.N.): assume il valore ITL se gli importi sono espressi in lire, assume il valore EUR se gli importi sono espressi in centesimi di euro;

k) ricevente (76-80, 5, N.): codice A.B.I. del Centro Applicativo CNC;

l) release (81-83, 3, A.N.): contiene l'indicazione della release procedurale della versione dei controlli, vale R02;

m) filler (84-350, 267, A.N.): vale zero;

12) Record di fine trasmissione banche

L'insieme delle unità di registrazione trasmesse da una banca deve essere seguito da un record finale avente il seguente contenuto informativo:

a) tipo record (1-3, 3, A.N.): vale S99;

b) mittente (4-8, 5, N.): deve assumere lo stesso valore del record di testa;

c) banca ordinante (9-13, 5, N.): deve assumere lo stesso valore del record di testa;

d) data di scadenza (14-21 ,8, N.): deve assumere lo stesso valore del record di testa;

e) identificativo file (22-41, 20, A.N.): deve assumere lo stesso valore del record di testa;

f) tipo invio (42-42, 1, A.N.): deve assumere lo stesso valore del record di testa;

g) progressivo d'invio a correzione (43-44, 2, N.): deve assumere lo stesso valore del record di testa;

h) identificativo del file originario (45-64, 20, A.N.): deve assumere lo stesso valore del record di testa;

i) data creazione file (65-72, 8, N.): deve assumere lo stesso valore del record di testa;

j) numero di record accreditamento trasmessi (73-78, 6, N.): totale tipi record SC2;

k) numero di record “Identificativo avviso” (79-84, 6, N): totale tipi record SC3;

l) numero di record-riscossione "contabile" trasmessi (85-90, 6, N.): totale tipi record SC4;

m) numero di records anagrafici (91-96, 6, N.): totale tipi record SC5, SC6, SC7, SC8;

n) numero di records accreditamento "rettificativo" trasmessi (97-102, 6, N.): totale tipi record SC9;

o) numero di records segnalazione assegno impagato trasmessi (103-108, 6, N.): totale tipi records S93;

p) codice divisa operazione (109-111, 3, A.N.): deve assumere lo stesso valore del record di testa;

q) ricevente (112-116, 5, N.): deve assumere lo stesso valore del record di testa;

r) totale record (117-122, 6, N.): totale dei record componenti il file;

s) filler (123-350, 228, A.N.): vale zero;

98A10980

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 dicembre 1998.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, a tasso variabile, decennali, con godimento 1° gennaio 1996, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1996, 53, recante, fra l'altro, disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti d'imposta, ed, in particolare, l'art. 1, con cui si stabilisce che:

al fine di consentire la completa estinzione dei crediti d'imposta relativi alle richieste presentate ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, è autorizzata l'assegnazione di titoli di Stato per un importo aggiuntivo, rispetto a quello previsto dalle predette disposizioni legislative, non superiore a lire 8.689 miliardi;

il godimento dei suddetti titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1996;

Visto il citato decreto-legge n. 307 del 1994, ed, in particolare:

l'art. 1, ove si prevede, tra l'altro, l'estinzione dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 (di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a lire 100 milioni) mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato;

l'art. 5, ove si prevede, tra l'altro, l'estinzione dei crediti relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989 (senza indicazione di ammontare minimo) mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed, in particolare, l'art. 3, comma 5, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia più titoli rappresentativi di prestiti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalità per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto n. 786812 del 29 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, con il quale, in applicazione dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 526 del 1995, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° gennaio 1996, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalita di cui al decreto stesso, ed, in particolare, l'art. 2, ove si prevede, tra l'altro, che i certificati di credito verranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dagli elenchi dei contribuenti trasmessi dal Ministero delle finanze arrotondando, quando necessario, al milione superiore l'importo di ciascun credito riferentesi all'anno di imposta 1987, e relativo alle richieste presentate ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 307 del 1994;

Visto il proprio decreto n. 787634 del 6 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 22 agosto 1996, con il quale è stata disposta, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, come integrato dall'art. 1 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, l'emissione di una prima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro, per l'importo di nominali L. 2.205.064.000.000 a rimborso di crediti d'imposta per complessive L. 2.205.041.715.000;

Vista la lettera in data 10 dicembre 1998 con la quale il Ministero delle finanze, in attuazione dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 526 del 1995, ha trasmesso un apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante due contribuenti, titolari di crediti per imposte dirette relativi alle richieste presentate ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, e, pertanto, concernenti il periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 15.796.623.000;

Ritenuto pertanto che occorre procedere all'emissione di una seconda tranche dei certificati di cui sopra per l'importo, debitamente arrotondato, di complessive L. 15.798.000.000, e che contro il rilascio dei suddetti titoli di Stato verrà versato all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente ai crediti d'imposta

ammessi a rimborso (L. 15.796.623.000), nonché l'importo di L. 1.377.000 pari alla differenza fra la suddetta somma e l'ammontare dei titoli emessi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all' art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, è disposta l'emissione di una seconda tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali L. 15.798.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: dieci anni;

godimento: 10 gennaio 1996;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1° gennaio 2006;

tasso d'interesse: 5,40 per cento lordo, relativamente alla prima cedola, di scadenza 1° luglio 1996; per le cedole successive, verrà determinato con le modalità di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 1996, citato nelle premesse.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, citato nelle premesse, il 1° gennaio 1999 i suddetti certificati verranno ridenominati in euro, con le modalità di cui all'art. 7 del medesimo provvedimento legislativo.

Art. 2.

È affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni concernenti l'assegnazione dei certificati agli aventi diritto, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'elenco allegato al presente decreto, e per gli importi ivi indicati.

Art. 3.

In applicazione dell'art. 41, terzo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, le frazioni inferiori a lire cinque milioni dei certificati assegnati, risultanti dall'elenco allegato al presente decreto, per un ammontare complessivo di lire 3 milioni, vengono rimborsate alla pari contestualmente all'emissione ed all'assegnazione dei certificati medesimi, con corresponsione dei dietimi d'interesse, calcolati al tasso della semestralità in corso, maturati dal 1° luglio 1998 alla data del presente decreto.

Di conseguenza, l'importo minimo dei certificati dopo le suddette operazioni di rimborso è pari a lire cinque milioni, e la consistenza complessiva della tranche emessa con il presente decreto viene ridotta a L. 15.795.000.000.

Ai sensi dell'art. 39 del ripetuto decreto legislativo n. 213 del 1998, gli importi assegnati dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato ai soggetti indicati nell'elenco allegato al presente decreto verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con gli aventi diritto.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e, fino a quando compatibili, quelle di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, e al decreto legislativo 1° novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti agli aventi diritto gli interessi relativi alle semestralità scadute.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996; in applicazione dell'art. 12, primo comma, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo, gli interessi relativi alle prime due semestralità dei certificati di credito verranno corrisposti al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al citato decreto-legge n. 556 del 1986.

Successivamente alla ridenominazione in euro dei certificati, i suddetti pagamenti verranno effettuati applicando la normativa di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 2006, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997.

Art. 7.

Presso le filiali della Banca d'Italia territorialmente competenti verranno aperti conti di deposito accentrato in titoli a nome degli enti creditizi mandatari dei creditori, indicati nell'elenco allegato al presente

decreto e per gli importi rispettivamente attribuiti. In detti depositi verranno accreditati i certificati di cui al precedente art. 1.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Art. 9.

Gli oneri per interessi derivati dal presente decreto e gravanti sull'anno finanziario 1998, valutati in L. 3.088.581.600, faranno carico al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno stesso, ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale, gravanti sull'anno finanziario 2006, faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Decreto ministeriale n. 473541 del 14 dicembre 1998

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. da rimborsare (in migliaia)	Importo certificati (in migliaia)	Arrotondamento (in migliaia)
1) CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE S.P.A. - CODICE ABI 6070			
1. Standa S.p.a. (c.f. 00739960151)	8.464.194	8.465.000	806
Totale importi per l'azienda di credito	8.464.194	8.465.000	806
2) CARISPA DI CALABRIA E LUCANIA S.P.A. - CODICE ABI 6100			
1. Cassa di risparmio di Calabria (c.f. 00112750781)	7.332.429	7.333.000	571
Totale importi per l'azienda di credito	7.332.429	7.333.000	571

Totale importo rimborsato: 15.796.623.000

Totale importo certificati: 15.798.000.000

Totale arrotondamento: 1.377.000

Numero contribuenti: 2

VARIAZIONI DA APPORTARE ALL'ELENCO ALLEGATO AL D.M. N. 473541 DEL 14 DICEMBRE 1998

Vecchia denominazione:	*Nuova denominazione:*
6100 Carispa di Calabria e Lucania S.p.a.	3067 Banca CARIME

98A10981

DECRETO 14 dicembre 1998.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, al tasso d'interesse annuo del 9,50%, quinquennali, con godimento 1° gennaio 1994, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni varie in materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 10, con cui si prevede che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relative ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato;

Visto, altresì, l'art. 11 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, come integrato dall'art. 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, con cui si dispone che:

le disposizioni di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993 si applicano altresì all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986, nonché all'estinzione dei crediti di cui al primo comma del medesimo art. 11;

il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994;

l'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 7.500 miliardi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993;

con apposito decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre 1993, sono determinate le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli;

la differenza tra il suddetto importo di lire 7.500 miliardi e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso ai sensi della succennata normativa, è destinata all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta chiusi tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, con le modalità e nei limiti indicati nell'art. 2 del citato decreto-legge n. 307 del 1994;

in caso di non integrale utilizzo dell'ammontare disponibile, la differenza è aggiunta all'importo destinato all'estinzione dei crediti di cui al comma 2-*bis* dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed, in particolare, l'art. 3, comma 5, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia più titoli rappresentativi di prestiti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalità per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto n. 101221 dell'8 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1993, con il quale si è provveduto, in applicazione dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, a fissare le caratteristiche dei titoli da emettersi ai sensi della norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento l° gennaio 1994, al tasso d'interesse annuo lordo del 9,50%;

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, con cui il Ministro delle finanze ha provveduto, a norma dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, a determinare le modalità di presentazione delle richieste e le procedure per la rilevazione dei crediti che possono essere oggetto di estinzione, stabilendo, fra l'altro, che venga trasmesso al Ministero del tesoro un esemplare degli elenchi riepilogativi — recanti l'ammontare dei crediti da estinguere — dei contribuenti aventi diritto al rimborso;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 101410 del 17 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 1993;

n. 397563 del 31 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1993;

n. 397893 del 3 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1994;

n. 398200 del 10 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1994;

n. 593368 del 20 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995;

n. 786236 del 18 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1996;

n. 786579 del 4 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 1996;

n. 787502 del 19 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1996;

n. 178801 del 16 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1997;

n. 101131 del 25 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1993;

n. 397077 del 14 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 14 febbraio 1994;

n. 397622 del 6 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1994;

n. 397733 del 6 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1994;

n. 398118 del 19 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 1994;

n. 593356 del 20 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1995,

con cui sono state disposte, in attuazione dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 16 del 1993 e dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, emissioni di certificati di credito del Tesoro, destinati all'estinzione di crediti d'imposta per complessive L. 7.458.950.688.000;

Vista la lettera in data 10 dicembre 1998 con la quale il Ministero delle finanze, ha trasmesso un apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante n. 2 contribuenti titolari di crediti d'imposta afferenti l'anno 1987, ai sensi della citata normativa, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 10.130.403.000;

Ritenuto pertanto che occorre procedere all'emissione di una decima tranche dei citati certificati di credito del Tesoro 9,50%, con godimento 1° gennaio 1994, di durata quinquennale, da destinare al rimborso dei crediti d'imposta relativi all'anno 1987, per l'importo, debitamente arrotondato, di L. 10.132.000.000, e che contro il rilascio dei suddetti titoli di Stato verrà versato all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente ai crediti d'imposta ammessi a rimborso (L. 10.130.403.000), nonché l'importo di L. 1.597.000 pari alla differenza fra la suddetta somma e l'ammontare dei titoli emessi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive e modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 2, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, è disposta l'emissione di una decima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali L. 10.132.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: cinque anni;

godimento: 1° gennaio 1994;

prezzo d'emissione: alla pari;

tasso d'interesse: 9,50% annuo lordo, pagabile posticipatamente il 1° gennaio di ogni anno;

rimborso: in unica soluzione, il 1° gennaio 1999.

Art. 2.

È affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni concernenti l'assegnazione dei certificati agli aventi diritto, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'elenco allegato al presente decreto, e per gli importi ivi indicati.

Art. 3.

In applicazione dell'art. 41, terzo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, le frazioni inferiori a lire cinque milioni dei certificati assegnati, risultanti dall'elenco allegato al presente decreto, per un ammontare complessivo di lire 2 milioni, vengono rimborsate alla pari contestualmente all'emissione ed all'assegnazione dei certificati medesimi, con corresponsione dei dietimi d'interesse, calcolati al tasso della annualità in corso, maturati dal 1° gennaio 1998 alla data del presente decreto.

Di conseguenza, l'importo minimo dei certificati dopo le suddette operazioni di rimborso è pari a lire cinque milioni, e la consistenza complessiva della tranche emessa con, il presente decreto viene ridotta a L. 10.130.000.000.

Ai sensi dell'art. 39 del ripetuto decreto legislativo n. 213 del 1998, gli importi assegnati dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato ai soggetti indicati nell'elenco allegato al presente decreto verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con gli aventi diritto.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e, fino a quando compatibili, quelle di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, e al decreto legislativo 1º novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti posticipatamente il 1º gennaio di ogni anno. All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti agli aventi diritto gli interessi relativi alle annualità scadute.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996; in applicazione dell'art. 12, primo comma, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo, gli interessi relativi alle prime tre annualità dei certificati di credito verranno corrisposti al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al citato decreto-legge n. 556 del 1986.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1º gennaio 1999, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997.

Art. 7.

Presso le filiali della Banca d'Italia territorialmente competenti verranno aperti conti di deposito accentrato in titoli a nome degli enti creditizi mandatari dei creditori, indicati nell'elenco allegato al presente decreto e per gli importi rispettivamente attribuiti. In detti depositi verranno accreditati i certificati di cui al precedente art. 1.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Art. 9.

Gli oneri per interessi derivati dal presente decreto e gravanti sull'anno finanziario 1998, valutati in L. 3.850.339.530, faranno carico al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno stesso, ed al capitolo corrispondente per l'anno successivo.

Gli oneri per il rimborso del capitale, gravanti sull'anno finanziario 1999, faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Decreto ministeriale n. 473534 del 14-12-1998

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. da rimborsare (in migliaia)	Importo certificati (in migliaia)	Arrotondamento (in migliaia)
1) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - CODICE ABI 1005			
1. Lloyd Adriatico (c.f. 00104230321)	4.531.026	4.532.000	974
Totale importi per l'azienda di credito . . .	4.531.026	4.532.000	974
2) CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE S.P.A. - CODICE ABI 6070			
1. Fininvest Italia (c.f. 05005030159)	5.599.377	5.600.000	623
Totale importi per l'azienda di credito . . .	5.599.377	5.600.000	623

Totale importo rimborsato: 10.130.403.000

Totale importo certificati: 10.132.000.000

Totale arrotondamento: 1.597.000

Numero contribuenti: 2

98A10982

DECRETO 14 dicembre 1998.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, al tasso d'interesse annuo del 9%, quinquennali, con godimento 1º gennaio 1994, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, terza tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni varie in materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 10, con cui si prevede che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relative ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, che il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 376, reiterato, da ultimo, con decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, con il quale, all'art. 10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993 è stato aggiunto, dopo il comma 2, un ulteriore comma (2-*bis*) in forza del quale è stato, fra l'altro, stabilito che:

la differenza fra l'importo di lire 4.500 miliardi e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2, dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a lire cento milioni, risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, con le modalità indicate nel medesimo comma 2-*bis*;

il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1º gennaio 1994;

con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993, sono determinate le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed, in particolare, l'art. 3, comma 5, con cui si è stabilito il limite massimo di

emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia più titoli rappresentativi di prestiti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalità per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, con cui il Ministro delle finanze ha provveduto, a norma dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, a determinare le modalità di presentazione delle richieste e le procedure per la rilevazione dei crediti che possono essere oggetto di estinzione, stabilendo, fra l'altro, che venga trasmesso al Ministero del tesoro un esemplare degli elenchi riepilogativi — recanti l'ammontare dei crediti da estinguere — dei contribuenti aventi diritto al rimborso;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 100462 del 3 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1993;

n. 101038 del 23 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1993;

n. 397519 del 22 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 1994;

n. 398859 del 14 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1995;

n. 594837 del 6 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 1995;

n. 787291 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 107 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 1996, come modificato dal decreto ministeriale n. 788312 del 6 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 1996;

n. 180723 del 29 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1998, con cui sono state disposte, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, come integrato dall'art. 1 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, emissioni di certificati di credito del tesoro, destinati all'estinzione di crediti d'imposta per complessive L. 4.487.908.991.000;

Visto il proprio decreto n. 101212 del 6 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1993, con il quale, in applicazione dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 376 del 1993, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del tesoro quinquennali, con godimento 1° gennaio 1994, al tasso d'interesse annuo lordo del 9%; la prima tranche di tali titoli è stata emessa ed assegnata con il suddetto decreto del 7 giugno 1996;

Vista la lettera in data 10 dicembre 1998 con la quale il Ministero delle finanze ha trasmesso un apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante n. 15 contribuenti creditori d'imposta ai sensi del citato decreto-legge n. 307 del 1994, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 8.014.808.000;

Ritenuto pertanto che occorre procedere all'emissione di una terza tranche dei certificati di cui sopra per l'importo, debitamente arrotondato, di complessive L. 8.023.000.000, e che contro il rilascio dei suddetti titoli di Stato verrà versato all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente ai crediti d'imposta ammessi a rimborso (L. 8.014.808.000), nonché l'importo di L. 8.192.000 pari alla differenza fra la suddetta somma e l'ammontare dei titoli emessi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all' art. 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, è disposta l'emissione di una terza tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali L. 8.023.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: cinque anni;

godimento: 1° gennaio 1994;

prezzo d'emissione: alla pari;

tasso d'interesse: 9% annuo lordo, pagabile posticipatamente il 1° gennaio di ogni anno;

rimborso: in unica soluzione, il 1° gennaio 1999.

Art. 2.

È affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni concernenti l'assegnazione dei certificati agli aventi diritto da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'elenco allegato al presente decreto, e per gli importi ivi indicati.

Art. 3.

In applicazione dell'art. 41, terzo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, le frazioni inferiori a lire cinque milioni dei certificati assegnati, risultanti dall'elenco allegato al presente decreto, per un ammontare complessivo di lire 23 milioni, vengono rimborsate alla pari contestualmente all'emissione ed all'assegnazione dei certificati medesimi, con corresponsione dei dietimi d'interesse, calcolati al tasso della annualità in corso, maturati dal 1° gennaio 1998 alla data del presente decreto.

Di conseguenza, l'importo minimo dei certificati dopo le suddette operazioni di rimborso è pari a lire cinque milioni, e la consistenza complessiva della tranche emessa con il presente decreto viene ridotta a L. 8.000.000.000.

Ai sensi dell'art. 39 del ripetuto decreto legislativo n. 213 del 1998, gli importi assegnati dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato ai soggetti indicati nell'elenco allegato al presente decreto verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con gli aventi diritto.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e, fino a quando compatibili, quelle di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 e al decreto legislativo 1° novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti posticipatamente il 1° gennaio di ogni anno. All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti agli aventi diritto gli interessi relativi alle annualità scadute.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996; in applicazione dell'art. 12, primo comma, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo, gli interessi relativi alle prime tre annualità dei certificati di credito verranno corrisposti al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al citato decreto-legge n. 556 del 1986.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 1999, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997.

Art. 7.

Presso le filiali della Banca d'Italia territorialmente competenti verranno aperti conti di deposito accentrato in titoli a nome degli enti creditizi mandatari dei creditori, indicati nell'elenco allegato al presente decreto e per gli importi rispettivamente attribuiti. In detti depositi verranno accreditati i certificati di cui al precedente articolo 1.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Art. 9.

Gli oneri per interessi derivati dal presente decreto e gravanti sull'anno finanziario 1998, valutati in L. 2.890.253.000, faranno carico al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno stesso, ed al capitolo corrispondente per l'anno successivo.

Gli oneri per il rimborso del capitale, gravanti sull'anno finanziario 1999, faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Decreto ministeriale n. 473540 del 14 dicembre 1998

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. da rimborsare (in migliaia)	Importo certificati (in migliaia)	Arrotondamento (in migliaia)
1) Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Codice ABI 1005			
1. Italtel - Società italiana telecomunicazioni S.p.a. (c.f. 00737690156)	725.797	726.000	203
Totale importi per l'azienda di credito	725.797	726.000	203
2) Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Codice ABI 1025			
1. Gestioni riunite Toscana Gomma S.p.a. (c.f. 00176870186)	315.932	316.000	68
2. AZ (c.f. 00432620797)	170.117	171.000	883
3. Finabr S.r.l. (c.f. 00875060188)	376.664	377.000	336
4. Talco Val Chisone S.p.a. (c.f. 05930470017)	155.407	156.000	593
Totale importi per l'azienda di credito	1.018.120	1.020.000	1.880
3) Banca commerciale italiana - Codice ABI 2002			
1. I.L.I.I.C. - Istituto ligure industriali e commerciali (c.f. 00422720581)	267.818	268.000	182
2. Nuova edificatrice S.p.a. (c.f. 01109790012)	698.034	699.000	966
Totale importi per l'azienda di credito	965.852	967.000	1.148
4) Banca Briantea - Codice ABI 3056			
1. Banca Briantea S.p.a. (c.f. 00330720137)	470.681	471.000	319
Totale importi per l'azienda di credito	470.681	471.000	319
5) Deutsche Bank - Codice ABI 3104			
1. Delna S.p.a. (c.f. 00341940138)	309.543	310.000	457
Totale importi per l'azienda di credito	309.543	310.000	457
6) Banca San Paolo (Brescia) - Codice ABI 3376			
1. Impresa Ghio S.p.a. (c.f. 01139780173)	690.219	691.000	781
Totale importi per l'azienda di credito	690.219	691.000	781
7) Banca Popolare di Verona S.c.r.l. - Codice ABI 5188			
1. Glaxo Finanziaria S.p.a. (c.f. 00592010276)	1.097.351	1.098.000	649
Totale importi per l'azienda di credito	1.097.351	1.098.000	649
8) Banca popolare di Todi - Codice ABI 5352			
1. Banca popolare di Todi - Soc. coop a r.l. (c.f. 00151900545)	221.275	222.000	725
Totale importi per l'azienda di credito	221.275	222.000	725

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. da rimborsare (in migliaia)	Importo certificati (in migliaia)	Arrotondamento (in migliaia)
9) BANCA POPOLARE DI INTRA - CODICE ABI 5548			
1. Banca popolare di Intra società cooperativa a r.l. (c.f. 00118720036)	1.491.106	1.492.000	894
Totale importi per l'azienda di credito . . .	1.491.106	1.492.000	894
10) CARISPA DI LIVORNO S.P.A. - CODICE ABI 6015			
1. Cassa di risparmio di Livorno S.p.a. (c.f. 01055040495)	440.672	441.000	328
Totale importi per l'azienda di credito . . .	440.672	441.000	328
11) ICCREA S.P.A. - IST. CENT. B.C.C. - CODICE ABI 8000			
1. Cassa rurale ed artigiana di Fornacette S.c.r.l. (c.f. 00179660501)	584.192	585.000	808
Totale importi per l'azienda di credito . . .	584.192	585.000	808

Totale importo rimborsato: 8.014.808.000
Totale importo certificati: 8.023.000.000
Totale arrotondamento: 8.192.000
Numero contribuenti: 15

VARIAZIONI DA APPORTARE ALL'ELENCO ALLEGATO AL D.M. N. 471821 DEL 30 APRILE 1998

Vecchia denominazione:	*Nuova denominazione:*
3056 Banca Briantea	5584 Banca popolare di Milano
5188 Banca popolare di Verona S.c.r.l.	5188 Banca popolare di Verona - B.S.G. e S.P.

98A10983

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 novembre 1998.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Clomicalm».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE E DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 22 luglio 1993, (CEE) n. 2309/93, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;

Vista la decisione della Commissione europea n. C. (98) 806 del 2 aprile 1998 ed i relativi allegati, notificati alla Repubblica italiana il 3 aprile 1998, recante l'autorizzazione dell'immissione in commercio del medicinale veterinario «Clomicalm» della ditta Novartis Tiergesundheit GmbH Industries Industriestrasse 30-34-D-65760 Eschborn - Germania, rilasciata secondo la procedura europea centralizzata;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Ritenuto necessario attribuire al medicinale veterinario di cui trattasi un numero nazionale di identificazione;

Decreta:

Art. 1.

Al medicinale veterinario Clomicalm (cloridrato di clomipramina), già inserito nel registro comunitario dei medicinali con in numeri:

EU/2/98/007/001, 30 compresse da 5 mg;
EU/2/98/007/002, 30 compresse da 20 mg;
EU/2/98/007/003, 30 compresse da 80 mg,

viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

A.I.C. n. 102627015, 30 compresse da 5 mg;
A.I.C. n. 102627027, 30 compresse da 20 mg;
A.I.C. n. 102627039, 30 compresse da 80 mg.

Art. 2.

Nell'allegato al presente decreto è riportata la decisione della Commissione europea relativa al medicinale «Clomicalm» unitamente agli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 novembre 1998

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1° aprile 1998
recante autorizzazione all'immissione in comercio
di un medicinale per uso veterinario

"CLOMICALM – Cloridrato di clomipramina"

Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali[1] , in particolare l'articolo 32, paragrafi 1 e 2,

vista la domanda presentata da Novartis Tiergesundheit GmbH, il 4 novembre 1996, in virtù dell'articolo 4 del regolamento succitato, per il medicinale: "CLOMICALM - Cloridrato di clomipramina",

visto il parere dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, formulato dal comitato per i medicinali veterinari, il 12 novembre 1997;

considerando che il medicinale "CLOMICALM - Cloridrato di clomipramina" è conforme alle prescrizioni delle direttive del Consiglio 81/851/CEE[2] e 81/852/CEE[3], modificate da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE[4];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente dei medicinali per uso veterinario;

---

[1] GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.
[2] GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1.
[3] GU L 317 del 6.11.1981, pag. 16.
[4] GU L 214 del 24.8.1993, pag. 31

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si rilascia al medicinale: "CLOMICALM - Cloridrato di clomipramina", le cui caratteristiche sono riassunte nell'allegato I della presente decisione, l'autorizzazione di immissione in commercio prevista dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2309/93.
Il medicinale viene inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/2/98/007/001	CLOMICALM - Cloridrato di clomipramina - 5 mg - compresse - 30 compresse contenute in flaconi di PEad (polietilene di alta densità) imballati in confezioni individuali - Somministrazione orale
EU/2/98/007/002	CLOMICALM - Cloridrato di clomipramina - 20 mg - compresse - 30 compresse contenute in flaconi di PEad (polietilene di alta densità) imballati in confezioni individuali - Somministrazione orale
EU/2/98/007/003	CLOMICALM - Cloridrato di clomipramina - 80 mg - compresse - 30 compresse contenute in flaconi di PEad (polietilene di alta densità) imballati in confezioni individuali - Somministrazione orale

Articolo 2

L'autorizzazione di immissione in commercio relativa al medicinale di cui all'articolo 1 è subordinata al rispetto del complesso delle condizioni, segnatamente di fabbricazione e/o di importazione, di controllo e di distribuzione, di cui all'allegato II.

Articolo 3

L'etichettatura e il foglietto illustrativo del medicinale di cui all'articolo 1, devono essere conformi alle indicazioni dell'allegato III.

Articolo 4

L'autorizzazione ha una validità di cinque anni dalla data di notificazione della presente decisione ed è rinnovabile alle condizioni previste dall'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2309/93.

Articolo 5

Novartis Tiergesundheit GmbH, 30-34 Industriestrasse, 65760 Eschborn, Deutschland è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1998

Per la Commissione

Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO I

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Clomicalm

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Ciascuna compressa di Clomicalm contiene:

2.1 Principio(i) attivo(i)

Clomicalm 5 mg	Clomipramina cloridrato	5.00 mg
Clomicalm 20 mg	Clomipramina cloridrato	20.00 mg
Clomicalm 80 mg	Clomipramina cloridrato	80.00 mg

2.2 Eccipiente(i) la cui conoscenza è essenziale per la corretta somministrazione del prodotto

Nessuno

3. FORMA FARMACEUTICA

Compresse

4. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

Breve presentazione del principio attivo

Clomicalm contiene clomipramina cloridrato. La clomipramina possiede un ampio spettro d'attività inibendo la ricaptazione neuronale sia della serotonina (5-HT) che della noradrenalina. Quindi possiede sia le proprietà di un inibitore della ricaptazione della serotonina che di un antidepressivo triciclico.

Proprietà farmacodinamiche

I principi attivi *in vivo* sono la clomipramina e il suo maggiore metabolita, la desmetilclomipramina. Sia la clomipramina che la desmetilclomipramina contribuiscono a determinare gli effetti di Clomicalm: la clomipramina è un potente e selettivo inibitore della ricaptazione della 5-HT, mentre la desmetilclomipramina è un potente e selettivo inibitore della ricaptazione della noradrenalina. La clomipramina agisce principalmente potenziando gli effetti della 5-HT e della noradrenalina a livello cerebrale, inibendo la loro ricaptazione neuronale. Inoltre, la clomipramina possiede effetti anticolinergici, antagonizzando i recettori colinergici muscarinici.

Proprietà farmacocinetiche

La clomipramina è ben assorbita (> 80 %) a livello gastrointestinale nei cani quando somministrata oralmente, ma la biodisponibilità sistemica della clomipramina e della desmetilclomipramina è del 22-26 % a seguito di un un intenso effetto di primo passaggio epatico. I livelli di picco plasmatico della clomipramina e della desmetilclomipramina vengono rapidamente raggiunti (approssimativamente in 1.5 - 2.5 ore). Le concentrazioni plasmatiche massime (Cmax) dopo somministrazione orale di singole dosi di 2 mg/kg di clomipramina cloridrato sono risultate pari a : 240 nmol/l di clomipramina e 48 nmol/l di desmetilclomipramina. Somministrazioni ripetute di Clomicalm determinano un moderato incremento delle concentrazioni plasmatiche, l'indice di accumulo dopo somministrazione orale, due volte al giorno, è stato pari a 1,2 per la clomipramina e 1,6 per la desmetilclomipramina, con il raggiungimento dello stato di equilibrio entro 3 giorni. Allo stato di equilibrio, il rapporto tra le concentrazioni plasmatiche di clomipramina e desmetilclomipramina è risultato approssimativamente 3:1. La somministrazione di Clomicalm con il cibo determina un moderato innalzamento dei valori AUC plasmatici per la clomipramina (25 %) e della desmetilclomipramina (8 %) se confrontati con quelli ottenibili dopo somministrazione a cani digiuni. La clomipramina si lega in modo significativo alle proteine plasmatiche (>97 %) nella specie canina. La clomipramina ed i suoi metaboliti si distribuiscono rapidamente nei topi, conigli e ratti raggiungono alte concentrazioni a livello di organi e tessuti (compresi polmoni, cuore e cervello) mentre rimangono basse le concentrazioni nel sangue. Nei cani, il volume di distribuzione(Vd) è pari a 3.8 l/Kg.
La principale via di biotrasformazione della clomipramina è la demetilazione in desmetilclomipramina. Vengono anche prodotti metaboliti polari supplementari. L'eliminazione, quale tempo di dimezzamento (t½), dopo somministrazione endovenosa della clomipramina cloridrato nei cani è risultata pari a 6.4 ore per la clomipramina e 3.6 ore per la desmetilclomipramina. La principale via di escrezione è quella biliare (>80%) seguita, per la quota rimanente, da quella renale.

5. PARTICOLARI DI NATURA CLINICA

5.1 Specie di destinazione

Cane

5.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando la specie di destinazione

Quale supporto al trattamento dei disordini da separazione che si manifestano sotto forma di atteggiamenti distruttivi, inappropriate eliminazioni (defecazione, urinazione) e solo in associazione a tecniche di modificazione comportamentale.

5.3 Controindicazioni

Ipersensibilità nota alla clomipramina ed antidepressivi triciclici correlati. Cani maschi riproduttori.

5.4 Effetti indesiderati (frequenza e gravità)

Clomicalm può causare sporadiche manifestazioni di vomito, modificazioni dell'appetito o letargia. Il vomito può essere controllato con la contemporanea somministrazione di una piccola quantità di cibo.

5.5 Speciali precauzioni d'impiego

Nei cani affetti da disfunzioni cardiovascolari o epilessia viene raccomandato di somministrare Clomicalm con cautela e solo dopo una valutazione del rapporto rischio/beneficio. A seguito delle sue potenziali proprietà anticolinergiche, Clomicalm deve essere somministrato con cautela nei cani con glaucoma ad angolo chiuso, ridotta motilità gastrointestinale o ritensione urinaria. Il trattamento con Clomicalm deve essere effettuato sotto controllo veterinario

5.6 Utilizzazione durante la gravidanza e l'allattamento

La sicurezza di Clomicalm non è stata valutata nelle cagne durante la gestazione e l'allattamento. Sono stati osservati effetti embriotossici della clomipramina negli studi effettuati con gli animali da laboratorio.

5.7 Interazioni con altri medicinali veterinari ed altri tipi d'interazione

Le raccomandazioni sulle interazioni tra Clomicalm ed altri farmaci sono state dedotte da studi effettuati su altre specie, diverse da quella canina. Clomicalm può potenziare gli effetti del farmaco antiaritmico quinidina, di agenti anticolinergici (es. atropina), di altri farmaci attivi sul SNC (es. barbiturici, benzodiazepine, anestetici generali, neurolettici), simpaticomimetici (es. adrenalina) e derivati cumarinici. Si raccomanda di non somministrare Clomicalm in associazione o entro 2 settimane dalla sospensione del trattamento con farmaci inibitori della monoaminossidasi.
Le somministrazione contemporanea di cimetidina può portare ad un incremento dei livelli plasmatici della clomipramina. I livelli plasmatici di alcuni farmaci anti-epilettici, quali fenitoina e carbamazepina, possono venire innalzati dalla contemporanea somministrazione di Clomicalm.

5.8 Posologia e modalità di somministrazione

Somministrare per via orale 1-2 mg/kg di Clomicalm due volte al giorno, per una dose totale giornaliera pari a 2 - 4 mg/kg, secondo la seguente tabella

	per somministrazione		
Peso corporeo (kg)	Clomicalm 5 mg	Clomicalm 20 mg	Clomicalm 80 mg
1,25 - 2,5	½ compressa		
>2,5 - 5	1 compressa		
>5 - 10		½ compressa	
>10 - 20		1 compressa	
>20 - 40			½ compressa
>40 - 80			1 compressa

Clomicalm può essere somministrato da solo o insieme al cibo.

Nelle prove cliniche effettuate, un trattamento di 2-3 mesi con Clomicalm associato a tecniche di modificazione comportamentale, si è dimostrato sufficiente nel controllare i distrurbi da separazione. Alcuni casi possono richiedere trattamenti più prolungati. Nei casi in cui non si evidenzi alcun miglioramento dopo 2 mesi, il trattamento con Clomicalm deve essere sospeso.

5.9 Sovradosaggio (sintomi, procedure di emergenza, antidoti)

Con sovradosaggi pari a 20 mg/kg di Clomicalm (5 volte la massima dose terapeutica), bradicardia ed aritmie (blocco del nodo atrio-ventricolare ed extrasistoli) sono stati osservati approssimativamente dopo 12 ore dalla somministrazione. Sovradosaggi con 40 mg/kg (20 volte la dose raccomandata) di Clomicalm hanno comportato nel cane la comparsa di falsa cifosi, tremori, eritema della cute addominale, torpore. Dosi più elevate (500 mg/kg e.v. pari a 250 volte la dose raccomandata) provocano emesi, defecazione, lacrimazione, tremori e inattività. Dosi ancora più alte (725 mg/kg) hanno provocato, in aggiunta, convulsioni e morte.

5.10 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

L'efficacia e la sicurezza di Clomicalm non sono state valutate nei cani con peso inferiore a 1,25 kg o con un'età inferiore ai sei mesi.

5.11 Tempo di sospensione

Non applicabile

5.12 Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Ingestioni accidentali da parte dei bambini devono essere considerate come gravi. Non esiste uno specifico antidoto. In caso di ingestione accidentale, consultare immediatamente un Medico e mostrare l'etichetta del prodotto. Sovradosaggi nell'uomo possono essere causa di manifestazioni anticolinergiche con interessamneto del sistema nervoso centrale e di quello cardiovascolare. Le persone con ipersensibilità nota alla clomipramina, devono somministrare il prodotto con cautela.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Incompatibilità (principali)

Nessuna nota

6.2 Periodo di validità, anche dopo la ricostituzione del prodotto e dopo la prima apertura del recipiente che lo contiene

24 mesi

6.3 Speciali precauzioni per la conservazione

Conservare a temperature inferiori a 30 ° C. Conservare il prodotto nel contenitore originale.

6.4 Natura e contenuto della confezione

Contenitori in HDPE (polietilene ad alta densità) muniti di coperchio a vite in plastica con chiusura di sicurezza a prova di bambino e disco sigillante. Ciascun recipiente contiene 30 compresse, un gel di silice deumidificante ed un tappo di cotone idrofilo.

6.5 Se necessarie, precauzioni particolari da prendere per l'eliminazione del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivati da tale medicinale

I contenitori vuoti o non utilizzati di prodotto devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali vigenti in materia di smaltimento rifiuti

7. NOME ED INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA IMMISSIONE IN COMMERCIO

Novartis Tiergesundheit GmbH
Industriestrasse 30-34
D-65760 Eschborn
Germania

8. NUMERO(I) DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

ALLEGATO II

TITOLARI DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE RESPONSABILI DELL'IMPORTAZIONE E DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

A. TITOLARI DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE

Produttori responsabili dell'importazione e del rilascio dei lotti di fabbricazione nello Spazio economico europeo:

Richter Pharma C. Richter GmbH. & CoKG
Feldgasse 19
A-4600 Wels
Österreich

Novartis (Hellas) S.A.C.I
Anthoussas Ave.
Anthoussas - Attikis
GR - 15344 Athens
Greece

Novartis Farmacéutica S.A.
Ronda Santa Maria 160
E-08210 Parpera del Valles
España

Nomeco A/S
Borgmester Christiansens Gade 40
DK-1790 København V
Danmark

Novartis Agribusiness Ireland Limited
Industrial Park
IRL - Waterford
Ireland

TAMRO AB
Box 49
S-401 20 Göteborg
Sverige

Novartis Finland Oy
Metsänneidonkuja 10
FIN-02130 Espoo
Suomi

Novartis Animal Health S.p.A.
Strada Statale 233 km 20,5
I - 21040 Origgio (VA)
Italia

NOVARTIS AGRO Benelux B.V.
Animal Health Sector
Stepvelden 10
NL - Roosendaal
Nederland

Usine de Huningue
26, rue de la Chapelle
F-68332 Huningue Cedex
France

Novartis Agro Lda.
Rua do Custió 3136
4465 Leça do Balio
Portugal

Novartis Animal Health (UK) Limited
Whittlesford
GB - Cambridge CB2 4QT
United Kingdom

Denominaione della società e indirizzo del sito di fabbricazione

Novartis Pharma AG
Pharma Chemical Operations
Schweizerhalle/Klypeck/Stein
Postfach
CH-4002 Basel
Switzerland

Autorizzazione alla produzione rilasciata il 3 aprile 1996 dal ministero dell'Economia e della Sanità del cantone Basel-Landschaft, Switzerland

Novartis Grimsby
Pyewipe
DN31 2SR Grimsby
United Kingdom

Autorizzazione alla produzione rilasciata il 20 dicembre 1995 dalla Medicines Control Agency, UK

Novartis Canada Ltd.
205 Boul, Bouchard
CDN-Dorval
H9S 1B1 Quebec
Canada

Autorizzazione alla produzione rilasciata il 31 ottobre 1995 dall'Health Protection Branch, Canada

B. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE

Medicinale veterinario soggetto a prescrizione.

C. DIVIETO DI VENDITA, FORNITURA E/O UTILIZZAZIONE

n/a

D. INDICAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI RESIDUI (LMR) CHE POSSONO ESSERE ACCETTATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2377/90 DEL CONSIGLIO

n/a

ALLEGATO III

ETICHETTATURA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

A. ETICHETTATURA

INFORMAZIONI DA APPORRE SULL'IMBALLAGGIO ESTERNO O IN SUA ASSENZA SUL CONDIZIONAMENTO PRIMARIO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Clomicalm 5 mg, Clomipramina cloridrato

2: INDICAZIONE DEL (DEI) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I)

Clomicalm 5 mg: Clomipramina cloridrato 5.00mg

3. FORMA FARMACEUTICA

Compresse

4. CONFEZIONI

30 compresse per flacone

5. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cane

6. INDICAZIONE(I)

Quale supporto al trattamento dei disordini da separazione in associazione a tecniche di modificazione comportamentale.

7. MODALITÀ E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Somministrazione orale. Per i dettagli leggere il foglietto illustrativo interno.

8. TEMPO DI SOSPENSIONE

Non applicabile

9. SE NECESSARIO(E), ALTRA(E) AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Clomicalm dovrebbe essere usato sotto controllo veterinario

10. DATA DI SCADENZA

(mese/anno)

11. CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE PARTICOLARI

Conservare a temperature inferiori a 30 ° C. Conservare il prodotto nel contenitore originale.

12. SE NECESSARIE, PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER L'ELIMINAZIONE DEL MEDICINALE NON UTILIZZATO E DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE

I contenitori vuoti o non utilizzati di prodotto devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali vigenti in materia di smaltimento rifiuti

13. LA SCRITTA "SOLO PER USO VETERINARIO"

Solo per uso veterinario

14. LA SCRITTA "CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI"

Conservare fuori dalla portata dei bambini

15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Novartis Tiergesundheit GmbH
Industriestrasse 30-34
D-65760 Eschborn
Deutschland

Richter Pharma C. Richter GmbH. & CoKG
Feldgasse 19
A-4600 Wels
Österreich

Novartis (Hellas) S.A.C.I
Anthoussas Ave.
Anthoussas - Attikis
GR - 15344 Athens
Greece

Novartis Farmacéutica S.A.
Ronda Santa Maria 160
E-08210 Parpera del Valles
España

Nomeco A/S
Borgmester Christiansens Gade 40
DK-1790 København V
Danmark

Novartis Agribusiness Ireland Limited
Industrial Park
IRL - Waterford
Ireland

TAMRO AB
Box 49
S-401 20 Göteborg
Sverige

Novartis Finland Oy
Metsänneidonkuja 10
FIN-02130 Espoo
Suomi

Novartis Animal Health S.p.A.
Strada Statale 233 km 20,5
I - 21040 Origgio (VA)
Italia

NOVARTIS AGRO Benelux B.V.
Animal Health Sector
Stepvelden 10
NL - Roosendaal
Nederland

Usine de Huningue
26, rue de la Chapelle
F-68332 Huningue Cedex
France

Novartis Agro Lda.
Rua do Custió 3136
4465 Leça do Balio
Portugal

Novartis Animal Health (UK) Limited
Whittlesford
GB - Cambridge CB2 4QT
United Kingdom

16. NUMERO(I) DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI

17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

18. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE

Medicinale veterinario soggetto a prescrizione

INFORMAZIONI DA APPORRE SULL'IMBALLAGGIO ESTERNO O IN SUA ASSENZA SUL CONDIZIONAMENTO PRIMARIO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Clomicalm 20 mg, Clomipramina cloridrato

2. INDICAZIONE DEL (DEI) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I)

Clomicalm 20 mg: Clomipramina cloridrato 20.00mg

3. FORMA FARMACEUTICA

Compresse

4. CONFEZIONI

30 compresse per flacone

5. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cane

6. INDICAZIONE(I)

Quale supporto al trattamento dei disordini da separazione in associazione a tecniche di modificazione comportamentale.

7. MODALITÀ E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Somministrazione orale. Per i dettagli leggere il foglietto illustrativo interno.

8. TEMPO DI SOSPENSIONE

Non applicabile

9. SE NECESSARIO(E), ALTRA(E) AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Clomicalm dovrebbe essere usato sotto controllo veterinario

10. DATA DI SCADENZA

(mese/anno)

11. CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE PARTICOLARI

Conservare a temperature inferiori a 30 ° C. Conservare il prodotto nel contenitore originale.

12. SE NECESSARIE, PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER L'ELIMINAZIONE DEL MEDICINALE NON UTILIZZATO E DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE

I contenitori vuoti o non utilizzati di prodotto devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali vigenti in materia di smaltimento rifiuti

13. LA SCRITTA "SOLO PER USO VETERINARIO"

Solo per uso veterinario

14. LA SCRITTA "CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI"

Conservare fuori dalla portata dei bambini

15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Novartis Tiergesundheit GmbH
Industriestrasse 30-34
D-65760 Eschborn
Deutschland

Richter Pharma C. Richter GmbH. & CoKG
Feldgasse 19
A-4600 Wels
Österreich

Novartis (Hellas) S.A.C.I
Anthoussas Ave.
Anthoussas - Attikis
GR - 15344 Athens
Greece

Novartis Farmacéutica S.A.
Ronda Santa Maria 160
E-08210 Parpera del Valles
España

Nomeco A/S
Borgmester Christiansens Gade 40
DK-1790 København V
Danmark

Novartis Agribusiness Ireland Limited
Industrial Park
IRL - Waterford
Ireland

TAMRO AB
Box 49
S-401 20 Göteborg
Sverige

Novartis Finland Oy
Metsänneidonkuja 10
FIN-02130 Espoo
Suomi

Novartis Animal Health S.p.A.
Strada Statale 233 km 20,5
I - 21040 Origgio (VA)
Italia

NOVARTIS AGRO Benelux B.V.
Animal Health Sector
Stepvelden 10
NL - Roosendaal
Nederland

Usine de Huningue
26, rue de la Chapelle
F-68332 Huningue Cedex
France

Novartis Agro Lda.
Rua do Custió 3136
4465 Leça do Balio
Portugal

Novartis Animal Health (UK) Limited
Whittlesford
GB - Cambridge CB2 4QT
United Kingdom

16. NUMERO(I) DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI

17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

18. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE

Medicinale veterinario soggetto a prescrizione

INFORMAZIONI DA APPORRE SULL'IMBALLAGGIO ESTERNO O IN SUA ASSENZA SUL CONDIZIONAMENTO PRIMARIO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Clomicalm 80 mg, Clomipramina cloridrato

2. INDICAZIONE DEL (DEI) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I)

Clomicalm 80 mg: Clomipramina cloridrato 80.00mg

3. FORMA FARMACEUTICA

Compresse

4. CONFEZIONI

30 compresse per flacone

5. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cane

6. INDICAZIONE(I)

Quale supporto al trattamento dei disordini da separazione in associazione a tecniche di modificazione comportamentale.

7. MODALITÀ E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Somministrazione orale. Per i dettagli leggere il foglietto illustrativo interno.

8. TEMPO DI SOSPENSIONE

Non applicabile

9. SE NECESSARIO(E), ALTRA(E) AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Clomicalm dovrebbe essere usato sotto controllo veterinario

10. DATA DI SCADENZA

(mese/anno)

11. CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE PARTICOLARI

Conservare a temperature inferiori a 30 ° C. Conservare il prodotto nel contenitore originale.

12. SE NECESSARIE, PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER L'ELIMINAZIONE DEL MEDICINALE NON UTILIZZATO E DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE

I contenitori vuoti o non utilizzati di prodotto devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali vigenti in materia di smaltimento rifiuti

13. LA SCRITTA "SOLO PER USO VETERINARIO"

Solo per uso veterinario

14. LA SCRITTA "CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI"

Conservare fuori dalla portata dei bambini

15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Novartis Tiergesundheit GmbH
Industriestrasse 30-34
D-65760 Eschborn
Deutschland

Richter Pharma C. Richter GmbH. & CoKG
Feldgasse 19
A-4600 Wels
Österreich

Novartis (Hellas) S.A.C.I
Anthoussas Ave.
Anthoussas - Attikis
GR - 15344 Athens.
Greece

Novartis Farmacéutica S.A.
Ronda Santa Maria 160
E-08210 Parpera del Valles
España

Nomeco A/S
Borgmester Christiansens Gade 40
DK-1790 København V
Danmark

Novartis Agribusiness Ireland Limited
Industrial Park
IRL - Waterford
Ireland

TAMRO AB
Box 49
S-401 20 Göteborg
Sverige

Novartis Finland Oy
Metsänneidonkuja 10
FIN-02130 Espoo
Suomi

Novartis Animal Health S.p.A.
Strada Statale 233 km 20,5
I - 21040 Origgio (VA)
Italia

NOVARTIS AGRO Benelux B.V.
Animal Health Sector
Stepvelden 10
NL - Roosendaal
Nederland

Usine de Huningue
26, rue de la Chapelle
F-68332 Huningue Cedex
France

Novartis Agro Lda.
Rua do Custió 3136
4465 Leça do Balio
Portugal

Novartis Animal Health (UK) Limited
Whittlesford
GB - Cambridge CB2 4QT
United Kingdom

16. NUMERO(I) DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI

17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

18. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE

Medicinale veterinario soggetto a prescrizione

B. FOGLIO ILLUSTRATIVO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Clomicalm 5 mg, Clomipramina cloridrato

2. INDICAZIONE DEL (DEI) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I)

Clomicalm 5 mg: Clomipramina cloridrato 5.00mg

3. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIFFERENTE

Novartis Tiergesundheit GmbH
Industriestrasse 30-34
D-65760 Eschborn
Deutschland

Richter Pharma C. Richter GmbH. & CoKG
Feldgasse 19
A-4600 Wels
Österreich

Novartis (Hellas) S.A.C.I
Anthoussas Ave.
Anthoussas - Attikis
GR - 15344 Athens
Greece

Novartis Farmacéutica S.A.
Ronda Santa Maria 160
E-08210 Parpera del Valles
España

Nomeco A/S
Borgmester Christiansens Gade 40
DK-1790 København V
Danmark

Novartis Agribusiness Ireland Limited
Industrial Park
IRL - Waterford
Ireland

TAMRO AB
Box 49
S-401 20 Göteborg
Sverige

Novartis Finland Oy
Metsänneidonkuja 10
FIN-02130 Espoo
Suomi

Novartis Animal Health S.p.A.
Strada Statale 233 km 20,5
I - 21040 Origgio (VA)
Italia

NOVARTIS AGRO Benelux B.V.
Animal Health Sector
Stepvelden 10
NL - Roosendaal
Nederland

Usine de Huningue
26, rue de la Chapelle
F-68332 Huningue Cedex
France

Novartis Agro Lda.
Rua do Custió 3136
4465 Leça do Balio
Portugal

Novartis Animal Health (UK) Limited
Whittlesford
GB - Cambridge CB2 4QT
United Kingdom

4. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cane

5. INDICAZIONE(I)

Quale supporto al trattamento dei disordini da separazione che si manifestano sotto forma di atteggiamenti distruttivi, inappropriate eliminazioni (defecazione, urinazione) e solo in associazione a tecniche di modificazione comportamentale.

6. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE

Somministrare per via orale 1-2 mg/kg di CLOMICALM due volte al giorno, per una dose totale giornaliera pari a 2 - 4 mg/kg, secondo la seguente tabella :

Peso corporeo (kg)	Clomicalm 5 mg
1,25 - 2,5	½ compressa
>2,5 - 5	1 compressa

7. MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Clomicalm può essere somministrato da solo o insieme al cibo.

8. INDICAZIONI PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Nelle prove cliniche effettuate, un trattamento di 2-3 mesi con Clomicalm in associazione a tecniche di modificazione comportementale, si è dimostrato sufficiente nel controllare i distrurbi da separazione. Alcuni casi possono richiedere trattamenti più prolungati. Nei casi in cui non si evidenzi alcun miglioramento dopo 2 mesi, il trattamento con Clomicalm deve essere sospeso.

9. CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità nota alla clomipramina ed antidepressivi triciclici correlati. Cani maschi riproduttori

10. EFFETTI INDESIDERATI

Clomicalm può causare sporadiche manifestazioni di vomito, modificazioni dell'appetito o letargia. Il vomito può essere controllato dalla contemporanea somministrazione di una piccola quantità di cibo.

11. TEMPO DI SOSPENSIONE

Non applicabile

12. EVENTUALI CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare a temperature inferiori a 30 ° C. Conservare il prodotto non utilizzato nel contenitore originale.

13. SE NECESSARIO, ALTRA(E) AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

13.1 Speciali precauzioni d'impiego

Cani :
Nei cani affetti da disfunzioni cardiovascolari o epilessia viene raccomandato di somministrare Clomicalm con cautela e solo dopo una valutazione del rapporto rischio/beneficio. A seguito delle sue potenziali proprietà anticolinergiche, Clomicalm deve essere somministrato con cautela nei cani con glaucoma ad angolo chiuso, ridotta motilità gastrointestinale o ritensione urinaria. Il trattamento con Clomicalm deve essere effettuato sotto controllo veterinario. L'efficacia e la sicurezza di clomicalm non sono state valutate nei cani con peso inferiore a 1.25 kg o con un'età inferiore ai sei mesi.

Per le persone che somministrinio il prodotto :
Ingestioni accidentali da parte dei bambini devono essere considerate come gravi. Non esiste uno specifico antidoto. In caso di ingestione accidentale, consultare immediatamente un Medico e mostrare l'etichetta del prodotto.
Sovradosaggi nell'uomo possono essere causa di manifestazioni anticolinergiche con interessamneto del sistema nervoso centrale e di quello cardiovascolare. Le persone con ipersensibilità nota alla clomipramina, devono somministrare il prodotto con cautela.

13.2 Utilizzazione durante la gravidanza e l' allattamento

La sicurezza di Clomicalm non è stata valutata nelle cagne durante la gestazione e l'allattamento. Negli studi effettuati con clomipramina sono stati osservati effetti embriotossici negli animali da laboratorio.

13.3 Interazioni con altri medicinali :

Le raccomandazioni sulle interazioni tra Clomicalm ed altri farmaci sono state dedotte da studi effettuati su altre specie, diverse da quella canina. Clomicalm può potenziare gli effetti del farmaco antiaritmico quinidina, di agenti anticolinergici (es. atropina), di altri farmaci attivi sul SNC (es. barbiturici, benzodiazepine, anestetici generali, neurolepticí), simpaticomimetici (es. adrenalina) e derivati cumarinici. Si raccomanda di non somministrare Clomicalm in associazione o entro 2 settimane dalla sospensione del trattamento con farmaci inibitori della monoaminossidasi.
La somministrazione contemporanea di cimetidina può portare ad un incremento dei livelli plasmatici della clomipramina. I livelli plasmatici di alcuni farmaci anti-epilettici, quali fenitoina e carbamazepina, possono venire innalzati dalla contemporanea somministrazione di Clomicalm.

13.4 Sovradosaggio :

Con sovradosaggi pari a 20 mg/kg di Clomicalm (5 volte la massima dose terapeutica), bradicardia ed aritmie (blocco del nodo atrio-ventricolare ed extrasistoli) sono stati osservati approssimativamente dopo 12 ore dalla somministrazione. Sovradosaggi con 40 mg/kg (20 volte la dose raccomandata) di Clomicalm hanno comportato nel cane la comparsa di falsa cifosi, tremori, eritema della cute addominale, torpore. Dosi più elevate (500 mg/kg e.v. pari a 250 volte la dose raccomandata) provocano emesi, defecazione, lacrimazione, tremori e inattività. Dosi ancora più alte (725 mg/kg) hanno provocato, in aggiunta, convulsioni e morte.

14. SE NECESSARIO, PRECAUZIONI PARTICOLARI PER L'ELIMINAZIONE DEL MEDICINALE NON UTILIZZATO E DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE

I contenitori vuoti o non utilizzati di prodotto devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali vigenti in materia di smaltimento rifiuti.

15. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

16. ALTRE INFORMAZIONI

Solamente per uso veterinario. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni sul prodotto, si prega di contattare il rappresentate locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Belgique/België
NOVARTIS AGRO Benelux B.V.
Animal Health Sector
Stepvelden 10
NL - Roosendaal
0032-(0)2.4632390

Danmark
NOVARTIS Agri A/S
Sector Animal Health
Lyngbyvej 172
DK - 2100 Copenhagen
Tel.: 39 16 84 00

Deutschland
Novartis Tiergesundheit GmbH
Industriestrasse 30-34
D-65760 Eschborn
Tel.: +6196/95 56-0

Ελλάδα
Novartis (Hellas) S.A.C.I
Anthoussas Ave.
Anthoussas - Attikis
GR - 15344 Athens
Tel.: (01) 66 67 146

España
NOVARTIS Sanidad Animal, S.L.
Carrer de la Marina, 206
E - 08013 Barcelona
Tel.: +34 3 3064 716

France
NOVARTIS Santé Animale SA
14 Boulevard Richelieu
F - 92845 Rueil Malmaison
Tel.: 01 55 47 87 47

Ireland
Novartis Agribusiness Ireland Limited
Industrial Park
IRL - Waterford
Tel.: 051 377201

Italia
Novartis Animal Health S.p.A.
Strada Statale 233 km 20,5
I - 21040 Origgio (VA)
Tel.: 02-96542524

Luxembourg
NOVARTIS AGRO Benelux B.V.
Animal Health Sector
Stepvelden 10
NL - Roosendaal
Tel.: 0031- (0) 165.547804(5)

Nederland
NOVARTIS AGRO Benelux B.V.
Animal Health Sector
Stepvelden 10
NL - Roosendaal
Tel.: 0031- (0) 165.547804(5)

Österreich
NOVARTIS Animal Health GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl
Tel.: 0043-5338-200663

Portugal
Novartis AGRO, Lda
Av. 5 de Outubro, 48
P - 1050 Lisboa
Telf.: (351-1) 353 68 61

Suomi
NOVARTIS Finland OY
Animal Health Sector
Metsänneidonkuja 10
FIN - 02130 Espoo
Puh. (09) 6133 2211

Sverige
NOVARTIS Sverige AB
Veterinärmedicin
Kungsporten 4A
S - 427 50 Billdal
Tel.: 031-93 95 47

United Kingdom
Novartis Animal Health (UK) Limited
Whittlesford
GB - Cambridge CB2 4QT
Tel.: 01223 833634

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Clomicalm 20 mg, Clomipramina cloridrato

2. INDICAZIONE DEL (DEI) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I)

Clomicalm 20 mg: Clomipramina cloridrato 20.00mg

3. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIFFERENTE

Novartis Tiergesundheit GmbH
Industriestrasse 30-34
D-65760 Eschborn
Deutschland

Richter Pharma C. Richter GmbH. & CoKG
Feldgasse 19
A-4600 Wels
Österreich

Novartis (Hellas) S.A.C.I
Anthoussas Ave.
Anthoussas - Attikis
GR - 15344 Athens
Greece

Novartis Farmacéutica S.A.
Ronda Santa Maria 160
E-08210 Parpera del Valles
España

Nomeco A/S
Borgmester Christiansens Gade 40
DK-1790 København V
Danmark

Novartis Agribusiness Ireland Limited
Industrial Park
IRL - Waterford
Ireland

TAMRO AB
Box 49
S-401 20 Göteborg
Sverige

Novartis Finland Oy
Metsänneidonkuja 10
FIN-02130 Espoo
Suomi

Novartis Animal Health S.p.A.
Strada Statale 233 km 20,5
I - 21040 Origgio (VA)
Italia

NOVARTIS AGRO Benelux B.V.
Animal Health Sector
Stepvelden 10
NL - Roosendaal
Nederland

Usine de Huningue
26, rue de la Chapelle
F-68332 Huningue Cedex
France

Novartis Agro Lda.
Rua do Custió 3136
4465 Leça do Balio
Portugal

Novartis Animal Health (UK) Limited
Whittlesford
GB - Cambridge CB2 4QT
United Kingdom

4. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cane

5. INDICAZIONE(I)

Quale supporto al trattamento dei disordini da separazione che si manifestano sotto forma di atteggiamenti distruttivi, inappropriate eliminazioni (defecazione, urinazione) e solo in associazione a tecniche di modificazione comportamentale.

6. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE

Somministrare per via orale 1-2 mg/kg di CLOMICALM due volte al giorno, per una dose totale giornaliera pari a 2 - 4 mg/kg, secondo la seguente tabella :

Peso corporeo (kg)	Clomicalm 20 mg
>5 - 10	½ compressa
>10 - 20	1 compressa

7. MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Clomicalm può essere somministrato da solo o insieme al cibo.

8. INDICAZIONI PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Nelle prove cliniche effettuate, un trattamento di 2-3 mesi con Clomicalm in associazione a tecniche di modificazione comportementale, si è dimostrato sufficiente nel controllare i distrurbi da separazione. Alcuni casi possono richiedere trattamenti più prolungati. Nei casi in cui non si evidenzi alcun miglioramento dopo 2 mesi, il trattamento con Clomicalm deve essere sospeso.

9. CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità nota alla clomipramina ed antidepressivi triciclici correlati. Cani maschi riproduttori

10. EFFETTI INDESIDERATI

Clomicalm può causare sporadiche manifestazioni di vomito, modificazioni dell'appetito o letargia. Il vomito può essere controllato dalla contemporanea somministrazione di una piccola quantità di cibo.

11. TEMPO DI SOSPENSIONE

Non applicabile

12. EVENTUALI CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare a temperature inferiori a 30 ° C. Conservare il prodotto non utilizzato nel contenitore originale.

13. SE NECESSARIO, ALTRA(E) AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

13.1 Speciali precauzioni d'impiego

Cani :
Nei cani affetti da disfunzioni cardiovascolari o epilessia viene raccomandato di somministrare Clomicalm con cautela e solo dopo una valutazione del rapporto rischio/beneficio. A seguito delle sue potenziali proprietà anticolinergiche, Clomicalm deve essere somministrato con cautela nei cani con glaucoma ad angolo chiuso, ridotta motilità gastrointestinale o ritensione urinaria. Il trattamento con Clomicalm deve essere effettuato sotto controllo veterinario. L'efficacia e la sicurezza di Clomicalm non sono state valutate nei cani con peso inferiore a 1.25 kg o con un'età inferiore ai sei mesi.

Per le persone che somministrinio il prodotto :
Ingestioni accidentali da parte dei bambini devono essere considerate come gravi. Non esiste uno specifico antidoto. In caso di ingestione accidentale, consultare immediatamente un Medico e mostrare l'etichetta del prodotto.
Sovradosaggi nell'uomo possono essere causa di manifestazioni anticolinergiche con interessamneto del sistema nervoso centrale e di quello cardiovascolare. Le persone con ipersensibilità nota alla clomipramina, devono somministrare il prodotto con cautela.

13.2 Utilizzazione durante la gravidanza e l' allattamento

La sicurezza di Clomicalm non è stata valutata nelle cagne durante la gestazione e l'allattamento. Negli studi effettuati con clomipramina sono stati osservati effetti embriotossici negli animali da laboratorio.

13.3 Interazioni con altri medicinali :

Le raccomandazioni sulle interazioni tra Clomicalm ed altri farmaci sono state dedotte da studi effettuati su altre specie, diverse da quella canina. Clomicalm può potenziare gli effetti del farmaco antiaritmico quinidina, di agenti anticolinergici (es. atropina), di altri farmaci attivi sul SNC (es. barbiturici, benzodiazepine, anestetici generali, neuroleptici), simpaticomimetici (es. adrenalina) e derivati cumarinici. Si raccomanda di non somministrare Clomicalm in associazione o entro 2 settimane dalla sospensione del trattamento con farmaci inibitori della monoaminossidasi.
La somministrazione contemporanea di cimetidina può portare ad un incremento dei livelli plasmatici della clomipramina. I livelli plasmatici di alcuni farmaci anti-epilettici, quali fenitoina e carbamazepina, possono venire innalzati dalla contemporanea somministrazione di Clomicalm.

13.4 Sovradosaggio :

Con sovradosaggi pari a 20 mg/kg di Clomicalm (5 volte la massima dose terapeutica), bradicardia ed aritmie (blocco del nodo atrio-ventricolare ed extrasistoli) sono stati osservati approssimativamente dopo 12 ore dalla somministrazione. Sovradosaggi con 40 mg/kg (20 volte la dose raccomandata) di Clomicalm hanno comportato nel cane la comparsa di falsa cifosi, tremori, eritema della cute addominale, torpore. Dosi più elevate (500 mg/kg e.v. pari a 250 volte la dose raccomandata) provocano emesi, defecazione, lacrimazione, tremori e inattività. Dosi ancora più alte (725 mg/kg) hanno provocato, in aggiunta, convulsioni e morte.

14. SE NECESSARIO, PRECAUZIONI PARTICOLARI PER L'ELIMINAZIONE DEL MEDICINALE NON UTILIZZATO E DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE

I contenitori vuoti o non utilizzati di prodotto devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali vigenti in materia di smaltimento rifiuti.

15. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

16. ALTRE INFORMAZIONI

Solamente per uso veterinario. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni sul prodotto, si prega di contattare il rappresentate locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Belgique/België
NOVARTIS AGRO Benelux B.V.
Animal Health Sector
Stepvelden 10
NL - Roosendaal
0032-(0)2.4632390

Danmark
NOVARTIS Agri A/S
Sector Animal Health
Lyngbyvej 172
DK - 2100 Copenhagen
Tel.: 39 16 84 00

Deutschland
Novartis Tiergesundheit GmbH
Industriestrasse 30-34
D-65760 Eschborn
Tel.: +6196/95 56-0

Ελλάδα
Novartis (Hellas) S.A.C.I
Anthoussas Ave.
Anthoussas - Attikis
GR - 15344 Athens
Tel.: (01) 66 67 146

España
NOVARTIS Sanidad Animal, S.L.
Carrer de la Marina, 206
E - 08013 Barcelona
Tel.: +34 3 3064 716

France
NOVARTIS Santé Animale SA
14 Boulevard Richelieu
F - 92845 Rueil Malmaison
Tel.: 01 55 47 87 47

Ireland
Novartis Agribusiness Ireland Limited
Industrial Park
IRL - Waterford
Tel.: 051 377201

Italia
Novartis Animal Health S.p.A.
Strada Statale 233 km 20,5
I - 21040 Origgio (VA)
Tel.: 02-96542524

Luxembourg
NOVARTIS AGRO Benelux B.V.
Animal Health Sector
Stepvelden 10
NL - Roosendaal
Tel.: 0031- (0) 165.547804(5)

Nederland
NOVARTIS AGRO Benelux B.V.
Animal Health Sector
Stepvelden 10
NL - Roosendaal
Tel.: 0031- (0) 165.547804(5)

Österreich
NOVARTIS Animal Health GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl
Tel.: 0043-5338-200663

Portugal
Novartis AGRO, Lda
Av. 5 de Outubro, 48
P - 1050 Lisboa
Telf.: (351-1) 353 68 61

Suomi
NOVARTIS Finland OY
Animal Health Sector
Metsänneidonkuja 10
FIN - 02130 Espoo
Puh. (09) 6133 2211

Sverige
NOVARTIS Sverige AB
Veterinärmedicin
Kungsporten 4A
S - 427 50 Billdal
Tel.: 031-93 95 47

United Kingdom
Novartis Animal Health (UK) Limited
Whittlesford
GB - Cambridge CB2 4QT
Tel.: 01223 833634

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Clomicalm 80 mg, Clomipramina cloridrato

2. INDICAZIONE DEL (DEI) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I)

Clomicalm 80 mg: Clomipramina cloridrato 80.00mg

3. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIFFERENTE

Novartis Tiergesundheit GmbH
Industriestrasse 30-34
D-65760 Eschborn
Deutschland

Richter Pharma C. Richter GmbH. & CoKG
Feldgasse 19
A-4600 Wels
Österreich

Novartis (Hellas) S.A.C.I
Anthoussas Ave.
Anthoussas - Attikis
GR - 15344 Athens
Greece

Novartis Farmacéutica S.A.
Ronda Santa Maria 160
E-08210 Parpera del Valles
España

Nomeco A/S
Borgmester Christiansens Gade 40
DK-1790 København V
Danmark

Novartis Agribusiness Ireland Limited
Industrial Park
IRL - Waterford
Ireland

TAMRO AB
Box 49
S-401 20 Göteborg
Sverige

Novartis Finland Oy
Metsänneidonkuja 10
FIN-02130 Espoo
Suomi

Novartis Animal Health S.p.A.
Strada Statale 233 km 20,5
I - 21040 Origgio (VA)
Italia

NOVARTIS AGRO Benelux B.V.
Animal Health Sector
Stepvelden 10
NL - Roosendaal
Nederland

Usine de Huningue
26, rue de la Chapelle
F-68332 Huningue Cedex
France

Novartis Agro Lda.
Rua do Custió 3136
4465 Leça do Balio
Portugal

Novartis Animal Health (UK) Limited
Whittlesford
GB - Cambridge CB2 4QT
United Kingdom

4. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cane

5. INDICAZIONE(I)

Quale supporto al trattamento dei disordini da separazione che si manifestano sotto forma di atteggiamenti distruttivi, inappropriate eliminazioni (defecazione, urinazione) e solo in associazione a tecniche di modificazione comportamentale.

6. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE

Somministrare per via orale 1-2 mg/kg di CLOMICALM due volte al giorno, per una dose totale giornaliera pari a 2 - 4 mg/kg, secondo la seguente tabella :

Peso corporeo (kg)	Clomicalm 80 mg
>20 - 40	½ compressa
>40 - 80	1 compressa

7. MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Clomicalm può essere somministrato da solo o insieme al cibo.

8. INDICAZIONI PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Nelle prove cliniche effettuate, un trattamento di 2-3 mesi con Clomicalm in associazione a tecniche di modificazione comportementale, si è dimostrato sufficiente nel controllare i distrurbi da separazione. Alcuni casi possono richiedere trattamenti più prolungati. Nei casi in cui non si evidenzi alcun miglioramento dopo 2 mesi, il trattamento con Clomicalm deve essere sospeso.

9. CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità nota alla clomipramina ed antidepressivi triciclici correlati. Cani maschi riproduttori

10. EFFETTI INDESIDERATI

Clomicalm può causare sporadiche manifestazioni di vomito, modificazioni dell'appetito o letargia. Il vomito può essere controllato dalla contemporanea somministrazione di una piccola quantità di cibo.

11. TEMPO DI SOSPENSIONE

Non applicabile

12. EVENTUALI CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare a temperature inferiori a 30 ° C. Conservare il prodotto non utilizzato nel contenitore originale.

13. SE NECESSARIO, ALTRA(E) AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

13.1 Speciali precauzioni d'impiego

Cani :
Nei cani affetti da disfunzioni cardiovascolari o epilessia viene raccomandato di somministrare Clomicalm con cautela e solo dopo una valutazione del rapporto rischio/beneficio. A seguito delle sue potenziali proprietà anticolinergiche, Clomicalm deve essere somministrato con cautela nei cani con glaucoma ad angolo chiuso, ridotta motilità gastrointestinale o ritensione urinaria. Il trattamento con Clomicalm deve essere effettuato sotto controllo veterinario. L'efficacia e la sicurezza di clomicalm non sono state valutate nei cani con peso inferiore a 1.25 kg o con un'età inferiore ai sei mesi.

Per le persone che somministrinio il prodotto :
Ingestioni accidentali da parte dei bambini devono essere considerate come gravi. Non esiste uno specifico antidoto. In caso di ingestione accidentale, consultare immediatamente un Medico e mostrare l'etichetta del prodotto.
Sovradosaggi nell'uomo possono essere causa di manifestazioni anticolinergiche con interessamneto del sistema nervoso centrale e di quello cardiovascolare. Le persone con ipersensibilità nota alla clomipramina, devono somministrare il prodotto con cautela.

13.2 Utilizzazione durante la gravidanza e l' allattamento

La sicurezza di Clomicalm non è stata valutata nelle cagne durante la gestazione e l'allattamento. Negli studi effettuati con clomipramina sono stati osservati effetti embriotossici negli animali da laboratorio.

13.3 Interazioni con altri medicinali :

Le raccomandazioni sulle interazioni tra Clomicalm ed altri farmaci sono state dedotte da studi effettuati su altre specie, diverse da quella canina. Clomicalm può potenziare gli effetti del farmaco antiaritmico quinidina, di agenti anticolinergici (es. atropina), di altri farmaci attivi sul SNC (es. barbiturici, benzodiazepine, anestetici generali, neurolettici), simpaticomimetici (es. adrenalina) e derivati cumarinici. Si raccomanda di non somministrare Clomicalm in associazione o entro 2 settimane dalla sospensione del trattamento con farmaci inibitori della monoaminossidasi.
La somministrazione contemporanea di cimetidina può portare ad un incremento dei livelli plasmatici della clomipramina. I livelli plasmatici di alcuni farmaci anti-epilettici, quali fenitoina e carbamazepina, possono venire innalzati dalla contemporanea somministrazione di Clomicalm.

13.4 Sovradosaggio :

Con sovradosaggi pari a 20 mg/kg di Clomicalm (5 volte la massima dose terapeutica), bradicardia ed aritmie (blocco del nodo atrio-ventricolare ed extrasistoli) sono stati osservati approssimativamente dopo 12 ore dalla somministrazione. Sovradosaggi con 40 mg/kg (20 volte la dose raccomandata) di Clomicalm hanno comportato nel cane la comparsa di falsa cifosi, tremori, eritema della cute addominale, torpore. Dosi più elevate (500 mg/kg e.v. pari a 250 volte la dose raccomandata) provocano emesi, defecazione, lacrimazione, tremori e inattività. Dosi ancora più alte (725 mg/kg) hanno provocato, in aggiunta, convulsioni e morte.

14. SE NECESSARIO, PRECAUZIONI PARTICOLARI PER L'ELIMINAZIONE DEL MEDICINALE NON UTILIZZATO E DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE

I contenitori vuoti o non utilizzati di prodotto devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali vigenti in materia di smaltimento rifiuti.

15. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

16. ALTRE INFORMAZIONI

Solamente per uso veterinario. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni sul prodotto, si prega di contattare il rappresentate locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Belgique/België
NOVARTIS AGRO Benelux B.V.
Animal Health Sector
Stepvelden 10
NL - Roosendaal
0032-(0)2.4632390

Danmark
NOVARTIS Agri A/S
Sector Animal Health
Lyngbyvej 172
DK - 2100 Copenhagen
Tel.: 39 16 84 00

Deutschland
Novartis Tiergesundheit GmbH
Industriestrasse 30-34
D-65760 Eschborn
Tel.: +6196/95 56-0

Ελλάδα
Novartis (Hellas) S.A.C.I
Anthoussas Ave.
Anthoussas - Attikis
GR - 15344 Athens
Tel.: (01) 66 67 146

España
NOVARTIS Sanidad Animal, S.L.
Carrer de la Marina, 206
E - 08013 Barcelona
Tel.: +34 3 3064 716

France
NOVARTIS Santé Animale SA
14 Boulevard Richelieu
F - 92845 Rueil Malmaison
Tel.: 01 55 47 87 47

Ireland
Novartis Agribusiness Ireland Limited
Industrial Park
IRL - Waterford
Tel.: 051 377201

Italia
Novartis Animal Health S.p.A.
Strada Statale 233 km 20,5
I - 21040 Origgio (VA)
Tel.: 02-96542524

Luxembourg
NOVARTIS AGRO Benelux B.V.
Animal Health Sector
Stepvelden 10
NL - Roosendaal
Tel.: 0031- (0) 165.547804(5)

Nederland
NOVARTIS AGRO Benelux B.V.
Animal Health Sector
Stepvelden 10
NL - Roosendaal
Tel.: 0031- (0) 165.547804(5)

Österreich
NOVARTIS Animal Health GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl
Tel.: 0043-5338-200663

Portugal
Novartis AGRO, Lda
Av. 5 de Outubro, 48
P - 1050 Lisboa
Telf.: (351-1) 353 68 61

Suomi
NOVARTIS Finland OY
Animal Health Sector
Metsänneidonkuja 10
FIN - 02130 Espoo
Puh. (09) 6133 2211

Sverige
NOVARTIS Sverige AB
Veterinärmedicin
Kungsporten 4A
S - 427 50 Billdal
Tel.: 031-93 95 47

United Kingdom
Novartis Animal Health (UK) Limited
Whittlesford
GB - Cambridge CB2 4QT
Tel.: 01223 833634

98A9696

DECRETO 3 novembre 1998.

Definizione dell'allegato VI della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la direttiva del Consiglio 91/414/CEE del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Considerato che, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 18 giugno 1996, è stata annullata la direttiva del Consiglio 94/43/CE del 27 luglio 1994, che definiva l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE;

Vista la direttiva del Consiglio 97/57/CE del 22 settembre 1997, che definisce l'allegato VI della citata direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194:

Ritenuto di dover procedere all'adeguamento alle nuove disposizioni comunitarie dell'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1998

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO

PRINCIPI UNIFORMI PER LA VALUTAZIONE E L'AUTORIZZAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

A. INTRODUZIONE

1. I principi esposti nel presente allegato mirano a far sì che le valutazioni e le decisioni relative all'autorizzazione di prodotti fitosanitari, a condizione che si tratti di preparati chimici, si traducano nell'applicazione dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e), per assicurare un elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente.

2. Nella valutazione delle domande e nella concessione delle autorizzazioni si deve:
   a) 1) accertare che il dossier presentato sia conforme ai requisiti di cui all'allegato III, al più tardi nel momento in cui viene ultimata la valutazione in base alla quale verrà presa la decisione, salvo restando, se del caso, le disposizioni dell'art. 5, comma 2, lettera a) e dell'articolo 13, commi 1, lettera b) e 3;
   2) accertare che i dati presentati siano accettabili per quanto riguarda la portata, la qualità, la coerenza e l'affidabilità e sufficienti a permettere un'accurata valutazione del dossier;
   3) valutare, ove appropriato, le giustificazioni presentate dal richiedente per la mancata comunicazione di certi dati;
   b) tener conto dei dati di cui all'allegato II, riguardanti la sostanza attiva contenuta nel prodotto fitosanitario, che sono stati presentati allo scopo di ottenere l'iscrizione di detta sostanza nell'allegato I, nonché dei risultati della valutazione di queste informazioni, salve restando, se del caso, le disposizioni dell'articolo 5, commi 2, lettera b) e 3, nonchè dell'art. 13, commi 1, lettera a) e 3;
   c) prendere in considerazione gli altri dati tecnici o scientifici pertinenti di cui si può ragionevolmente disporre e relativi alla qualità o ai potenziali effetti dannosi del prodotto fitosanitario, dei suoi componenti o dei suoi residui.

3. Laddove, nei principi specifici di valutazione, si faccia riferimento ai dati dell'allegato II, si devono intendere i dati di cui al punto 2 b) di cui sopra.

4. Laddove i dati e le informazioni forniti siano sufficienti a completare la valutazione per uno degli usi proposti, si dovranno esaminare le domande e prendere le decisioni circa l'uso proposto.

   Tenendo conto delle giustificazioni presentate e con il beneficio di qualsiasi ulteriore spiegazione, devono essere rifiutate le domande presentate laddove i dati presentino lacune tali che non sia possibile ultimare la valutazione e prendere una decisione affidabile per almeno uno degli usi proposti.

5. Durante il processo di valutazione e di decisione, è opportuna la cooperazione con i richiedenti allo scopo di risolvere eventuali questioni relative al dossier o di identificare tempestivamente ulteriori studi eventualmente necessari ad una corretta valutazione del dossier stesso, o di correggere le previste condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario, o di modificarne la natura o la composizione ai fini del pieno rispetto dei requisiti del presente decreto.

   Si deve pervenire ad una decisione motivata di norma entro e non oltre 12 mesi a partire dal momento in cui è disponibile un dossier completo dal punto di vista tecnico. Quest'ultimo è un dossier che soddisfa tutti i requisiti di cui all'allegato III.

6. Il processo di valutazione e di decisione implica giudizi espressi dalle autorità competenti che devono essere basati su principi scientifici, preferibilmente riconosciuti sul piano internazionale

(ad esempio dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante) ed essere formulati previa consultazione degli esperti.

B. VALUTAZIONE

1. Principi generali

1. La valutazione, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche, concerne le informazioni di cui alla lettera A, sezione 2, e in particolare:

   a) stima delle prestazioni del prodotto fitosanitario in termini di efficacia e fitotossicità per ciascun uso per cui viene richiesta l'autorizzazione e
   b) identificazione degli eventuali pericoli per l'uomo, gli animali o l'ambiente e valutazione dell'entità ed espressione di un giudizio.

2. Nella valutazione delle domande presentate ai sensi dell'articolo 5, si tiene conto, tra l'altro, di tutte le condizioni normali d'impiego del prodotto fitosanitario e delle conseguenze del suo uso, assicurando che le valutazioni eseguite tengano conto delle condizioni pratiche d'uso proposte. Ciò deve includere in particolare le finalità d'impiego, la dose, le modalità, la frequenza e i tempi delle applicazioni, la natura e la composizione del preparato. Tutte le volte che ciò è possibile, si deve tenere conto anche dei principi della lotta integrata.

3. Nella valutazione delle domande presentate si tiene conto delle condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali, ivi comprese quelle climatiche, nelle rispettive zone d'applicazione.

4. Nell'interpretazione dei risultati delle valutazioni si prendono in considerazione eventuali elementi di incertezza nelle informazioni ottenute durante la valutazione stessa, onde ridurre al minimo le probabilità di mancata individuazione o di sottovalutazione dell'importanza di effetti dannosi. Il processo decisionale identifica punti di decisione critici o elementi dei dati che, se incerti, possono portare ad un errore nella classificazione del rischio.
   La prima valutazione effettuata è basata sui migliori dati o stime disponibili che riflettono le condizioni reali d'uso del prodotto fitosanitario.
   Ad essa deve seguire una nuova valutazione che tenga conto di potenziali incertezze nei dati critici e di una serie di probabili condizioni di impiego, basata sul principio della "peggiore delle ipotesi", per identificare eventuali rilevanti differenze rispetto alla valutazione iniziale.

5. Qualora specifici principi enunciati nella sezione 2 prevedano l'uso di modelli di calcolo nella valutazione di un prodotto fitosanitario, questi modelli devono:
   - consentire di valutare al meglio tutti i processi pertinenti, tenendo conto di parametri e ipotesi realistici;
   - essere sottoposti ad un'analisi secondo quanto previsto dalla lettera B, punto 1.4;
   - essere convalidati da misure eseguite in circostanze adeguate;
   - essere adeguati alle condizioni osservate nella zona di applicazione.

6. Qualora fra i principi specifici siano menzionati metaboliti e prodotti di degradazione o di reazione, devono essere presi in considerazione soltanto i prodotti pertinenti per il criterio proposto.

2. PRINCIPI SPECIFICI

Ai fini della valutazione dei dati e delle informazioni presentati a sostegno delle domande, si applicano, fatti salvi i principi generali di cui alla sezione 1, i seguenti principi.

2.1. EFFICACIA

2.1.1 Quando l'uso proposto riguarda la lotta o la protezione contro un organismo, deve essere valutata la possibilità che questo organismo possa essere dannoso nelle condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali, ivi comprese quelle climatiche, nella zona d'applicazione proposta.

2.1.2. Quando l'uso proposto è diverso dalla lotta o dalla protezione contro un organismo, si deve valutare se possano verificarsi danni, perdite o disturbi significativi, nelle condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali, ivi comprese quelle climatiche, nella zona d'applicazione proposta qualora il prodotto fitosanitario non venga usato.

2.1.3. Devono essere valutati i dati di efficacia relativi al prodotto fitosanitario forniti nell'allegato III, tenendo conto del grado di controllo esercitato o dell'ampiezza dell'effetto desiderato, nonché delle relative condizioni sperimentali, quali:

a) la scelta della specie o varietà colturale;
b) le condizioni agricole e ambientali, ivi comprese quelle climatiche;
c) la presenza e la densità degli organismi dannosi;
d) lo stadio di sviluppo della coltura e dell'organismo;
f) la quantità di prodotto fitosanitario usata;
g) se richiesto sull'etichetta, la quantità di coadiuvante aggiunto;
h) la frequenza e i tempi delle applicazioni;
i) il tipo di apparecchiatura per l'applicazione.

2.1.4. Devono essere valutate le prestazioni del prodotto fitosanitario in una gamma di condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali, ivi comprese quelle climatiche, che si possono verificare nella zona d'applicazione proposta, e in particolare:

1) il livello, l'uniformità e la continuità dell'effetto desiderato in funzione della dose, paragonati ad uno o più prodotti di riferimento adeguati e ad un testimone non trattato;

2) se del caso, l'impatto sulla resa o la riduzione di perdita nel magazzinaggio in termini di quantità e/o qualità, paragonati ad uno o più prodotti di riferimento adeguati e ad un testimone non trattato.

Quando non esista alcun prodotto di riferimento adeguato, si devono valutare le prestazioni del prodotto fitosanitario per determinare se esso dia qualche vantaggio consistente e definito nelle condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali, ivi comprese quelle climatiche, nella zona d'applicazione proposta.

2.1.5. Quando l'etichetta proposta include prescrizioni per l'uso del prodotto fitosanitario in associazione con altri prodotti fitosanitari e/o con coadiuvanti in forma di miscela

estemporanea, si eseguono le valutazioni di cui ai punti 2.1.1-2.1.4 in base alle informazioni fornite su detta miscela estemporanea.

Quando l'etichetta proposta include raccomandazioni per l'uso del prodotto fitosanitario in associazione con altri prodotti fitosanitari e/o con coadiuvanti in forma di miscela estemporanea, deve essere valutata l'opportunità di tale associazione e delle sue condizioni d'uso.

2.2. ASSENZA DI EFFETTI INACCETTABILI SUI VEGETALI O SUI PRODOTTI VEGETALI

2.2.1. Deve essere valutata l'entità degli effetti dannosi sulle colture trattate con il prodotto fitosanitario nelle condizioni d'uso proposte, facendo un confronto, se del caso, con uno o più prodotti di riferimento adeguati, se esistono, e/o con un testimone non trattato:

a) Questa valutazione prende in considerazione quanto segue:

1) i dati di efficacia forniti nell'allegato III;
2) altre informazioni relative al prodotto fitosanitario, come la natura del preparato, il tasso di applicazione, il metodo di applicazione, il numero e i tempi delle applicazioni;
3) tutte le informazioni relative alla sostanza attiva fornite nell'allegato II, incluso il meccanismo d'azione, la tensione di vapore, la volatilità e la solubilità in acqua.

b) Questa valutazione include:

1) la natura, la frequenza, il livello e la durata degli effetti fitotossici osservati e le condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali, ivi comprese quelle climatiche, che influiscono su di essi;
2) le differenze tra le principali varietà colturali per quanto riguarda la loro sensibilità agli effetti fitotossici;
3) la parte delle colture o dei prodotti vegetali trattati sulle quali si osservano gli effetti fitotossici;
4) i danni alla resa delle colture o dei prodotti vegetali trattati, in termini di quantità e/o qualità;
5) i danni ai vegetali trattati e ai prodotti vegetali da usarsi per scopi di riproduzione, come vitalità, germinazione, crescita, radicazione e attecchimento;
6) laddove si tratti di prodotti di elevata volatilità, i danni alle coltivazioni limitrofe.

2.2.2. Quando i dati disponibili indicano che la sostanza attiva, i suoi metaboliti od i prodotti di degradazione e di reazione persistono in quantità non trascurabili nei terreni e/o nelle sostanze vegetali dopo l'impiego del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte, deve essere valutata l'entità degli effetti dannosi sulle colture successive. Questa valutazione viene eseguita conformemente al punto 2.2.1.

2.2.3. Quando l'etichetta del prodotto prescrive l'uso del prodotto fitosanitario in associazione con altri prodotti fitosanitari o con coadiuvanti in forma di miscela estemporanea, la valutazione

specificata al precedente punto 2.2.1 verrà eseguita in base alle informazioni fornite su detta miscela estemporanea.

2.3. IMPATTO SUI VERTEBRATI DA COMBATTERE

Quando il prodotto fitosanitario in questione è destinato ad avere un effetto sui vertebrati, deve essere valutato il meccanismo mediante cui viene ottenuto questo effetto, nonché le ripercussioni sul comportamento e sulla salute degli animali bersaglio; quando l'effetto previsto è l'uccisione dell'animale bersaglio, si valuta il tempo necessario per ottenere la morte dell'animale nonché le condizioni nelle quali sopraggiunge la morte.

Questa valutazione prende in considerazione quanto segue:

1) tutte le informazioni relative fornite nell'allegato II e i risultati del loro studio, inclusi gli studi tossicologici e metabolici;
2) tutte le informazioni pertinenti relative al prodotto fitosanitario fornite nell'allegato III, inclusi studi tossicologici e dati di efficacia.

2.4. IMPATTO SULLA SALUTE UMANA E ANIMALE

2.4.1. Impatto dovuto al prodotto fitosanitario

2.4.1.1. Deve essere valutata la probabilità di esposizione dell'operatore alla sostanza attiva e/o ai composti tossicologicamente rilevanti contenuti nel prodotto fitosanitario nelle condizioni d'uso proposte per il prodotto fitosanitario, in particolare la dose, il metodo d'applicazione e le condizioni climatiche, ricorrendo preferibilmente a dati di esposizione e, se questi ultimi non sono disponibili, ad un modello di calcolo adatto e convalidato.

a) Questa valutazione prende in considerazione quanto segue:

1) gli studi tossicologici e metabolici di cui all'allegato II e i risultati della loro valutazione, inclusa la dose accettabile di esposizione dell'operatore; la dose accettabile di esposizione dell'operatore (AOEL) corrispondente alla quantità massima di sostanza attiva alla quale l'operatore può essere esposto, senza che si determini alcuna conseguenza negativa per la salute; la AOEL è espressa in milligrammi di prodotto chimico per chilogrammo di peso corporeo dell'operatore; essa è determinata in base alla dose più elevata alla quale non si osserva alcun effetto nocivo nella specie animale adeguata più sensibile oppure, ove si disponga di dati adeguati, nell'uomo;
2) le altre informazioni relative alle sostanze attive, come le proprietà fisiche e chimiche;
3) gli studi tossicologici di cui all'allegato III, inclusi, se del caso, studi di assorbimento dermico;
4) altre formazioni pertinenti di cui all'allegato III, quali:
   a) la composizione del preparato;
   b) la natura del preparato;
   c) le dimensioni, la forma e il tipo d'imballaggio;
   d) il campo d'applicazione e la natura della coltura o del bersaglio;

e) il metodo di applicazione, inclusi la manipolazione, il caricamento e la miscelazione del prodotto;
f) le misure raccomandate per ridurre l'esposizione;
g) l'abbigliamento di protezione raccomandato;
h) il tasso massimo di applicazione;
i) il volume minimo di applicazione dello spray;
l) il numero e i tempi delle applicazioni.

b) Questa valutazione viene effettuata per ciascun tipo di metodo e apparecchiatura di applicazione proposti per l'uso del prodotto fitosanitario, nonché per i vari tipi e dimensioni del contenitore da usarsi, tenendo conto delle operazioni di miscelazione e di carico, dell'applicazione del prodotto fitosanitario, nonché della pulitura e della manutenzione ordinaria delle apparecchiature.

2.4.1.2. Devono essere esaminate le informazioni relative alla natura e alle caratteristiche dell'imballaggio proposto, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a) il tipo d'imballaggio;
b) le dimensioni e la capacità;
c) la grandezza dell'apertura;
d) il tipo di chiusura;
e) la solidità, la tenuta e la resistenza alle normali condizioni di trasporto e di manipolazione;
f) la capacità di resistenza al contenuto e la compatibilità dell'imballaggio con quest'ultimo.

2.4.1.3. Devono essere esaminate la natura e le caratteristiche dell'abbigliamento e delle attrezzature di protezione proposti, specie per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a) la disponibilità e l'adeguatezza;
b) la facilità d'impiego, tenuto conto dello sforzo fisico necessario e delle condizioni climatiche.

2.4.1.4. Deve essere valutata la possibilità di esposizione di altre persone (osservatori o lavoratori esposti dopo l'applicazione del prodotto fitosanitario) o di animali alla sostanza attiva e/o ad altri composti tossicologicamente rilevanti presenti nel prodotto fitosanitario nelle condizioni d'uso proposte.

Questa valutazione prende in considerazione quanto segue:

1) gli studi tossicologici e metabolici sulla sostanza attiva di cui all'allegato II e i risultati della loro valutazione, compreso il livello accettabile di esposizione dell'utilizzatore;
2) gli studi tossicologici citati nell'allegato III, inclusi, se del caso, gli studi di assorbimento dermico;
3) altre informazioni relative al prodotto fitosanitario citate nell'allegato III, come:
   a) i tempi di rientro, periodi di attesa necessari o altre precauzioni per la salvaguardia dell'uomo e degli animali;
   b) il metodo di applicazione, in particolare spray;
   c) il tasso massimo di applicazione;
   d) il volume minimo di applicazione dello spray;

e) la composizione del preparato;
f) i residui di trattamento sui vegetali e prodotti vegetali;
g) le ulteriori attività in cui i lavoratori sono esposti.

2.4.2. Impatto dovuto ai residui

2.4.2.1. Devono essere valutate le informazioni tossicologiche specifiche fornite nell'allegato II e in particolare:

a) la determinazione della dose giornaliera accettabile (DGA o ADI);
b) l'identificazione dei metaboliti e prodotti di degradazione e di reazione nei vegetali o prodotti vegetali trattati;
c) il comportamento dei residui della sostanza attiva e dei suoi metaboliti dal momento dell'applicazione al momento della raccolta o, nel caso di usi post-raccolta, del prelievo dei prodotti vegetali immagazzinati.

2.4.2.2. Prima della valutazione dei livelli di residui nelle prove presentate o in prodotti di origine animale, si deve esaminare quanto segue:

a) dati riguardanti la buona pratica agricola, inclusi quelli relativi all'applicazione forniti nell'allegato III, gli intervalli pre-raccolta proposti per gli impieghi previsti o i periodi di attesa o di immagazzinamento, nel caso di usi post-raccolta;
b) natura del preparato;
c) metodi analitici e definizione dei residui.

2.4.2.3. Devono essere valutati, tenendo conto di modelli statistici appropriati, i livelli dei residui nelle prove presentate. Questa valutazione viene effettuata per ciascun uso proposto e deve prendere in considerazione:

1) le condizioni d'uso proposte per il prodotto fitosanitario;
2) le informazioni specifiche riguardanti i residui in o su piante o prodotti vegetali trattati e negli alimenti per l'uomo e per gli animali, di cui all'allegato III, nonché la ripartizione dei residui tra parti commestibili e non commestibili;
3) le informazioni specifiche riguardanti i residui in o su piante o prodotti vegetali trattati e negli alimenti per l'uomo e per gli animali, di cui all'allegato II, e i risultati della loro valutazione;
4) le possibilità realistiche di estrapolazione dei dati tra colture.

2.4.2.4. Devono essere valutati i livelli dei residui nei prodotti di origine animale, prendendo in considerazione le informazioni di cui all'allegato III, parte A, punto 8.4., e i residui originati da altri usi.

2.4.2.5. Deve essere valutata l'esposizione potenziale dei consumatori attraverso la dieta e, se del caso, attraverso altre vie di esposizione, ricorrendo a un opportuno modello di calcolo. Questa valutazione tiene conto, se del caso, di altre fonti, nonché di altri usi autorizzati di prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva o che danno origine agli stessi residui.

2.4.2.6. Deve essere valutata, se del caso, l'esposizione di animali, tenendo conto dei livelli dei residui in piante o prodotti vegetali trattati, di cui è previsto l'uso per l'alimentazione degli animali.

2.5. EFFETTI SULL'AMBIENTE

2.5.1. Destino e distribuzione nell'ambiente

Nella valutazione del destino e della distribuzione del prodotto fitosanitario nell'ambiente, devono essere considerati tutti i settori dell'ambiente, inclusi flora e fauna, ed in particolare quanto segue.

2.5.1.1 Deve essere valutata la possibilità che il prodotto fitosanitario raggiunga il suolo nelle condizioni d'uso proposte; se esiste questa possibilità, devono essere valutati il tasso e il meccanismo di degradazione nel suolo, la mobilità nel suolo e la variazione della concentrazione totale [residui estraibili e non estraibili [1]] della sostanza attiva, dei metaboliti e dei prodotti di degradazione e di reazione prevedibili nel suolo nella zona d'uso prevista dopo l'impiego del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte.

Questa valutazione prende in considerazione quanto segue:

1) le informazioni specifiche relative al destino e al comportamento nel suolo di cui all'allegato II e i risultati della loro valutazione;
2) le altre informazioni riguardanti la sostanza attiva, quali:
   a) il peso molecolare;
   b) la solubilità in acqua;
   c) il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua;
   d) la tensione di vapore;
   e) il tasso di volatilizzazione;
   f) la costante di dissociazione;
   g) il tasso di degradazione fotochimica e l'identità dei prodotti di degradazione;
   h) il tasso di idrolisi in relazione al pH e l'identità dei prodotti di degradazione;
3) tutte le informazioni pertinenti riguardanti il prodotto fitosanitario di cui all'allegato III, incluse quelle sulla distribuzione e dissipazione nel suolo;
4) se del caso, altri usi autorizzati nella zona di applicazione proposta per prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva o che danno origine agli stessi residui.

2.5.1.2 Deve essere valutata la possibilità che il prodotto fitosanitario raggiunga le acque sotterranee nelle condizioni d'uso proposte; se esiste questa possibilità, si deve valutare, ricorrendo ad un modello adatto di calcolo convalidato a livello comunitario, la concentrazione della sostanza attiva, dei metaboliti e dei prodotti di degradazione e di reazione prevedibili nelle acque freatiche della zona di applicazione prevista dopo l'uso del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte.

---

[1] I residui non estraibili (talvolta detti residui "non estratti") nei vegetali e nei suoli sono quei prodotti chimici originati dai prodotti fitosanitari usati
secondo la buona pratica agricola, che non possono essere estratti senza che ne risulti significativamente alterata la natura chimica. Dei residui di
questo tipo non fanno parte i metaboliti che vengono trasformati in prodotti naturali.

Ove non esista un modello di calcolo convalidato a livello comunitario, la valutazione deve essere fondata in particolare sui risultati degli studi di mobilità e di persistenza nel suolo previsti negli allegati II e III.

Questa valutazione prende in considerazione quanto segue:

1) le informazioni specifiche riguardanti il destino e il comportamento nel suolo e nell'acqua di cui all'allegato II e i risultati della loro valutazione;
2) le altre informazioni pertinenti riguardanti la sostanza attiva, quali:
   a) il peso molecolare;
   b) la solubilità in acqua;
   c) il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua;
   d) la tensione di vapore;
   e) il tasso di volatilizzazione;
   f) il tasso di idrolisi in relazione al pH e l'identità dei prodotti di degradazione;
   g) la costante di dissociazione;

3) tutte le informazioni pertinenti riguardanti il prodotto fitosanitario di cui all'allegato III, incluse quelle sulla distribuzione e dissipazione nel suolo e nell'acqua;
4) se del caso, altri usi autorizzati nella zona di applicazione proposta per prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva o che danno origine agli stessi residui;
5) se del caso, i dati disponibili riguardanti la dissipazione e in particolare la trasformazione e l'assorbimento nella zona saturata;
6) se del caso, dati riguardanti i procedimenti relativi alla presa e al trattamento di acqua potabile nella zona di applicazione proposta;
7) se del caso dati provenienti dalla sorveglianza relativa alla presenza o meno nelle acque sotterranee della sostanza attiva e dei suoi metaboliti, prodotti di degradazione o di reazione, per effetto di una precedente utilizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva o che produce i medesimi residui; questi dati debbono essere interpretati secondo coerenza scientifica.

2.5.1.3 Deve essere valutata la possibilità che il prodotto fitosanitario raggiunga le acque superficiali nelle condizioni d'uso proposte; se esiste questa possibilità, si deve valutare, ricorrendo ad un modello adatto di calcolo convalidato a livello comunitario, la concentrazione nell'ambiente, prevista a breve e a lungo termine, della sostanza attiva, dei metaboliti e dei prodotti di degradazione e di reazione che dovrebbe prodursi nelle acque freatiche nelle zone di applicazione previste dopo l'uso del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte.
Ove non esista un modello di calcolo convalidato a livello comunitario, si deve fondare in particolare la valutazione sui risultati degli studi di mobilità e di persistenza nel suolo e sulle informazioni relative allo scolo e al trascinamento previsti negli allegati II e III.

Questa valutazione prende altresì in considerazione quanto segue:

1) le informazioni specifiche riguardanti il destino e il comportamento nel suolo e nell'acqua fornite nell'allegato II e i risultati del loro studio;
2) le altre informazioni pertinenti riguardanti la sostanza attiva, quali:
   a) il peso molecolare;
   b) la solubilità in acqua;

c) il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua;
d) la tensione di vapore;
e) il tasso di volatilizzazione;
f) il tasso di idrolisi in relazione al pH e l'identità dei prodotti di degradazione;
g) la costante di dissociazione;

3) tutti le informazioni riguardanti il prodotto fitosanitario di cui all'allegato III, incluse quelle su distribuzione e dissipazione nel suolo e nell'acqua;
4) le possibili vie di esposizione:
a) il trascinamento;
b) lo scolo;
c) l'irrorazione;
d) lo scarico attraverso canali di scolo;
e) la lisciviazione;
f) la deposizione attraverso l'atmosfera;
5) se del caso, gli altri usi autorizzati nella zona di applicazione proposta per prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva o che danno origine agli stessi residui;
6) se del caso, i dati riguardanti i procedimenti relativi alla captazione e al trattamento di acqua potabile nella zona di applicazione proposta.

2.5.1.4 Deve essere valutata la possibilità che il prodotto fitosanitario si dissipi nell'aria nelle condizioni d'uso proposte; se esiste questa possibilità, deve essere effettuata la migliore valutazione possibile, ricorrendo, se del caso, ad un modello di calcolo adatto e convalidato, della concentrazione della sostanza attiva, dei metaboliti e dei prodotti di degradazione e di reazione prevedibili nell'aria dopo l'uso del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte.

Questa valutazione prende in considerazione quanto segue:

1) le informazioni specifiche riguardanti il destino e il comportamento nel suolo, nell'acqua e nell'aria fornite nell'allegato II e i risultati del loro studio;
2) le altre informazioni pertinenti riguardanti la sostanza attiva, quali:
a) la tensione di vapore;
b) la solubilità in acqua;
c) il tasso di idrolisi in relazione al pH e l'identità dei prodotti di degradazione;
d) la degradazione fotochimica nell'acqua e nell'aria e l'identità dei prodotti di degradazione;
e) il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua;
3) tutte le informazioni relative al prodotto fitosanitario di cui all'allegato III, incluse quelle su distribuzione e dissipazione nell'aria.

2.5.1.5 Deve essere valutata l'adeguatezza dei procedimenti di distruzione o decontaminazione del prodotto fitosanitario e del suo imballaggio.

2.5.2. Impatto sulle specie non bersaglio

Al momento del calcolo del rapporto tossicità/esposizione, deve essere presa in considerazione la tossicità per l'organismo pertinente più sensibile utilizzato nelle prove.

2.5.2.1 Deve essere valutata la possibilità dell'esposizione di uccelli e di altri vertebrati terrestri al prodotto fitosanitario nelle condizioni d'uso proposte; se esiste questa possibilità, deve essere valutata l'entità del rischio a breve e a lungo termine e, in particolare, quello per la riproduzione, al quale tali organismi potrebbero essere esposti dopo l'uso del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte.

a) Questa valutazione prende in considerazione quanto segue:

1) le informazioni specifiche riguardanti gli studi tossicologici sui mammiferi e gli effetti su uccelli e altri vertebrati terrestri non bersaglio, inclusi quelli sulla riproduzione e gli altri dati pertinenti relativi alla sostanza attiva, secondo quanto disposto nell'allegato II e i risultati della loro valutazione;
2) tutte le informazioni pertinenti relative al prodotto fitosanitario di cui all'allegato III e, in particolare, quelle riguardanti gli effetti sugli uccelli e su altri vertebrati terrestri non bersaglio;
3) se del caso, gli altri usi autorizzati nella zona di applicazione prevista per prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva o che danno origine agli stessi residui.

b) Questa valutazione include:

1) il destino e la distribuzione, compresa la persistenza e la bioconcentrazione, della sostanza attiva, dei metaboliti e dei prodotti di degradazione e di reazione nei comparti pertinenti dell'ambiente dopo l'applicazione del prodotto fitosanitario;
2) l'esposizione stimata delle specie che possono essere esposte al momento dell'applicazione o durante il periodo in cui i residui sono presenti, tenendo conto di tutte le vie di esposizione, come l'ingestione del prodotto o di alimenti trattati, la predazione di vertebrati, il contatto per irrorazione o con vegetazione trattata;
3) il calcolo del rapporto tossicità acuta a breve termine e, se necessario, a lungo termine/esposizione. I rapporti tossicità/esposizione sono definiti rispettivamente come il quoziente tra DL_{50}, CL_{50} o NOEC, espresso sulla base della sostanza attiva, e l'esposizione stimata, espressa in mg/kg di peso corporeo.

2.5.2.2 Deve essere valutata la possibilità dell'esposizione di organismi acquatici al prodotto fitosanitario nelle condizioni d'uso proposte; se esiste questa possibilità, deve essere valutato il grado di rischio a breve e a lungo termine per gli organismi acquatici dopo l'uso del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte.

a) Questa valutazione prende in considerazione:

1) le informazioni specifiche relative agli effetti sugli organismi acquatici di cui all'allegato II e i risultati del loro studio;
2) le altre informazioni relative alla sostanza attiva, quali:
   a) la solubilità nell'acqua;
   b) il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua;
   c) la tensione di vapore;
   d) il tasso di volatilizzazione;
   e) il KOC;
   f) la degradazione biologica in sistemi acquatici ed in particolare la biodegradabilità primaria;
   g) il tasso di degradazione fotochimica e l'identità dei prodotti di degradazione;
   h) il tasso di idrolisi in relazione al pH e l'identità dei prodotti di degradazione;
3) tutte le informazioni pertinenti relative al prodotto fitosanitario di cui all'allegato III e in particolare gli effetti sugli organismi acquatici;

4) se del caso, altri usi autorizzati nella zona di applicazione prevista per prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva o che danno origine agli stessi residui.

b) Questa valutazione include:

1) il destino e la distribuzione dei residui della sostanza attiva, dei metaboliti e dei prodotti di degradazione e di reazione in acqua, nei sedimenti o nei pesci;
2) il calcolo del rapporto tossicità acuta/esposizione per pesci e dafnia; detto rapporto è definito come quoziente rispettivamente della CL_{50} o CE_{50} acuta sulla concentrazione a breve termine prevista nell'ambiente;
3) il calcolo del rapporto inibizione della crescita delle alghe/esposizione per le alghe; questo rapporto è definito come quoziente della CE_{50} sulla concentrazione a breve termine prevista nell'ambiente;
4) il calcolo del rapporto tossicità/esposizione a lungo termine per i pesci e la dafnia; detto rapporto è definito come quoziente di NOEC sulla concentrazione a lungo termine prevista nell'ambiente;
5) se del caso, la bioconcentrazione nei pesci e la possibile esposizione di predatori dei pesci, incluso l'uomo;
6) se il prodotto fitosanitario deve essere cosparso direttamente su acque superficiali, l'effetto sull'acqua, e in particolare sul suo pH o sul suo contenuto di ossigeno disciolto.

2.5.2.3 Deve essere valutata la possibilità di esposizione delle api da miele al prodotto fitosanitario nelle condizioni d'uso proposte; se esiste questa possibilità, deve essere valutato il rischio previsto a breve e lungo termine per le api da miele dopo l'uso del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte.

a) Questa valutazione prende in considerazione:

1) le informazioni specifiche relative alla tossicità per le api da miele di cui all'allegato II e i risultati del loro studio;
2) le altre informazioni pertinenti relative alla sostanza attiva, come:
   a) la solubilità in acqua;
   b) il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua;
   c) la tensione di vapore;
   d) il tasso di degradazione fotochimica e l'identità dei prodotti di degradazione;
   e) il meccanismo di azione (per esempio attività di regolazione della crescita degli insetti);
3) tutte le informazioni pertinenti relative al prodotto fitosanitario di cui all'allegato III, e in particolare quelle relative alla tossicità per le api da miele;
4) se del caso, altri usi autorizzati nella zona di applicazione prevista per prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva o che danno origine agli stessi residui.

b) Questa valutazione include:

1) il rapporto tra il tasso massimo di applicazione in grammi di sostanza attiva per ettaro e la DL_{50} per contatto e orale in µg di sostanza attiva per ape (quozienti di pericolo) e, se necessario, la persistenza dei residui sui o nei vegetali trattati;
2) se del caso, gli effetti sulle larve di ape, sul comportamento delle api, sulla sopravvivenza delle colonie e sullo sviluppo dopo l'uso del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte.

2.5.2.4 Deve essere valutata la possibilità di esposizione di artropodi utili differenti dalle api da miele al prodotto fitosanitario nelle condizioni d'uso proposte; se esiste questa possibilità, si valutano gli effetti letali e subletali previsti su questi organismi, nonché la diminuzione di attività dopo l'uso del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte.

Questa valutazione prende in considerazione:

1) le informazioni specifiche relative alla tossicità nei confronti delle api da miele e altri artropodi utili previste nell'allegato II e i risultati della loro valutazione;
2) le altre informazioni pertinenti riguardanti la sostanza attiva, quali:
   a) la solubilità nell'acqua;
   b) il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua;
   c) la tensione di vapore;
   d) il tasso di degradazione fotochimica e l'identità dei prodotti di degradazione;
   e) il meccanismo di azione (per esempio azione di regolazione della crescita dell'insetto);
3) tutte le informazioni pertinenti relative al prodotto fitosanitario di cui all'allegato III, quali:
   a) gli effetti su artropodi utili differenti dalle api;
   b) la tossicità nei confronti delle api da miele;
   c) dati disponibili ricavati dallo screening biologico primario;
   d) il tasso massimo di applicazione;
   e) il numero massimo e tempi delle applicazioni;
4) se del caso, gli altri usi autorizzati nella zona di applicazione prevista per prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva o che danno origine agli stessi residui.

2.5.2.5 Deve essere valutata la possibilità di esposizione dei lombrichi e altri macroorganismi del terreno non bersaglio al prodotto fitosanitario nelle condizioni d'uso proposte; se esiste questa possibilità, deve essere valutato il grado di rischio a breve e a lungo termine previsto per questi organismi dopo l'uso del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte.

a) Questa valutazione prende in considerazione:

1) le informazioni specifiche relative alla tossicità della sostanza attiva nei confronti dei lombrichi e di altri macroorganismi del terreno non bersaglio di cui all'allegato II e i risultati della loro valutazione;
2) le altre informazioni pertinenti relative alla sostanza attiva, quali:
   a) la solubilità nell'acqua;
   b) il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua;
   c) il kd di assorbimento;
   d) la tensione di vapore;
   e) il tasso di idrolisi in relazione al pH e l'identità dei prodotti di degradazione;
   f) il tasso di degradazione fotochimica e identità dei prodotti di degradazione;
   g) il DT_{50} e DT_{90} per la degradazione nel suolo;
3) tutte le informazioni pertinenti relative al prodotto fitosanitario di cui all'allegato III ed, in particolare, gli effetti sui lombrichi e su altri macroorganismi del terreno non bersaglio;
4) se del caso, gli altri usi autorizzati nella zona di applicazione prevista per prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva o che danno origine agli stessi residui.

b) Questa valutazione include:

1) gli effetti letali e subletali;
2) la concentrazione nell'ambiente prevista all'inizio e quella a lungo termine;
3) il calcolo del rapporto tossicità acuta/esposizione (definito come quoziente della CL_{50} sulla concentrazione nell'ambiente prevista all'inizio) e del rapporto tossicità a lungo termine/esposizione (definito come quoziente di NOEC sulla concentrazione nell'ambiente prevista a lungo termine);
4) se del caso, la bioconcentrazione e la persistenza dei residui nei lombrichi.

2.5.2.6 Qualora la valutazione di cui al punto 2.5.1.1 non escluda la possibilità che il prodotto fitosanitario raggiunga il suolo nelle condizioni d'uso proposte, si valuta l'impatto sull'attività microbica, in particolare l'impatto sui processi di mineralizzazione dell'azoto e del carbonio nel suolo.

Questa valutazione prende in considerazione quanto segue:

1) tutte le informazioni pertinenti relative alla sostanza attiva, comprese quelle specifiche riguardanti gli effetti su microorganismi del terreno non bersaglio di cui all'allegato II e i risultati della loro valutazione;
2) tutte le informazioni pertinenti relative al prodotto fitosanitario di cui all'allegato III e, in particolare, gli effetti su microorganismi del terreno non bersaglio;
3) se del caso, gli altri usi autorizzati nella zona di applicazione prevista per prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva o che danno origine agli stessi residui;
4) le informazioni disponibili risultanti dallo screening biologico primario.

2.6. METODI DI ANALISI

Devono essere valutati i metodi analitici proposti a scopo di controllo e monitoraggio successivi alla registrazione al fine di determinare quanto segue.

2.6.1 Analisi della formulazione

La natura e la quantità della sostanza attiva (o delle sostanze attive) nel prodotto fitosanitario e, se del caso, eventuali impurezze e altri componenti della formulazione tossicologicamente e ecotossicologicamente significativi.

Questa valutazione prende in considerazione quanto segue:

1) i dati relativi ai metodi di analisi di cui all'allegato II e i risultati della loro valutazione;
2) i dati relativi ai metodi di analisi di cui all'allegato III e in particolare:
   a) la specificità e la linearità dei metodi proposti;
   b) l'importanza delle interferenze;
   c) la precisione dei metodi proposti (ripetibilità intra-laboratorio e riproducibilità inter laboratori);
3) i limiti di rilevazione e di accettabilità dei metodi proposti in relazione alle impurezze.

2.6.2 Analisi dei residui

I residui della sostanza attiva, dei metaboliti e dei prodotti di degradazione o di reazione risultanti dalle applicazioni autorizzate del prodotto fitosanitario e che hanno un effetto dal punto di vista tossicologico, ecotossicologico o ambientale.

Questa valutazione prende in considerazione quanto segue:

1) i dati relativi ai metodi analitici di cui all'allegato II e i risultati della loro valutazione;
2) i dati relativi ai metodi analitici di cui all'allegato III e in particolare:
   a) la specificità dei metodi proposti;
   b) la precisione dei metodi proposti (ripetibilità intra-laboratorio e riproducibilità inter-laboratori);
   c) il tasso di recupero dei metodi proposti alle concentrazioni adeguate;
3) i limiti di rilevazione dei metodi proposti;
4) i limiti di accettabilità dei metodi proposti.

2.7. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

2.7.1 Deve essere valutato l'effettivo tenore di sostanza attiva del prodotto fitosanitario e la sua stabilità durante l'immagazzinamento.

2.7.2 Devono essere valutate le proprietà fisiche e chimiche del prodotto fitosanitario e in particolare:
a) se esiste una specifica FAO appropriata, le proprietà fisiche e chimiche indicate nella stessa;
b) se non esistono specifiche FAO appropriate, tutte le proprietà fisiche e chimiche pertinenti per la formulazione citate nel "Manual on the development and use of FAO specifications for plant protection products".

Questa valutazione prende in considerazione quanto segue:

1) i dati relativi alle proprietà fisiche e chimiche della sostanza attiva di cui all'allegato II e i risultati della loro valutazione;
2) i dati relativi alle proprietà fisiche e chimiche del prodotto fitosanitario di cui all'allegato III.

2.7.3 Quando l'etichetta proposta include prescrizioni o raccomandazioni per l'impiego del prodotto fitosanitario in associazione con altri prodotti fitosanitari o coadiuvanti in forma di miscela estemporanea, si valuta la compatibilità chimica e fisica dei prodotti nella miscela.

C. PROCESSO DECISIONALE

1. Principi generali

1. Il Ministero della sanità, se del caso, impone condizioni o restrizioni alle autorizzazioni concesse. La natura e la severità di queste misure devono essere scelte sulla base della, e appropriate alla, natura ed alla entità dei vantaggi e dei rischi che è possibile prevedere.

2. Le decisioni prese relativamente alla concessione di autorizzazioni tengono conto, se del caso, delle condizioni agronomiche, fitosanitarie e ambientali, ivi comprese quelle climatiche, nelle zone di applicazione previste. Da tali considerazioni possono conseguire condizioni e restrizioni specifiche di impiego e, se necessario, la concessione dell'autorizzazione per alcune zone, ma non per altre.
3. Le quantità autorizzate, in termini di dosi e numero delle applicazioni, devono essere quelle minime necessarie per realizzare l'effetto desiderato, anche nei casi in cui quantità maggiori non dessero come conseguenza rischi inaccettabili per la salute umana o animale o per l'ambiente. Le quantità autorizzate devono essere differenziate secondo le condizioni agronomiche fitosanitarie e ambientali, ivi comprese quelle climatiche, nelle varie zone per le quali viene concessa una autorizzazione. Tuttavia, le dosi da usarsi e il numero delle applicazioni non devono produrre effetti indesiderabili, ad esempio lo sviluppo di resistenza.

4. Le decisioni tengono conto dei principi della lotta integrata quando il prodotto è destinato ad essere utilizzato in situazioni cui si applicano tali principi.

5. Dato che la valutazione è basata su dati riguardanti un numero limitato di specie rappresentative, l'impiego dei prodotti fitosanitari non deve avere ripercussioni a lungo termine sulla quantità e sulla varietà delle specie non bersaglio.

6. Prima di rilasciare l'autorizzazione il Ministero della sanità si assicura che l'etichetta del prodotto:
   a) sia realizzata secondo i requisiti di cui all'articolo 16,
   b) contenga, inoltre, le informazioni richieste dalle norme vigenti in materia di protezione dei lavoratori,
   c) contenga, in particolare, le condizioni o le restrizioni di impiego del prodotto fitosanitario come precisato ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5.

   Nell'autorizzazione sono menzionate le indicazioni che figurano all'articolo 5, comma 1, lettere h), i), I) del D.P.R. 24 maggio 1998, n. 223 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari)e all'articolo 16, lettere g) ed h) del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194.

7. Prima di rilasciare l'autorizzazione, il Ministero della sanità controlla che:
   a) l'imballaggio previsto sia conforme alle disposizioni del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 223,
   b) siano conformi alle rispettive disposizioni vigenti:
      1) i procedimenti di distruzione del prodotto fitosanitario,
      2) i procedimenti di neutralizzazione degli effetti negativi del prodotto in caso di dispersione accidentale,
      3) i procedimenti di decontaminazione e di distruzione degli imballaggi.

8. Le autorizzazioni vengono concesse unicamente se sono soddisfatti i requisiti di cui alla sezione 2, Principi specifici. Tuttavia:
   a) quando uno o più dei requisiti specifici decisionali di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3 o 2.7 non sono del tutto soddisfatti, l'autorizzazione viene concessa solo nel caso in cui i vantaggi dell'impiego del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte siano superiori agli eventuali svantaggi; le eventuali restrizioni nell'uso del prodotto, connesse alla mancata

osservanza di alcuni dei requisiti summenzionati, devono essere indicate sull'etichetta e la mancata osservanza dei requisiti di cui al punto 2.7 non può compromettere il corretto uso del prodotto. Tali vantaggi possono:

1) essere compatibili e favorire le misure di lotta integrata e i metodi di produzione e biologica di prodotti agricoli;
2) facilitare le strategie per ridurre al minimo il rischio di sviluppo di resistenza;
3) rispondere alla necessità di diversificare maggiormente i tipi di sostanze attive o di meccanismi biochimici di azione, come per l'uso nelle strategie intese ad evitare una degradazione accelerata nel suolo;
4) ridurre i rischi per gli operatori e i consumatori;
5) ridurre la contaminazione ambientale e attenuare l'impatto su specie non bersaglio;

b) qualora i criteri di cui al punto 2.6 non siano soddisfatti del tutto a causa di limitazioni nelle attuali conoscenze scientifiche e tecnologiche analitiche, si concede un'autorizzazione per un determinato periodo se i metodi presentati si giustificano in quanto adeguati per gli scopi previsti; in questo caso, il richiedente deve disporre di un limite di tempo entro il quale elaborare e presentare metodi analitici conformi ai criteri di cui sopra; l'autorizzazione viene rivista alla scadenza del limite di tempo concesso al richiedente;

c) se la riproducibilità dei metodi di analisi proposti di cui al punto 2.6. è stata verificata soltanto in due laboratori, si concede un'autorizzazione per la durata di due anni per permettere al richiedente di dimostrare la riproducibilità di tali metodi in base a norme riconosciute.

9. Nel caso in cui sia stata concessa un'autorizzazione secondo i requisiti disposti in questo allegato, il Ministero della sanità può:

a) identificare, laddove possibile, di preferenza in stretta cooperazione col richiedente, misure per il miglioramento delle prestazioni del prodotto fitosanitario; e/o
b) identificare, laddove è possibile, in stretta collaborazione con il richiedente, misure per ridurre ulteriormente l'esposizione che può verificarsi dopo e durante l'impiego del prodotto fitosanitario.

Il Ministero della sanità informa i richiedenti circa le misure precisate alle lettere a) e b) e li invita a fornire tutti i dati e le informazioni supplementari, necessari per dimostrare le prestazioni o i rischi potenziali che sorgono nelle condizioni modificate di applicazione del prodotto.

2. Principi specifici

I principi specifici si applicano fatti salvi i principi generali di cui alla sezione 1.

2.1. EFFICACIA

2.1.1 Qualora le applicazioni proposte includano raccomandazioni per la lotta o la protezione contro organismi che, in base all'esperienza e a quanto realizzato in campo scientifico, non sono considerati dannosi nelle normali condizioni agronomiche, fitosanitarie e ambientali, ivi comprese quelle climatiche, nelle zone di applicazione proposte, o qualora gli altri effetti previsti non siano considerati utili in queste condizioni, non si concede autorizzazione per queste applicazioni.

2.1.2 Il livello, l'uniformità e la persistenza d'azione della lotta o della protezione, o di altri effetti previsti, devono essere simili a quelli ottenuti con l'uso di adatti prodotti di riferimento; se non esiste alcun adatto prodotto di riferimento, il prodotto fitosanitario deve essere palesemente utile in termini di livello, uniformità e persistenza della lotta o della protezione o di altri effetti previsti nelle condizioni agronomiche, fitosanitarie e ambientali, ivi comprese quelle climatiche, nella zona di applicazione proposta.

2.1.3 Se del caso, la risposta in termini di resa, ottenuta con l'impiego del prodotto, e la riduzione della perdita all'immagazzinamento, in termini di quantità e/o qualità, deve essere di entità simile a quella di prodotti di riferimento adeguati; se non esiste alcun prodotto di riferimento adeguato è necessario accertarsi che l'uso del prodotto fitosanitario nelle condizioni agronomiche, fitosanitarie e ambientali, ivi comprese quelle climatiche, nella zona di applicazione proposta sia veramente utile in termini di risposta di resa e riduzione di perdita all'immagazzinamento.

2.1.4 Le conclusioni relative alle prestazioni del preparato devono essere valide per tutte le zone nelle quali esso deve venire autorizzato e devono valere per tutte le condizioni di impiego proposte, salvo nel caso in cui le diciture dell'etichetta specifichino che il preparato è destinato all'uso in circostanze specifiche e limitate (per esempio, infestazioni leggere, particolari tipi di suolo, particolari condizioni di crescita).

2.1.5 Quando l'etichetta proposta prescrive per l'uso del prodotto in associazione con altri prodotti fitosanitari specifici o coadiuvanti, la miscela deve raggiungere l'effetto desiderato e soddisfare i principi di cui ai punti da 2.1.1 a 2.1.4.
Quando l'etichetta proposta raccomanda l'uso del prodotto in associazione con altri prodotti fitosanitari specifici o coadiuvanti la raccomandazione può essere accettata solo se fondata.

2.2. ASSENZA DI EFFETTI INACCETTABILI SUI VEGETALI O SUI PRODOTTI VEGETALI

2.2.1 Non si devono verificare effetti fitotossici pertinenti sui vegetali o sui prodotti vegetali trattati, a meno che l'etichetta proposta non indichi appropriate limitazioni d'uso.

2.2.2 Non si deve avere riduzione causata dagli effetti fitotossici della resa alla raccolta al di sotto di quella che potrebbe essere ottenuta senza l'uso del prodotto fitosanitario, a meno che la riduzione sia compensata da altri vantaggi, quali un miglioramento della qualità dei vegetali o dei prodotti vegetali trattati.

2.2.3 Non si devono verificare effetti dannosi inaccettabili sulla qualità di vegetali o prodotti vegetali trattati, fatta eccezione per eventuali effetti dannosi nella fase di lavorazione, quando l'etichetta specifichi che il preparato non deve essere applicato a coltivazioni destinate alla lavorazione.

2.2.4 Non si devono avere ripercussioni inaccettabili sui vegetali o sui prodotti vegetali trattati usati per la moltiplicazione o riproduzione, ad esempio effetti sulla vitalità, germinazione, produzione di gemme, radicamento e attecchimento, a meno che l'etichetta proposta non specifichi che il preparato non deve essere applicato a vegetali o prodotti vegetali destinati alla moltiplicazione o alla riproduzione.

2.2.5 Non si devono avere ripercussioni inaccettabili sulle colture seguenti, a meno che l'etichetta proposta non specifichi che particolari colture sono suscettibili di essere danneggiate dal prodotto e non devono essere coltivate dopo il trattamento della coltura.

2.2.6 Non si devono avere ripercussioni inaccettabili sulle colture attigue, a meno che l'etichetta proposta non specifichi che il preparato non deve essere applicato quando in prossimità si trovano particolari colture sensibili.

2.2.7 Quando l'etichetta proposta include prescrizioni per l'uso del prodotto in associazione con altri prodotti fitosanitari o coadiuvanti in forma di miscela estemporanea, per il preparato presente nella miscela devono essere soddisfatti i principi a cui si è fatto riferimento nei precedenti punti da 2.2.1 a 2.2.6.

2.2.8 Le istruzioni proposte per la pulitura delle apparecchiature di applicazione devono essere pratiche ed efficaci in modo da poter essere applicate con facilità per rimuovere tracce residue del prodotto fitosanitario suscettibili di provocare danni.

2.3. IMPATTO SUI VERTEBRATI DA COMBATTERE

L'autorizzazione per un prodotto fitosanitario destinato a eliminare i vertebrati è rilasciata soltanto se:
a) la morte e la perdita della coscienza sono simultanei,
b) la morte avviene immediatamente,
c) vi è graduale riduzione delle funzioni vitali senza segni di sofferenza evidente.

Per i prodotti repellenti l'effetto previsto deve essere ottenuto senza inutili sofferenze per gli animali bersaglio.

2.4. IMPATTO SULLA SALUTE UMANA E ANIMALE

2.4.1. Impatto dovuto al prodotto fitosanitario

2.4.1.1 Non viene concessa l'autorizzazione se il grado di esposizione dell'operatore nella manipolazione e nell'impiego del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte, ivi compresi il dosaggio e il metodo di applicazione, supera la dose accettabile di esposizione dell'operatore (AOEL).
Inoltre, la concessione dell'autorizzazione è subordinata al rispetto del valore limite eventualmente stabilito per la sostanza attiva e/o per i composti tossicologicamente rilevanti presenti nel prodotto, ai sensi del D.L.vo 15 agosto 1991, n. 277 che attua direttive comunitarie in materia di "protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma dell'art. 3 della legge 30 luglio 1990" e del D.L.vo 19 settembre 1994, n. 626, che attua direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e successive modifiche.

2.4.1.2 Qualora le condizioni d'uso proposte richiedano abbigliamento e apparecchiature di protezione, non viene concessa l'autorizzazione se questi elementi non sono efficaci e conformi alle disposizioni comunitarie in materia, facilmente ottenibili per l'utilizzatore e non

possono essere usati nelle condizioni previste per il prodotto fitosanitario tenuto conto in particolare delle condizioni climatiche.

2.4.1.3 I prodotti fitosanitari che, a causa di particolari proprietà o di manipolazioni od uso scorretti, possono presentare rischi rilevanti devono essere oggetto di particolari restrizioni, quali le dimensioni dell'imballaggio, il tipo di formulazione, la distribuzione, l'uso e le sue modalità. Inoltre, i prodotti fitosanitari classificati molto tossici non possono ottenere l'autorizzazione per l'uso da parte di utilizzatori non professionisti.

2.4.1.4 I periodi di attesa, i tempi di rientro e di sicurezza o altre precauzioni devono essere tali che l'esposizione da parte di osservatori o lavoratori dopo l'applicazione del prodotto fitosanitario non superi i livelli di AOEL stabiliti per la sostanza attiva o per composti tossicologicamente rilevanti presenti nel prodotto fitosanitario, né i valori limite laddove essi siano stati stabiliti per questi composti secondo le disposizioni comunitarie di cui al punto 2.4.1.1.

2.4.1.5 I periodi di attesa, i tempi di rientro e di sicurezza o altre precauzioni devono essere definiti in modo da non avere ripercussioni dannose sugli animali.

2.4.1.6 I periodi di attesa, i tempi di rientro e di sicurezza o altre precauzioni che assicurino il rispetto dei livelli di AOEL e dei valori limite devono essere realistici; se necessario occorre prevedere misure precauzionali speciali.

2.4.2 Impatto dovuto ai residui

2.4.2.1 Le autorizzazioni devono assicurare che i residui provengano dalle quantità minime di prodotti fitosanitari necessarie per un trattamento adeguato secondo la buona pratica agricola, applicate in maniera tale (intervalli preraccolta, periodi di attesa o di immagazzinamento) da ridurre al minimo la presenza di residui alla raccolta, alla macellazione ovvero, a seconda dei casi, dopo l'immagazzinamento.

2.4.2.2 Il Ministero della sanità, nel caso non esistano limiti massimi di residuo (LMR) comunitari[2] o provvisori (a livello nazionale o comunitario), stabilisce conformemente all'articolo 19 LMR provvisori; le conclusioni relative ai livelli fissati devono essere valide per tutte le circostanze che possono influenzare il livello dei residui nella coltura, come i tempi di applicazione, il tasso di applicazione, la frequenza e la modalità d'uso.

2.4.2.3 Qualora le nuove circostanze nelle quali il prodotto fitosanitario deve essere usato non corrispondano a quelle in base alle quali sono stati precedentemente stabiliti LMR provvisori (a livello nazionale o comunitario), il Ministero della sanità non concede l'autorizzazione per il prodotto fitosanitario a meno che il richiedente non dimostri che questi LMR non saranno superati dall'uso raccomandato dello stesso o se sono stati stabiliti nuovi LMR provvisori.

---

[2] Per LMR comunitari si intendono quelli stabiliti conformemente alla direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli , direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/41/CE, alla direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali , direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/41/CE , alla direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/41/CE, al regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, alla direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di prodotti fitosanitari su ed in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli , direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/41/CE o alla direttiva 91/132/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1991, che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali .

2.4.2.4 Qualora esistano LMR comunitari, il Ministero della sanità non concede un'autorizzazione per il prodotto fitosanitario a meno che il richiedente non dimostri che questi LMR non saranno superati dall'uso raccomandato di tale prodotto o se sono stati definiti nuovi LMR comunitari, secondo le procedure previste nella normativa comunitaria in materia.

2.4.2.5 Nei casi di cui ai punti 2.4.2.2 e 2.4.2.3, ciascuna richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi che tenga conto del caso peggiore di esposizione dei consumatori, considerando un uso del prodotto secondo la buona pratica agricola.
Tenendo conto di tutti gli usi ufficiali, l'uso proposto non può venire autorizzato se la miglior stima possibile dell'esposizione dei consumatori supera la dose giornaliera accettabile (DGA o ADI).

2.4.2.6 Se durante il trattamento la natura dei residui viene modificata, può essere necessario eseguire una valutazione separata dei rischi nelle condizioni di cui al punto 2.4.2.5.

2.4.2.7 Quando le piante o i prodotti vegetali trattati sono destinati all'alimentazione del bestiame, i residui presenti non devono avere effetti dannosi sulla salute degli animali.

2.5. EFFETTI SULL'AMBIENTE

2.5.1. Destino e distribuzione nell'ambiente

2.5.1.1 Non viene concessa autorizzazione se la sostanza attiva e, qualora rilevanti dal punto di vista tossicologico, ecotossicologico o ambientale, i metaboliti, i prodotti di degradazione o di reazione:

a) persistono nel terreno per oltre un anno (cioè DT_{90} > 1 anno e DT_{50} > 3 mesi), dopo l'uso sperimentale in campo del prodotto secondo le modalità proposte;
b) formano residui "legati" in quantità superiore al 70 % della dose iniziale dopo 100 giorni in combinazione con un tasso di mineralizzazione inferiore al 5 % entro 100 giorni, dopo l'uso sperimentale in laboratorio del prodotto secondo le modalità proposte;

l'autorizzazione viene tuttavia accordata se si dimostra scientificamente che, in base alle condizioni del terreno, l'accumulo nel suolo non è tale da determinare la presenza di residui inaccettabili o di effetti fitotossici inaccettabili nelle colture successive, né che si hanno conseguenze inaccettabili su specie non bersaglio, secondo i requisiti pertinenti di cui ai punti 2.5.1.2., 2.5.1.3., 2.5.1.4. e 2.5.2.

2.5.1.2 L'autorizzazione non viene concessa se si può prevedere che la concentrazione della sostanza attiva o dei pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione o di reazione nelle acque sotterranee, a seguito dell'impiego del prodotto fitosanitario nelle condizioni proposte, sarà superiore al più basso dei seguenti valori limite:

1) la concentrazione massima ammissibile fissata dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, oppure
2) la concentrazione massima stabilita dalla Commissione al momento dell'inclusione della sostanza attiva nell'allegato I in base a dati appropriati, in particolare dati tossicologici, oppure, se questa concentrazione non è stata stabilita, la concentrazione equivalente a un

decimo della DGA stabilita al momento dell'inclusione della sostanza attiva nell'allegato I,

a meno che non sia scientificamente dimostrato che nelle pertinenti condizioni sul terreno non viene superata la concentrazione più bassa.

2.5.1.3 Non viene concessa autorizzazione se la concentrazione della sostanza attiva o dei metaboliti e prodotti di degradazione o di reazione, previsti dopo l'uso del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte, nelle acque superficiali:

a) laddove l'acqua superficiale nella zona d'applicazione prevista o quelle da questa proveniente sia destinata all'ottenimento di acqua potabile, supera i valori fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile o
b) ha un impatto ritenuto inaccettabile su specie non bersaglio, animali inclusi, secondo i requisiti di cui al punto 2.5.2.

Le istruzioni d'uso proposte per il prodotto fitosanitario, incluse le procedure per la pulitura delle apparecchiature di applicazione, devono essere tali da ridurre al minimo le probabilità di contaminazione accidentale delle acque superficiali.

2.5.1.4 L'autorizzazione non è concessa se la concentrazione aerea della sostanza attiva, nelle condizioni d'impiego proposte, è tale che il livello ammissibile di esposizione o i valori limite per operatori, osservatori e lavoratori di cui al punto 2.4.1, sono superati.

2.5.2 Impatto su specie non bersaglio

2.5.2.1 Se vi è la possibilità di esposizione per uccelli e altri vertebrati terrestri non bersaglio, non viene concessa autorizzazione se:

a) il rapporto tossicità acuta e a breve termine/esposizione per uccelli e altri vertebrati terrestri non bersaglio è minore di 10 su base DL_{50}, oppure il rapporto tossicità a lungo termine/esposizione è minore di 5, a meno che un'appropriata valutazione del rischio non dimostri inequivocabilmente che, in normali condizioni operative, non si determinano conseguenze inaccettabili dopo l'impiego del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte;
b) il fattore di bioconcentrazione (BCF, riguardante il tessuto adiposo) è maggiore di 1, a meno che un'appropriata valutazione del rischio non dimostri inequivocabilmente che, in normali condizioni operative, non si determinano direttamente o indirettamente effetti inaccettabili dopo l'impiego del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte.

2.5.2.2 Se esiste una possibilità di esposizione di organismi acquatici, non viene concessa l'autorizzazione se:

a) il rapporto tossicità/esposizione per i pesci e la dafnia è minore di 100 per l'esposizione acuta e pari a 10 per l'esposizione a lungo termine, oppure
b) il rapporto inibizione della crescita delle alghe/esposizione è minore di 10, oppure
c) il fattore massimo di bioconcentrazione (BCF) è maggiore di 1000, nel caso di prodotti fitosanitari facilmente biodegradabili, oppure maggiore di 100, nel caso di prodotti fitosanitari non soggetti ad agevole degradazione biologica, a meno che un'appropriata valutazione dei rischi non dimostri inequivocabilmente che, in normali condizioni

operative, non si determinano conseguenze inaccettabili sulla vitalità delle specie esposte, direttamente e indirettamente (predatori), dopo l'impiego del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte.

2.5.2.3 Se esiste la possibilità di esposizione per le api da miele, non viene concessa autorizzazione se i quozienti di rischio per l'esposizione orale o per contatto delle api da miele sono maggiori di 50, a meno che un'appropriata valutazione del rischio, non dimostri inequivocabilmente che, in normali condizioni operative, non si determinano, dopo l'impiego del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte, effetti inaccettabili sulle larve delle api da miele, sul comportamento delle api da miele, sulla sopravvivenza delle colonie e sul loro sviluppo.

2.5.2.4 Se esiste una possibilità di esposizione degli artropodi utili diversi dalle api da miele, non viene concessa autorizzazione per l'impiego se oltre il 30 % degli organismi sperimentali è colpito durante prove di laboratorio letali o subletali effettuate alla dose massima proposta di applicazione, a meno che un'appropriata valutazione dei rischi non dimostri inequivocabilmente che, in normali condizioni operative, non si determinano, dopo l'impiego del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte, conseguenze inaccettabili per tali organismi. Qualsiasi affermazione relativa alla selettività e qualsiasi proposta di impiego in sistemi di lotta integrata contro i parassiti devono venire suffragate da dati pertinenti.

2.5.2.5 Se esiste la possibilità di esposizione per i lombrichi, non viene concessa autorizzazione se il rapporto tossicità acuta/esposizione per i lombrichi è minore di 10 o il rapporto tossicità a lungo termine/esposizione è minore di 5, a meno che un'appropriata valutazione dei rischi, non dimostri inequivocabilmente che, in normali condizioni operative, la popolazione dei lombrichi non è in pericolo dopo l'impiego del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte.

2.5.2.6 Se esiste la possibilità di esposizione di microorganismi del terreno non bersaglio, non viene concessa autorizzazione se i processi di mineralizzazione dell'azoto o del carbonio in studi di laboratorio sono danneggiati di oltre il 25% dopo 100 giorni, a meno che un'appropriata valutazione dei rischi non dimostri inequivocabilmente che, in normali condizioni operative, non si determinano conseguenze inaccettabili per l'attività microbica dopo l'impiego del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte, tenuto conto della capacità di moltiplicazione dei microorganismi.

2.6. METODI DI ANALISI

I metodi proposti devono corrispondere al più recente livello tecnico. Per permettere la convalida dei metodi analitici proposti per gli scopi di controllo e monitoraggio successivi alla registrazione, devono essere soddisfatti i seguenti criteri.

2.6.1. Analisi della formulazione

Il metodo deve essere in grado di determinare e identificare la sostanza attiva (le sostanze attive) e, se del caso, eventuali impurezze e altri componenti della formula tossicologicamente o ecotossicologicamente significativi.

2.6.2. Analisi dei residui

1) il metodo deve essere in grado di determinare e confermare i residui rilevanti dal punto di vista tossicologico o per l'ambiente
2) i tassi medi di ricupero devono essere tra il 70 % e il 110 %, con una deviazione standard relativa inferiore o eguale a 20 %;
3) per i residui presenti nei prodotti alimentari la ripetibilità deve essere inferiore ai seguenti valori:

Livello dei residui	Differenza mg/kg	Differenza in %
0,01	0,005	50
0,1	0,025	25
1	0,125	12,5
>1		12,5

i valori intermedi vengono determinati mediante interpolazione su un grafico bilogaritmico;

4) per i residui presenti nei prodotti alimentari la riproducibilità deve essere inferiore ai seguenti valori:

Livello dei residui	Differenza mg/kg	Differenza in %
0,01	0,01	100
0,1	0,05	50
1	0,25	25
>1		25

i valori intermedi vengono determinati mediante interpolazione su un grafico bilogaritmico.

5) nel caso dell'analisi dei residui su piante, prodotti vegetali, prodotti alimentari e mangimi o prodotti di origine animale trattati, salvo nel caso in cui l'LMR o l'LMR proposto sia al limite di determinazione, la sensibilità dei metodi proposti deve soddisfare i seguenti criteri:

Limite di determinazione in funzione degli LMR proposti, provvisori o comunitari:

LMR mg/kg	Limite di determinazione mg/kg
> 0,5	0,1
0,5-0,05	0,1-0,02
< 0,05	LMR x 0,5

2.7. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

2.7.1. Se esiste una specifica FAO appropriata, essa deve essere rispettata.

2.7.2. Se non esiste una specifica FAO appropriata, le proprietà chimiche e fisiche del prodotto devono essere conformi ai seguenti requisiti.

a) Proprietà chimiche:
La differenza tra il contenuto di sostanza attiva dichiarato e quello effettivo nel prodotto fitosanitario non deve superare, per tutta la durata della vita commerciale del prodotto medesimo, i seguenti valori:

Contenuto dichiarato in g/kg o g/l a 20° C	Tolleranza
sino a 25	± 15 % formulazione omogenea ± 25 % formulazione non omogenea
> 25 sino a 100	± 10 %
> 100 sino a 250	± 6 %
> 250 sino a 500	± 5 %
> 500	± 25 g/kg o ± 25 g/l

b) Proprietà fisiche

Il prodotto fitosanitario deve soddisfare i criteri fisici (inclusa la stabilità all'immagazzinamento) specificati, per il pertinente tipo di formulazione, nel "Manual on the development and use of FAO specifications for plant protection products".

2.7.3. Se le etichette proposte (esigono o) raccomandano l'uso del preparato in associazione con altri prodotti fitosanitari in forma di miscela estemporanea e/o se l'etichetta proposta include indicazioni sulla compatibilità del preparato con altri prodotti fitosanitari in forma di miscela estemporanea, questi prodotti devono essere fisicamente e chimicamente compatibili nella miscela estemporanea.

98A10891

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 25 novembre 1998.

Approvazione del progetto esecutivo del 4° lotto dei lavori: «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano» - Ente attuatore: Ente autonomo del Flumendosa. (Ordinanza n. 112).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale, è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1998;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano»;

Atteso che l'ente autonomo del Flumendosa, in prosieguo denominato «Ente» è stato individuato, quale struttura a disposizione del Commissaro governativo per l'emergenza idrica in Sardegna per l'attuazione del suddetto intervento;

Atteso che tale intervento è finanziato con i fondi messi a disposizione del Commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *A)*, su contabilità speciale di tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che con nota n. 656888, in data 8 febbraio 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata: «Presidente E.A.F. per riassetto funzionale del ripartitore sud-est Flumendosa Campidano»;

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata con il n. 1702/0;

Atteso che su tale contabilità sono riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato;

Atteso che titolare di detta contabilità è, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il presidente pro-tempore dell'«Ente»;

Vista l'ordinanza n. 64 del 23 settembre 1996, con la quale è stato approvato (tra l'altro) il progetto definitivo dell'opera «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano IV lotto» con contestuale affidamento per la realizzazione del lotto stesso all'«Ente» per l'importo complessivo di L. 9.300.000.000;

Vista l'ordinanza n. 91 del 30 dicembre 1997, con la quale il progetto definitivo dell'opera, rielaborato dall'«Ente» per introdurre una variante richiesta dal comune di Sestu, è stato riapprovato, per il medesimo importo di L. 9.300.000.000;

Atteso che con ordinanza n. 43 del 14 ottobre 1998 del presidente, ratificata nella riunione del consiglio d'amministrazione in data 26 ottobre 1998, con deliberazione il n. 446/98, l'Ente ha adottato il progetto esecutivo dell'opera «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano IV lotto», redatto dall'impresa Opere idriche S.p.a. di Parma, risultata aggiudicataria, con un ribasso sulla base d'asta pari al 18,43%, con il seguente quadro economico:

		Lire
A1) Importo offerto a corpo netto		5.684.619.290
A2) Ribasso d'asta (18,43%)		1.284.388.053
A) Importo lavori a base d'asta		6.969.007.343
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
1) Espropriazioni	333.000.000	
2) Imprevisti	96.986.751	
4) Spese generali	636.735.040	
5) I.V.A.	1.264.270.866	
Totale *B)*		2.330.992.657
Totale complessivo		9.300.000.000

Atteso che, alcune voci di costo, in fase di redazione del progetto esecutivo sono state modificate in relazione alla necessità di aggiornare gli oneri di esproprio, per tener conto delle disposizioni di cui all'art. 26, secondo comma, della legge regionale n. 37/96, in base al quale l'importo delle spese generali forfettariamente determinato a favore degli enti concessionari di opere pubbliche di interesse generale, deve essere incrementato dell'I.V.A., e per tener conto della norma finanziaria che eleva l'aliquota I.V.A. dal 19% al 20%;

Atteso che ai sensi del comma 7 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 91/97, l'«Ente» ha trasmesso il progetto esecutivo il decreto all'assessorato regionale dei lavori pubblici per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 26 giugno 1995, del Comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24;

Atteso che a termini dell'art. 2, commi 8 e 9, della ordinanza commissariale n. 91/97, le economie realizzate a seguito dei ribassi d'asta conseguiti, saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario;

Atteso che il C.T.A.R. ha espresso il competente parere sul progetto con voto n. 541 del 3 novembre 1998, con il seguente quadro economico, che si riporta secondo il sottodescritto modello comparativo, al fine di rendere evidenti le economie conseguite:

	Q.E. affidam.	Economie maggioraz.	Q.E. progetto esecutivo
A) Lavori:			
Importo lavori	6.969.007.343		
A dedurre ribasso d'asta		– 1.284.388.053	
Importo aggiudicazione			5.684.619.290
B) Somme a disposizione:			
Espropriazioni	185.330.110	147.669.890	333.000.000
Imprevisti	79.151.032	17.835.719	96.986.751
Spese generali	623.858.924	12.876.116	636.735.040
I.V.A. 19% (20%*)	1.937.862.435	– 178.373.725	1.264.270.866
Importo complessivo	9.300.000.000	– 1.284.388.053	8.015.611.947

(*) La percentuale I.V.A. del 19% risulta incrementata fino al 20% nel quadro economico di aggiudicazione.

Vista la nota n. 16530 in data 25 novembre 1998, con cui l'assessorato regionale dei lavori pubblici, a trasmesso all'ufficio del Commissario governativo il progetto esecutivo dell'opera di che trattasi, unitamente al citato voto favorevole del C.T.A.R.;

Visto l'atto di determinazione commissariale n. 30 del 14 ottobre 1996 con il quale è stato effettuato l'impegno di spesa per l'importo complessivo pari a L. 9.300.000.000 sul capitolo relativo all'intervento di che trattasi nonché il primo versamento all'Ente della somma di L. 1.162.500.000;

Considerata la necessità di provvedere al disimpegno della somma costituente le economie realizzate, pari a L. 1.284.388.053;

Vista l'ordinanza del Commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, con la quale il coordinatore dell'ufficio del Commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale - Emergenza idrica»;

Atteso pertanto che deve provvedersi all'approvazione del progetto delle opere sopra citate al fine di procedere alla loro realizzazione per mezzo dell'«Ente», previsto quale attuatore dell'intervento ai sensi e per gli effetti diui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto

1. Sulla base del parere espresso dal Comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/87 citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, è approvato:

il progetto «esecutivo» dei lavori di «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano IV lotto» dell'importo complessivo di L. 8.015.611.947 così articolato:

	Q.E. aggiudicazione
A) Lavori:	
Importo aggiudicazione	5.684.619.290
B) Somme a disposizione:	
Espropriazioni	333.000.000
Imprevisti	96.986.751
Spese generali	636.735.040
I.V.A. 20%	1.264.270.866
Importo complessivo	8.015.611.947

Art. 2.

Realizzazione dell'intervento e finanziamento

1. L'«Ente» è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, primo comma, secondo periodo, di attuare l'intervento «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano IV lotto» secondo il progetto «esecutivo» approvato con la presente ordinanza (art. 1).

2. Per l'esecuzione delle opere predette, nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, attivata presso la tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1702/0, ed intestata a «Presidente E.A.F. per Riassetto funzionale del ripartitore sud-est Flumendosa Campidano IV lotto», è a disposizione l'importo complessivo di L. 8.015.611.947, che verrà accreditato all'«Ente», al netto della somma del primo versamento di L. 1.162.500.000, con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, nel seguente modo:

L. 841.402.987 con atto di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilità speciale n. 1690/3, immediatamente successivo all'emanazione della presente ordinanza;

L. 2.404.683.584 per spese sostenute nella misura di L. 1.603.122.389;

L. 2.404.683.584 per spese sostenute nella misura di L. 4.007.805.974;

L. 1.202.341.792 per spese sostenute nella misura di L. 6.412.489.558.

3. Con successivo atto di determinazione del sub-commissario, sarà conseguentemente disposto il disimpegno dell'importo pari a L. 1.284.388.053 relativo alle economie conseguite in seguito ai ribassi d'asta.

Art. 3.

1. Per quanto non espressamente previsto dalle ordinanze di affidamento dei lavori n. 64/96, n. 91/97 più volte citate nonché dalla presente ordinanza, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

Cagliari, 25 novembre 1998

Il Commissario governativo: PALOMBA

98A10894

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 24 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 16 giugno 1998;

Vista la delibera del senato accademico del 22 maggio 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 6 ottobre 1998;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

l'art. 111 del titolo XVIII dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, relativo alla Scuola di specializzazione in sicurezza e protezione industriale, è modificato come di seguito riportato:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN SICUREZZA E PROTEZIONE

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale degli addetti alla sicurezza e alla protezione di impianti, depositi ed attività industriali, compresi quelli ad alto rischio, e degli esperti per la verifica della rispondenza di detti impianti alle disposizioni di

legge ed alle prescrizioni delle autorità di controllo, per la redazione degli appositi rapporti di sicurezza, ed infine per la progettazione e sviluppo di strumentazione appositamente concepita per la protezione della salute degli addetti agli impianti e del pubblico, per la salvaguardia dell'ambiente ed il monitoraggio.

Tali specialisti acquisendo capacità adeguate, proprie dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, saranno in grado di soddisfare ai requisiti professionali previsti dalla normativa vigente (come il decreto legislativo n. 626/1994, il decreto legislativo n. 242/1996, il decreto legislativo n. 494/1996, la legge n. 46/1990, la legge n. 818/1984, la legge n. 137/1997, la legge n. 447/1995, il decreto legislativo n. 230/1995, il decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, la direttiva comunitaria PED sui sistemi in pressione, la direttiva comunitaria 96/29 EURATOM).

La scuola rilascia il diploma di «Specialista in sicurezza e protezione.

Il corso degli studi ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 240 ore di insegnamento all'anno, di cui 200 ore di lezioni teoriche e 40 ore di attività pratiche guidate.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in ingegneria, in architettura, in fisica, in chimica ed in chimica industriale.

La scuola si articola nei due indirizzi:

Sicurezza;

Protezione.

Concorrono al funzionamento della scuola anche la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e la facoltà di medicina e chirurgia.

Le materie di insegnamento sono ragguppate nelle seguenti aree disciplinari:

Impianti industriali ad alto rischio;

sicurezza e protezione del lavoro;

impatto ambientale di installazioni industriali;

aspetti fisici e chimici rilevanti per l'insorgenza e l'evoluzione di incidenti in impianti ad alto rischio;

misure e strumentazione;

analisi di rischio e rapporti di sicurezza;

piani di emergenza e reti di monitoraggio;

prevenzione incendi;

radioprotezione;

controlli chimici;

prevenzione e sicurezza sanitaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1998

Il rettore: D'ASCENZO

98A10895

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica del santuario «Grotta di N. S. di Lourdes», in Coazze

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica del santuario «Grotta di N. S. di Lourdes», con sede in Coazze (Torino), frazione di Forno.

98A10950

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di S. Giuseppe Moscati, in Ancona

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di S. Giuseppe Moscati, con sede in Ancona.

98A10951

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di S. Maria di Ponte Ronca, in Zola Predosa

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di S. Maria di Ponte Ronca, con sede in Zola Predosa (Bologna).

98A10952

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di Sant'Anna e Sant'Antonio, in Benevento

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di Sant'Anna e Sant'Antonio, con sede in Benevento, contrada Epitaffio.

98A10953

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di S. Nicolosio, in Genova

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di S. Nicolosio, con sede in Genova.

98A10954

Riconoscimento della personalità giuridica del santuario diocesano Maria SS.ma di Canneto, in Settefrati

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica del santuario diocesano Maria SS.ma di Canneto, con sede in Settefrati (Frosinone).

98A10955

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di San Giovanni Bosco, in Bari

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di San Giovanni Bosco, con sede in Bari.

98A10956

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia Maria Immacolata, in Pedara

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia Maria Immacolata, con sede in Pedara (Catania).

98A10957

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

1ª Pubblicazione Elenco n. 6

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 Mod. 241 D.P. — Data: 2 ottobre 1998. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di La Spezia. — Intestazione: Costa Franco, nato a Forte dei Marmi il 1º maggio 1949. — Titolo del debito pubblico: al portatore 36. — Capitale L. 3.600.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnate a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

98A10896

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 dicembre 1998

Dollaro USA	1656,86
ECU	1944,16
Marco tedesco	990,35
Franco francese	295,33
Lira sterlina	2784,35
Fiorino olandese	878,83
Franco belga	48,014
Peseta spagnola	11,639
Corona danese	260,34
Lira irlandese	2459,44
Dracma greca	5,902
Escudo portoghese	9,659
Dollaro canadese	1069,56
Yen giapponese	14,132
Franco svizzero	1217,38
Scellino austriaco	140,76
Corona norvegese	216,02
Corona svedese	206,94
Marco finlandese	325,78
Dollaro australiano	1020,68

98A11036

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Bernalda

Con decreto n. 7541 del 10 dicembre 1998 del Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ricadente nel comprensorio del consorzio di bonifica Bradano e Metaponto distinto nel catasto di Matera al foglio 51, particella n. 93 della complessiva superficie di mq 2230.

98A10959

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Roma domani - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto direttoriale in data 2 dicembre 1998, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Roma domani - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita il 7 marzo 1975 per rogito notaio dott. Andrea Jemma ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, l'avv. Adriano Simonetti.

98A10958

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 17 novembre 1998 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 18 d'interesse relativa al trimestre 17 agosto 1998/16 novembre 1998 del prestito obbligazionario 1994/2002, a tasso variabile, di nominali lire 2.000 mld (UIC 51836) nella misura dell'1,30%, al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Rolo banca S.p.a. - Banca fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che: il tasso di interesse lordo posticipato per la cedola n. 19, pagabile dal 17 febbraio 1999, resta fissato nella misura dell'1,10% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR) maggiorato di 0,25 p.p. p.a. Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso RIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola. Detto tasso nominale annuo verrà maggiorato di uno spread di 0,25 p.p.

In caso di mancata rilevazione del tasso RIBOR di cui sopra — ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,25 p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni — si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

N.B. – Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligatorie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

98A10960

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189